

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	47
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
FINANZE (VI)	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	80
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	81
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	100
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	122

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	132
AGRICOLTURA (XIII)	»	148
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	149
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	168
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	169

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Audizione del Presidente Carlo Deodato, Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, su qualità della legislazione ed emergenza 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni*) 3

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Presidente Carlo Deodato, Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, su qualità della legislazione ed emergenza.

Alessio BUTTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il presidente Carlo DEODATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Cosimo Maria FERRI.

Il presidente Carlo DEODATO risponde alle domande poste.

Alessio BUTTI, *presidente*, ringrazia il presidente Deodato e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 9.10.

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle im-

prese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3614 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 59 articoli per un totale di 251 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti; a tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come “provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria” in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e “perché la ‘materia finanziaria’ risulta concettualmente ‘anodina’, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare

profili che interagiscono anche con aspetti di natura ‘finanziaria’, il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare ‘in concreto non pertinente’”; in proposito andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità unitaria sopra individuata; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità sopra descritta delle seguenti disposizioni: l'articolo 13 (Commissario straordinario per i rifiuti della città di Roma in vista del Giubileo del 2025); l'articolo 39 (disposizioni sul fondo unico delle associazioni e società sportive dilettantistiche); l'articolo 43 commi 9 e 10 (rimborso delle spese del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard); l'articolo 49, comma 5 (modifica della composizione e del funzionamento del comitato scientifico per la revisione della spesa pubblica); l'articolo 51 commi 1 e 4 (rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura), 5 (proroga della graduatoria di uno specifico concorso per dirigenti della protezione civile), 6 (disposizioni sulla sede degli uffici della Scuola superiore della magistratura), 7 (possibilità per il CSM di avvalersi della SOGEI per lo sviluppo del proprio sistema informatico) e 8 e 11 (norme sul comando operativo interforze); l'articolo 54 (differimento adozione linee guida sui trasporti eccezionali);

per il provvedimento sono state necessarie due distinte deliberazioni in Consiglio dei ministri il 2 e il 5 maggio 2022; tuttavia, la pubblicazione in “*Gazzetta Ufficiale*” è avvenuta a distanza di 15 giorni dalla prima deliberazione e di 12 giorni dalla seconda, al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala

che dei 251 commi, 20 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 3 DPCM, 13 decreti ministeriali e 4 provvedimenti di altra natura; in quattro casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in sei casi è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 reca una norma interpretativa dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022, introducendo un meccanismo di compensazione in forza del quale le eventuali maggiori somme liquidate nelle bollette emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del *bonus*, si intendono compensate con le bollette successive ovvero, qualora ciò non sia possibile, sono automaticamente rimborsate; anche l'articolo 51 comma 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2006, chiarendo che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera *l*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo; il comma 1 dell'articolo 8 dichiara la compatibilità con il regime degli aiuti di Stato UE nel settore agricolo di specifiche tipologie di aiuto; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire l'effettiva portata normativa della disposizione, che interviene in materia oggetto di norme dell'Unione europea; in proposito si segnala che la stessa relazione illustrativa afferma che il comma "ha portata generale e può essere la base per l'avvio [...] di un dialogo profuturo con la Commissione europea"; alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 la novella andrebbe riferita al decimo, e non

al nono, periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale); il comma 7 dell'articolo 26 appare di difficile leggibilità in quanto composto da due distinti elenchi numerati; il comma 4 dell'articolo 42 prevede che agli interventi ricompresi nel Piano sostegno PNRR grandi città si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR; al riguardo si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del richiamo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, il comma 1 dell'articolo 5 prevede che il Commissario straordinario per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas siano individuati con DPCM, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; due disposizioni (l'articolo 26 comma 7 e l'articolo 28 comma 2) prevedono poi l'adozione di DPCM su proposta di singoli ministri e di concerto con ulteriori ministri; al riguardo, il Comitato ribadisce che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito "fuga dal regolamento", probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione di norme regolamentari;

il comma 9 dell'articolo 5 prevede, che il Commissario straordinario di Go-

verno responsabile della diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas operi in deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 59 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; il comma 2 dell'articolo 13 prevede che per l'esercizio delle attività connesse alla gestione dei rifiuti della città di Roma, il Commissario straordinario di Governo può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, delle disposizioni del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004); in proposito si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019);

alcune disposizioni del provvedimento modificano esplicitamente alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2022, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame; in particolare, l'articolo 3, comma 5, dispone l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, volto a istituire il fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto; l'articolo 55 poi modifica la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, prevista dall'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022; deve essere peraltro segnalato che per la prima volta la modifica del decreto-legge ancora in corso di conversione è intervenuta nel corso dell'esame in seconda lettura di quest'ultimo (il decreto-legge n. 50 in esame, infatti, è entrato in vigore il 18 maggio, mentre la deliberazione finale della Camera in seconda lettura sul decreto-legge n. 21 è intervenuta il 19 maggio; il 20 maggio si è avuta la pubblicazione della relativa legge di conversione, che è entrata in vigore il 21 maggio 2022); questo modo di procedere aumenta il rischio che si producano gravi antinomie di difficile solu-

zione nel sistema delle fonti e dubbi sull'oggetto e sugli effetti delle deliberazioni parlamentari; l'articolo 2 commi 1, 2 e 3 modificano poi in modo implicito la disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia da parte delle imprese recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 21 del 2022; anche in questo caso si richiama quindi quanto in più occasioni raccomandato dal Comitato con riferimento all'esigenza di evitare forme di "intreccio" di più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere (si veda, da ultimo, la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 16 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3609 di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022);

il comma 1 dell'articolo 17 prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali, relativi al rilascio delle garanzie concesse da Sace s.p.a., dei quali viene esplicitata la natura "non regolamentare"; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito tali provvedimenti come "atti dall'indefinibile natura giuridica";

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2; dell'articolo 8, comma 1; dell'articolo 10, comma 1, lettera a); dell'articolo 26 comma 7; dell'articolo 42, comma 4; dell'articolo 51, comma 6;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, di appro-

fondire l'articolo 5, commi 1 e 9; l'articolo 13, comma 2; l'articolo 17, comma 1; l'articolo 26, comma 7 e l'articolo 28, comma 2;

il Comitato raccomanda inoltre:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

abbia cura il Governo di evitare forme di "intreccio", e in particolare la modifica esplicita di decreti-legge in corso di conversione da parte di successivi decreti-legge, tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere in modo da non alterare l'ordinario

iter di conversione; tale comportamento dovrà essere in particolare evitato con riferimento a testi di decreti-legge che siano già stati esaminati da una Camera, al fine di non aumentare ulteriormente i rischi di produrre antinomie nel sistema delle fonti e dubbi sull'oggetto e sugli effetti delle deliberazioni parlamentari;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Ingrid BISA.

La seduta comincia alle 9.05.

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 19 maggio 2022.

Ingrid BISA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG,

pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini). I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame è congiunto.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 19 maggio scorso la relatrice, deputata Lucia Annibaldi, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Comunica infine che – come annunciato nella medesima seduta – gli onn. Mulè e Occhiuto sono stati ritualmente invitati a fornire personalmente alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Entrambi hanno rinunciato ad avvalersi di tale facoltà ma, nella giornata di ieri, hanno inviato memorie scritte.

Tali memorie sono state acquisite agli atti della Giunta e sono a disposizione dei componenti per la consultazione presso gli Uffici.

Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame delle domande in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria 9

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) 9

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 maggio 2022.

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	10
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Valentina APREA (FI), Carmela BUCALO (FDI), Manuel TUZI (M5S), Elena MURELLI (LEGA), Chiara GRIBAUDO (PD) e Nicola ACUNZO (FI).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO risponde ai quesiti posti dai deputati e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili. COM(2021)557 final (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	11
Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (<i>carbon border adjustment mechanism</i>). COM(2021)564 final (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	12

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente della VIII Commissione Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili.
COM(2021)557 final.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame fa parte del pacchetto denominato « Pronti per il 55% (Fit for 55%) » presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021.

Ricorda che sul citato pacchetto si è svolto un ciclo di audizioni, che ha visto il coinvolgimento anche della IX Commissione Trasporti e, con riguardo all'audizione dei rappresentanti della Direzione

generale Energia della Commissione europea, della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Avverte che la seduta odierna è stata convocata per concludere la discussione generale, e consentire ai relatori di acquisire ulteriori elementi ai fini della predisposizione delle proposte di documento finale su ciascun atto, da condividere anche informalmente con i colleghi e con il Governo, al fine di pervenire tempestivamente alla conclusione del loro esame.

Silvia FREGOLENT (IV), *relatrice per la VIII Commissione*, invita le Commissioni a valutare l'esigenza di disporre di margini di tempo adeguati per la conclusione del provvedimento in esame, essendo le Istituzioni europee impegnate proprio in questi giorni nell'analisi e nell'aggiornamento del piano cosiddetto « REPowerEU ». È necessario quindi attendere l'esito delle determinazioni della Commissione europea prima di proseguirne l'esame, al fine di approvare un documento finale in linea con gli orientamenti europei.

Dario GALLI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, concorda con quanto rappresentato dalla collega Fregolent.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*carbon border adjustment mechanism*).
COM(2021)564 final.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame fa parte del pacchetto denominato « Pronti per il 55% (Fit for 55%) » presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021.

Ricorda che sul citato pacchetto si è svolto un ciclo di audizioni, che ha visto il coinvolgimento anche della IX Commissione Trasporti e, con riguardo all'audizione dei rappresentanti della Direzione generale Energia della Commissione europea, della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Avverte che la seduta odierna è stata convocata per concludere la discussione generale, e consentire ai relatori di acquisire ulteriori elementi ai fini della predisposizione delle proposte di documento finale su ciascun atto, da condividere anche informalmente con i colleghi e con il Governo, al fine di pervenire tempestivamente alla conclusione del loro esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	26
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	27

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Vignali, Direttore generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto	18
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato elaborata dal relatore da adottare come base</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.50.**Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.**

C. 3532, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 3532, approvata dal Senato, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, rileva, per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 2 articoli, come l'articolo 1 rechi la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano, denominato anche « Porta Aurea », sito in Benevento e simbolo della città.

Ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento, accordato all'esito del procedimento amministrativo per la dichiarazione d'interesse culturale, previsto dal diritto vigente, all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, cui la stessa relazione illustrativa del testo presentato al Senato fa esplicito riferimento. Il provvedimento legislativo, dunque, sostituirebbe in questo vaso il relativo provvedimento amministrativo.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nel ricostruire il contesto normativo in cui interviene il provvedimento, ricorda, in via generale, che l'articolo 10, comma 1, del

predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice.

Peraltro, in base al comma 1 del citato articolo 12 tali beni, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale a oltre settanta anni, sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.

La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (« decreto di vincolo ») i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, ricorda inoltre che l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017 ha modificato l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice, introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ».

In particolare, il novellato articolo 10, comma 3, lettera *d*), prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di « bene culturale », la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le stesse cose rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Non sembrerebbe specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale. Tale ultima questione, peraltro, era stata già posta in evidenza, prima della novella del 2017, dalla circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la quale contiene un'ampia disamina, anche di carattere storico-normativo, sulla dichiarazione di monumento nazionale.

Fa quindi presente che la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un *unicum*. Segnala, a riguardo, diversi precedenti:

la legge n. 64 del 2014 (Basilica paladiana di Vicenza);

la legge n. 207 del 2016 (Casa Museo Gramsci in Ghilarza);

la legge n. 213 del 2017 (Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine);

la legge n. 65 del 2019 (Ponte Vecchio di Bassano);

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 103 del 2021 (vie urbane d'acqua Bacino – di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia);

la legge n. 20 del 2022 (ex campo di prigionia di Servigliano).

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Codice) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Codice).

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la disciplina recata dalla proposta di legge sia riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Ricorda, peraltro, come, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica « Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione », e come l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolva alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata della relatrice.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.**Nuovo testo C. 3151.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 3151 Nitti, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Marco DI MAIO (IV), *relatore*, illustra il provvedimento, rilevando come esso introduca una serie di disposizioni volte a valorizzare il melodramma italiano, prevedendo iniziative di carattere celebrativo e promozionale; rispetto al testo iniziale della proposta di legge, la Commissione ha espunto gli originari articoli 2 e 3, dedicati rispettivamente alle fondazioni lirico sinfoniche e ai teatri di tradizione, in quanto già rientranti nel più ampio perimetro del disegno di legge A.S. 2318, recante « Deleghes al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo », in corso di esame al Senato al momento in cui il testo della proposta di legge C. 3151 veniva definito, e poi approvato in prima lettura dal Senato il 18 maggio 2022.

Quanto al contenuto della proposta di legge, che si compone di 3 articoli, l'articolo 1 sancisce, al comma 1, che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale.

Si stabilisce altresì, al comma 2 – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuovere lo sviluppo del melodramma e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e

sociale della persona e della collettività nazionale.

Ricorda, in proposito, che la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ed è divenuta esecutiva nell'ordinamento italiano in forza della legge n. 167 del 2007.

L'articolo 2 istituisce, al comma 1, la Giornata nazionale dell'opera lirica italiana il 6 ottobre di ogni anno.

Al riguardo il comma 2 specifica che la predetta Giornata nazionale dell'opera lirica italiana non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949.

Ai sensi del comma 3, in occasione della celebrazione, si prevede che le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e organismi interessati, promuovano iniziative di carattere comunicativo e divulgativo dell'opera lirica italiana, specie a beneficio dei giovani e nell'ambito scolastico.

L'articolo 3 disciplina alcune iniziative per la diffusione del melodramma italiano, operando su tre livelli d'intervento distinti. In primo luogo, al comma 1, si prevede che i soggetti destinatari dei contributi di cui alla legge n. 163 del 1985, beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, e negli istituti di recupero per i minori, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano.

Ricorda che il FUS, istituito dalla legge n. 163 del 1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale, ma non unico, strumento di sostegno al

settore dello spettacolo. In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

In secondo luogo, al comma 2, si prevede che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano.

Il comma 3 dispone inoltre che gli istituti italiani di cultura all'estero possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura e con il Ministero dell'università e della ricerca, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.

Ricorda che gli istituti italiani di cultura all'estero, disciplinati dalla legge n. 401 del 1990, attualmente nel numero di 82, sono luoghi di incontro e di dialogo per intellettuali e artisti, per gli italiani all'estero e per chiunque voglia coltivare un rapporto con il nostro Paese. Questi enti, fra l'altro: organizzano eventi di arte, musica, cinema, letteratura, teatro, danza, moda, design, fotografia, architettura; offrono corsi di lingua e cultura italiana; promuovono la cultura scientifica dell'Italia; gestiscono una rete di biblioteche; creano contatti tra gli operatori culturali italiani e stranieri; facilitano il dialogo tra le culture fondato sui principi della democrazia.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia

« ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede infatti, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito di tale ultima materia.

Con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, inoltre, ricorda che la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni ». In questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dalla norma appaiono avere carattere « addizionale » rispetto ad analoghe iniziative che le regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze.

Più di recente, nella sentenza n. 153 del 2011, con riguardo alle attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche, la Corte ha confermato il suddetto orientamento « a prescindere da ogni richiamo, pur ipotizzabile, all'area della tutela "conservativa" dei beni culturali, [...] appannaggio della sola competenza legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) », concludendo che « la dimensione unitaria dell'interesse perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano [...] impongono, dunque, che sia il legislatore statale a ridisegnarne il quadro ordinamentale [...] ».

In riferimento agli altri principi costituzionali, rileva come la proposta di legge si correli direttamente all'articolo 9 della Costituzione, che, come è noto, impegna la

Repubblica a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, secondo quello che è stato definito il modello dello « Stato di cultura ».

Inoltre, aspirando a collocarsi fra gli atti attuativi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, essa trova copertura anche nell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che pone quale vincolo alla legislazione statale e regionale il rispetto degli impegni internazionali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 maggio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Vignali, Direttore generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di

Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che sono state presentate 41 proposte emendative. Chiede quindi ai relatori, Calabria e Ceccanti, come intendano procedere ai fini dell'esame delle proposte emendative.

Informa in tale contesto che, come convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha chiesto lo slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, precedentemente previsto per lunedì 23 maggio, in attesa delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata nella giornata odierna.

Annagrazia CALABRIA (FI), *relatrice*, anche a norme del relatore Ceccanti, chiede di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, al fine di consentire un approfondimento delle questioni in gioco attraverso una interlocuzione tra i gruppi, in vista dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate, nonché ai fini dell'eventuale presentazione di nuovi emendamenti dei relatori che recepiscano gli spunti dei medesimi gruppi e contribuiscano all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce di quanto testé rappresentato dai relatori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Di Muro 1.76.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Giorgis nella seduta di ieri, evidenzia come vi sia una netta differenza tra il Partito democratico e quello della Lega, facendo notare che tra i due schieramenti vi è una contrapposta visione del mondo. Osserva, infatti, come, mentre il Partito democratico concepisce la cittadinanza come presupposto per una eventuale futura integrazione dello straniero, la Lega interpreta la cittadinanza quale risultato finale di un vero percorso di integrazione, puntualmente verificato attraverso l'attestazione della sussistenza di adeguati requisiti.

Dopo aver ricordato come sia da tempo in corso un dibattito culturale, arricchito anche dalle considerazioni svolte da autorevoli esponenti dei vertici ecclesiastici, circa l'opportunità di ricollegare l'ingresso degli stranieri alla sussistenza di determinati requisiti, anche riguardo alla confessione professata, che ne agevolino l'integrazione, ritiene che, a maggior ragione, si dovrebbe richiedere la sussistenza di taluni criteri, nel momento in cui si è chiamati a riconoscere certi diritti a coloro che intendano divenire in membri effettivi e stabili di una comunità. Evidenzia, peraltro, come la normativa vigente già preveda elementi ostativi all'acquisto della cittadinanza, come l'aver commesso certi reati, stabilendo dunque criteri premiali in tal senso.

Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento Di Muro 1.76, ci cui è cofirmatario.

Laura BOLDRINI (PD) ritiene che molti degli emendamenti presentati, come quello in esame, siano pretestuosi e dimostrino la mancanza di volontà, da parte di alcuni gruppi, di giungere ad un punto di caduta su tale delicato argomento, che meriterebbe invece la massima serietà.

Ritiene quindi che il dibattito in corso rappresenti un'occasione mancata, evidenziando come il testo unificato in esame, elaborato dal relatore, sia il risultato di un tentativo di mediazione, volto proprio a individuare un compromesso tra posizioni nettamente contrapposte. Ricorda infatti che alcune delle proposte di legge in esame originariamente prevedevano interventi di ben più ampia portata, mirando ad una riscrittura totale della normativa vigente, considerata ormai risalente e non più al passo coi tempi. Dopo aver rilevato, dunque, che con il testo unificato si è cercato proprio di trovare un'intesa ragionevole, prende atto con rammarico che tale proposta di compromesso è stata rigettata, non essendovi alcuna intenzione, da parte di alcuni gruppi, di confrontarsi nel merito.

Ritiene che la cittadinanza non possa più essere percepita, secondo un'accezione arcaica, come una concessione, dovendo essere piuttosto intesa come un diritto da riconoscere in presenza di determinati requisiti, nella prospettiva di una maggiore coesione sociale nell'ambito della comunità. Ritiene sia in gioco l'applicazione di un principio antico nei secoli e consolidato, al quale si riconnette il riconoscimento di prerogative rilevanti, come il diritto di voto, cardine della rappresentanza e del funzionamento della stessa comunità.

Gianni TONELLI (LEGA) evidenzia innanzitutto come le proposte emendative in esame presentate dal suo gruppo rispondano all'assoluta necessità di individuare criteri stringenti per la concessione della cittadinanza.

Con riferimento all'intervento della deputata Boldrini, rileva quindi come esso

confermi il consueto atteggiamento degli esponenti della sua parte politica, che si pongono come detentori della verità, senza prendere in considerazione il fatto che possano sussistere posizioni politiche diverse e altrettanto legittime.

Nega quindi che le proposte emendative in esame siano pretestuose e sottolinea come esse, al contrario, siano volte a richiamare l'attenzione sulla necessità di prevedere criteri e requisiti ben precisi per la concessione della cittadinanza, non essendo possibile garantire il diritto di cittadinanza a chiunque entri in Italia, essendo proveniente da ogni parte del mondo.

In particolare, rileva come il provvedimento in esame preveda la possibilità di ottenere la cittadinanza per il solo fatto di essere entrati nel nostro Paese entro il dodicesimo anno di età, senza richiedere, di fatto, alcun altro requisito, se non la frequenza di percorsi scolastici che potrebbero essere anche fittizi.

Giudica inoltre incongruo il richiamo, fatto da taluni nel corso del dibattito sul provvedimento, all'esperienza degli Stati Uniti, in quanto tale esperienza, vale a dire quella di una società che si è plasmata *ex novo* con l'immigrazione, non può in alcun modo essere mutuata nel nostro ordinamento. Ritiene, semmai, si possa far riferimento all'editto di Caracalla, con il quale, nel concedere la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero, venivano comunque posti alcuni requisiti.

Ricorda altresì come l'Italia abbia concesso 1 milione 182 mila cittadinanze in dieci anni e sia tra i Paesi più generosi nella concessione delle cittadinanze.

Sottolinea come si sarebbe potuto promuovere un confronto volto a individuare alcuni interventi migliorativi della vigente legge della cittadinanza, ma come si sia invece preferito intraprendere la strada di uno *ius soli* mascherato e della concessione indiscriminata della cittadinanza. Dubita che tale scelta possa favorire, come pure affermato dal Partito democratico, la coesione sociale, la quale va perseguita con ben altri strumenti e non con la concessione di una cittadinanza che rischia di essere puramente formale, se non accom-

pagnata dall'effettiva condivisione dei valori che sono alla base della nostra comunità nazionale.

Emanuele PRISCO (FDI) segnala come gli emendamenti in esame presentati dalla Lega, al di là della loro formulazione letterale, siano espressione di una visione politica che considera la concessione della cittadinanza come una scelta derivante da una chiara e determinata manifestazione di volontà da parte dell'interessato e fondata sull'accertata effettiva condivisione dei valori, dei costumi e delle tradizioni della nostra comunità nazionale. Osserva come tale visione politica si contrapponga a quella dei promotori del provvedimento, in virtù della quale la cittadinanza costituisce un punto di partenza e viene concessa in modo « ottriato » indipendentemente dall'effettiva volontà dell'interessato.

Ricorda, richiamando le considerazioni ripetutamente svolte dal deputato Iezzi, come la *ratio* degli emendamenti in esame sia quella di introdurre un principio di selezione, con la previsione del requisito del merito scolastico, degli stranieri cui attribuire la cittadinanza in deroga ai requisiti previsti dalla legge vigente. Ritiene che tali proposte emendative affermino un principio di buon senso, sul quale sarebbe possibile e opportuno un confronto, se non vi fosse, da parte dei promotori del provvedimento in esame, dietro le definizioni di *ius scholae* e *ius culturae*, soltanto la volontà di concedere *tout court* la cittadinanza in modo indiscriminato, senza prevedere alcun serio requisito.

Laura RAVETTO (LEGA) rileva come l'intervento della deputata Boldrini abbia avuto il merito di rendere palese il reale intento dei promotori del provvedimento in esame, vale a dire quello di concedere il diritto di voto agli stranieri, nella speranza che essi ricompensino con il voto le forze politiche che hanno concesso loro la cittadinanza. Ritiene che gli esponenti del Partito democratico siano pienamente consapevoli del fatto che attraverso l'introduzione dello *ius soli* non si favorisce l'integrazione e che il loro reale obiettivo sia

quello di crescere una generazione di loro elettori e di instillare l'idea per cui la sinistra si prende cura delle esigenze di tali cittadini.

Stigmatizza il fatto che per raggiungere tale obiettivo politico si strumentalizzino i minori e sottolinea come ci si dovrebbe invece prendere realmente cura delle esigenze degli stranieri, promuovendo percorsi di immigrazione regolare che garantiscano un effettivo inserimento lavorativo nel nostro Paese.

Nega che gli emendamenti in esame abbiano carattere ostruzionistico ed esprimano la volontà di non discutere. Ritiene che essi, al contrario, costituiscano il tentativo di promuovere un'opera di convincimento e che la volontà di non discutere vi sia da parte dei gruppi che sostengono il provvedimento.

Richiama, infine, la relazione tecnica trasmessa dal Governo sul suo emendamento 1.29, ritenendo inaccettabile l'affermazione, contenuta in tale documento, secondo la quale il contenuto della proposta emendativa non risulta chiaro per quanto concerne il riconoscimento del percorso scolastico svolto nel Paese di origine, ritenendo evidente come ci si riferisca al percorso scolastico compiuto nel nostro Paese. Ritiene dunque, al riguardo, che l'affermazione secondo cui non risulta chiara una proposta emendativa in realtà è palesemente chiarissima, sia mossa da un intento politico.

La Commissione respinge l'emendamento Di Muro 1.76.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, al fine di consentire lo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.

Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'esame delle proposte emendative riprenderà a partire dall'emendamento Iezzi 1.22.

Avverte, altresì, che l'esame del provvedimento proseguirà fino alle 15.40, al fine di consentire l'esame del successivo punto all'ordine del giorno e lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione in tempo utile per la ripresa delle votazioni in Assemblea.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva preliminarmente come sia inopportuno che la discussione delle proposte emendative avvenga, come nel caso di specie, quando è trascorso un considerevole lasso di tempo dalla loro presentazione.

Passando la merito del provvedimento, osserva come, in linea di principio, nessuno possa dichiararsi contrario all'istituzione di una Commissione per i diritti umani, ma rileva come occorra valutare attentamente la composizione e i compiti dell'organismo che si propone di istituire con il provvedimento in esame.

Rileva, in primo luogo, come i criteri per l'individuazione dei cinque membri dell'istituenda Commissione siano vaghi e generici, facendosi riferimento a requisiti non ben precisati quali l'indiscussa moralità, la riconosciuta indipendenza e l'esperienza professionale nel campo della promozione e protezione dei diritti umani. Esprime pertanto preoccupazione per il fatto che tali criteri possano consentire la nomina a membri della Commissione di esponenti delle ONG, dichiarandosi in particolare molto perplesso circa la previsione per cui l'esperienza professionale può essere stata maturata in Italia e all'estero, chiedendosi se tale specifica previsione debba essere interpretata nel senso che possono essere chiamati a far parte della Commissione anche cittadini stranieri.

Esprime, inoltre, preoccupazione per le previsioni circa i compiti attribuiti alla

Commissione, che si configurerebbe come un organo di derivazione politica, in quanto nominato dal Parlamento, e che, ciò nonostante, sarebbe abilitata a ricevere segnalazioni e a procedere ad attività ispettive e di indagine, sostituendosi all'autorità giudiziaria, anche in luoghi di lavoro o addirittura presso commissariati di polizia, in puro stile sovietico, sulla base di segnalazioni che ben potrebbero essere strumentali o mosse da intenti politici.

Assicura peraltro la disponibilità del suo gruppo al confronto qualora, in luogo dell'istituzione di un nuovo organismo e dell'attribuzione al medesimo di compiti così invasivi, si optasse per un intervento più circoscritto, utilizzando organismi già esistenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in relazione a talune considerazioni svolte dal deputato Iezzi, osserva come il nuovo testo unificato in esame, all'articolo 2, comma 4, preveda che, per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i componenti della Commissione siano nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.

Evidenzia quindi come tale disposizione sia stata introdotta proprio per offrire la massima garanzia circa l'imparzialità e l'indipendenza dei componenti di tale organismo, ritenendo dunque non sia ipotizzabile una composizione della Commissione faziosa o ostile a taluni schieramenti politici.

Osserva, inoltre, come la Commissione sia chiamata a raccogliere eventuali segnalazioni presentate in relazione a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti fondamentali, alle quali potrebbe darvi seguito solo dopo attenta valutazione, svolta con imparzialità e nel pieno rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, alla quale non intende certo sostituirsi, e solo al fine di fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone coinvolte.

Dichiara, in conclusione, la sua piena disponibilità a confrontarsi nel merito, pur-

ché l'intenzione dei gruppi, in particolare del gruppo della Lega, non sia quella di ostacolare con comportamenti ostruzionistici l'iter di esame, com'è stato finora, ma di affrontare seriamente le questioni in gioco, eventualmente segnalando una serie di emendamenti da approfondire, anche nell'ambito di una sede informale, quale un Comitato ristretto, in vista di un miglioramento effettivo del testo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che le osservazioni appena svolte dal Presidente e relatore siano particolarmente importanti, auspicando vi sia una piena corrispondenza tra quanto testé detto e quanto sarà poi previsto nel testo del provvedimento, in relazione alle finalità che tale Commissione nazionale dovrebbe perseguire.

Laura BOLDRINI (PD), nel richiamare l'attività svolta dal Comitato permanente sui diritti umani nel mondo, di cui è presidente, fa notare che i diversi i soggetti ascoltati in quel contesto parlamentare, sia rappresentanti delle istituzioni europee sia delle Nazioni unite, hanno avuto modo di sottolineare l'anomalia rappresentata dalla mancanza nel nostro Paese di un organismo indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

In risposta alle considerazioni svolte in ordine ad una presunta sovrapposizione tra le funzioni di tale organismo e quelle di altri già operanti, fa notare come molto degli organismi citati, ad esempio il richiamato UNAR, siano privi dei requisiti di imparzialità e terzietà. Fa quindi notare come l'istituzione della Commissione nazionale miri a dare attuazione alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite n. 48/134 del 1993, votata dall'Italia, in materia di contrasto alle discriminazioni.

Dopo aver fatto notare che soltanto Cipro e Italia non hanno ancora provveduto all'istituzione di tale organismo, ritiene che questo non faccia di certo onore al nostro Paese. Sottolinea quindi come il testo base in esame garantisca la massima imparzialità e professionalità dei componenti di tale

organismo, auspicando che il gruppo della Lega si concentri sul merito delle questioni e abbandoni il proprio comportamento ostruzionistico.

Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che un conto sia istituire una commissione nazionale volta effettivamente alla promozione e alla protezione dei diritti umani fondamentali, alla quale il suo gruppo sarebbe di certo favorevole, un altro sia prevedere un organismo infarcito di ideologia, come quello contemplato dal testo in esame.

Ritiene infatti che quanto previsto dal testo base non corrisponda in pieno a quanto richiesto dalla risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, la quale, ad esempio, non fa alcuna menzione al contrasto alle discriminazioni, come invece richiamato nel titolo stesso del provvedimento in oggetto. Rileva, peraltro, come gli altri Paesi europei hanno previsto l'istituzione di organismi ben diversi da quello che si intende ora istituire tale testo.

Evidenzia inoltre l'esigenza di evitare la sovrapposizione con altri organismi che già intervengono in tale ambito, esprimendo poi forti perplessità sulla composizione di tale Commissione nazionale, della quale potrebbero far parte soggetti delle ONG graditi a certi schieramenti politici, peraltro senza alcuna rappresentanza parlamentare, come previsto invece dalla citata risoluzione dell'ONU.

Ritiene infine che i poteri di indagine attribuiti a tale organismo siano eccessivi, con il rischio di ingerenze nelle attività della magistratura.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ritiene che le osservazioni svolte dalla deputata Bordonali siano significative, in quanto testimoniano un segnale di apertura al dialogo. Ribadisce quindi la sua massima disponibilità a confrontarsi nel merito, facendo notare come, qualora vi sia la volontà di avviare tale confronto, eventualmente concentrandosi su specifiche proposte di modifica al testo ritenute più rispondenti al contenuto della risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e agli impegni assunti a

livello internazionale, si potrebbe ipotizzare di svolgere tale interlocuzione tra i gruppi anche in una sede più informale, in vista di ad una conclusione condivisa e positiva dell'*iter*.

Chiede dunque al gruppo della Lega se vi sia la disponibilità ad un serio confronto sul merito delle questioni in gioco.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel far presente che la proposta del Presidente sarà oggetto di un'attenta riflessione da parte del suo gruppo, auspica tuttavia, che tale proposta non sia stata formulata per forzare in qualche modo le decisioni del gruppo della Lega. Ritiene infatti paradossale che la presidenza consideri la rispondenza del testo base al contenuto della risoluzione n. 48/134 del 1993 dipendente esclusivamente dalle scelte del gruppo della Lega, così implicitamente ammettendo le lacune gravi del testo base. Osserva infatti come sarebbe spettato al Presidente e relatore formulare un testo base che fosse già aderente agli impegni assunti a livello internazionale.

In tale contesto fa notare come un conto sia istituire una Commissione nazionale per la protezione dei diritti umani, un altro sia istituire una commissione « di tipo sovietico », con poteri di indagine e di intervento estremamente ampi, alla quale chiunque potrebbe rivolgersi per segnalare qualsiasi tipo di discriminazione, con il rischio di invadere le competenze della magistratura. Ritiene quindi che i gruppi che sostengono il provvedimento dovrebbero ammettere con trasparenza le finalità che essi intendono perseguire.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sottolinea come il fatto di aver più volte manifestato la sua volontà di confrontarsi nel merito delle questioni, in vista di un miglioramento del testo, in uno spirito di collaborazione tra i gruppi, non possa essere interpretato strumentalmente come implicita ammissione di una mancanza di aderenza del testo in esame agli impegni assunti a livello internazionale.

Ritiene quindi che le modalità di prosecuzione dell'*iter* potranno essere definite

in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Laura BOLDRINI (PD), richiamando testualmente il contenuto della risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, evidenzia come il compito della Commissione nazionale in oggetto sia quello di evidenziare alle autorità preposte eventuali situazioni di discriminazione, raccomandando ad esse il perseguimento delle politiche necessarie per rimuoverle.

Laura RAVETTO (LEGA), ricollegandosi a quanto testé affermato dalla deputata Boldrini, evidenzia come i compiti previsti dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite siano ben diversi da quelli contemplati dal testo in esame, che prevede, invece, poteri di indagine e sanzionatori sproporzionati.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ritiene che dal dibattito odierno siano emersi elementi importanti, che potrebbero indicare una maggiore disponibilità dei gruppi ad un confronto nel merito, potendosi in ciò cogliere un enorme passo avanti nell'ottica di una conclusione positiva dell'*iter*.

Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come il suo gruppo non abbia alcun pregiudizio rispetto alla tematica dei diritti umani, facendo notare, tuttavia, come il testo in esame vada in una direzione diversa da quanto prospettato dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Osserva infatti come il testo preveda l'istituzione di un organismo dai connotati politici – titolare di poteri indagine eccessivi – che potrebbe essere attivato da chiunque, anche in relazione all'erogazione di servizi pubblici da parte della PA, con il rischio di determinarne una temporanea interruzione a scapito della collettività.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della

Commissione sarà possibile definire le modalità di prosecuzione dell'*iter* più adeguate a garantire lo svolgimento di tali necessari approfondimenti di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede al relatore se ritenga di poter formulare una proposta ai fini dell'adozione testo base.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), *relatore*, presenta una proposta di testo unificato da adottare come testo base (*vedi allegato 3*).

Osserva come tale proposta, elaborata insieme ai presentatori delle proposte di legge in esame, costituisca un ragionevole compendio delle proposte di legge, intervenendo sulla disciplina di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sulle modalità della gestione commissariale, e mantenendo inalterata la protezione dell'amministrazione locale rispetto al rischio di infiltrazioni mafiose.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ringrazia la Commissione, il Presidente e il relatore per il lavoro svolto.

Rileva quindi come la proposta di testo unificato elaborata sia volta a innovare la disciplina vigente sotto il profilo dell'accertamento dell'effettiva sussistenza di legami con la criminalità organizzata, dell'informazione degli amministratori, i quali at-

tualmente vengono a conoscenza del procedimento solo all'atto dello scioglimento senza alcun contraddittorio, e della limitazione dell'intervento sanzionatorio ai soggetti di cui sia stata valutata la situazione, senza che ciò comporti necessariamente lo scioglimento del consiglio e, dunque, della rappresentanza politica della comunità locale.

Osserva inoltre come la proposta di testo unificato sia volta a impedire che vengano criminalizzate intere comunità e intere regioni, come accaduto in Calabria, dove i continui e ripetuti scioglimenti dei consigli, da un lato non hanno apportato alcun reale contributo al contrasto della criminalità organizzata e, dall'altro, hanno

posto le comunità locali in una posizione di subalternità.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, al fine di consentire un adeguato approfondimento da parte dei commissari della proposta di testo unificato elaborata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvata dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3532, approvata dal Senato, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento;

evidenziato come la dichiarazione di monumento nazionale sia un particolare riconoscimento, accordato all'esito del procedimento amministrativo per la dichiarazione d'interesse culturale, previsto dal diritto vigente, all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

evidenziato come in numerosi casi la dichiarazione di monumento nazionale abbia peraltro avuto luogo mediante legge o atto avente forza di legge (da ultimo, si vedano: la legge 5 luglio 2019, n. 65, recante dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano »; l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, con il quale sono dichiarate monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la legge 9 marzo 2022, n. 20, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servignano);

richiamato l'articolo 9 della Costituzione, a norma del quale la Repubblica « Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione »;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzional-

mente definite, come la disciplina recata dalla proposta di legge sia riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione;

osservato altresì come l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, includa la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni;

richiamato, inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

evidenziato come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, nel richiamare, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbia affermato che tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (all'articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione, ribadendo quindi la coesistenza, rispetto a tali materie, di competenze normative, confermata, peraltro, dal citato articolo 118, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3151, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che, nella materia in questione, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

rilevato inoltre come, più di recente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2011, con riguardo alle attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche, abbia affermato che « la dimensione unitaria dell'interesse perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo

della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano [...] impongono, dunque, che sia il legislatore statale a ridisegnarne il quadro ordinamentale [...] »;

evidenziato, con specifico riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, come assuma rilievo anche la materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede infatti, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito di tale ultima materia;

rilevato altresì come la proposta di legge si correli direttamente all'articolo 9 della Costituzione, il quale impegna la Repubblica a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, e come essa, aspirando a collocarsi fra gli atti attuativi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, trovi copertura anche nell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che pone quale vincolo alla legislazione statale e regionale il rispetto degli impegni internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE
DA ADOTTARE COME BASE**

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose)

1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 143. – *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti)* – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141 del presente testo unico, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi, riscontrabili nelle finalità e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di specifici atti di gestione o di indirizzo politico-amministrativo, che attestano la sussistenza di collegamenti diretti di carattere organico con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del presente testo unico, ovvero di forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare

un'alterazione sostanziale del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, scelti tra i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 144, comma 1-bis, che non esercitano le proprie funzioni nel territorio della provincia dell'ente, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Il prefetto comunica le risultanze dell'attività svolta dalla commissione di cui al comma 2 al sindaco o al rappre-

sentante legale dell'ente locale, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, ha facoltà di inviare al prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni. Entro i successivi trenta giorni il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione con allegate le risultanze dell'attività della commissione e l'eventuale memoria del sindaco o del rappresentante legale dell'ente locale. Nella relazione si dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale, provinciale o della città metropolitana, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale e si dà riscontro alle eventuali controdeduzioni prodotte dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente locale, dandone comunicazione al sindaco o al rappresentante legale dell'ente. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente un procedimento penale, il prefetto può chiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente comunicato alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli

effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica altresì, in modo specifico, gli amministratori o il personale dell'ente ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e da ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, provvedendo alla sospensione cautelare del dipendente dall'impiego, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del dirigente dal rapporto di diritto pubblico o privato in essere, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. Se a seguito degli accertamenti della commissione di cui al comma 2 si registrano forme di condizionamento di cui al comma 1 che escludono il coinvolgimento del livello di responsabilità politica degli amministratori dell'ente locale, il prefetto può proporre l'attribuzione al Segretario dell'ente o al Direttore generale, laddove previsto, di poteri straordinari, ai sensi del presente testo unico, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati dalla relazione di cui al comma 3. Qualora il Segretario dell'ente o il Direttore generale siano interessati dalla relazione di cui al comma 3 in quanto

emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti di carattere organico degli stessi con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, il prefetto propone la nomina di un commissario straordinario che esercita le funzioni di Segretario dell'ente o di Direttore generale, laddove previsto, con gli stessi poteri straordinari di cui al primo periodo. Il commissario straordinario per le funzioni gestionali e amministrative dell'ente locale è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed esercita le funzioni a esso attribuite per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali e amministrative e provvede ad adottare i necessari provvedimenti di riorganizzazione burocratico-amministrativa finalizzati a contrastare ogni possibile forma di condizionamento di tipo mafioso o simile. Su proposta del prefetto, con decreto del Ministro dell'interno sono altresì attribuiti i poteri straordinari di cui al presente articolo al Segretario dell'ente o al direttore generale, laddove previsto, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di sei mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali o amministrative.

7. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, può chiedere la sostituzione dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, tramite l'utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti.

8. Qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 7, non sia possibile sostituire tutti o parte dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, la commissione straordinaria può ricorrere, per le posizioni lavorative rimanenti, all'istituto del comando tra enti, ai sensi degli articoli 30, comma 2-*sexies*, e 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

9. I lavoratori dipendenti provenienti dalle liste di mobilità o da graduatorie vigenti ai sensi del comma 7, ovvero comandati da altre amministrazioni ai sensi del comma 8, ricevono un incentivo economico pari al 10 per cento della retribuzione complessiva, per la sola durata della sospensione cautelare di cui al comma 5.

10. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

11. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. La relazione e il decreto sono resi pubblici nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno.

12. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

13. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

14. Il decreto di scioglimento ha effetto per un periodo di dodici mesi, prorogabile motivatamente fino al massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

15. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

16. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, previo contraddittorio da svolgersi nel termine massimo di dieci giorni dall'avvio del procedimento, sospende i titolari degli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 14 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

17. Si fa comunque luogo allo scioglimento degli organi, ai sensi del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141. Gli accertamenti in ordine alle condotte degli amministratori e del personale dell'ente, ai sensi del presente articolo, non sono in alcun modo preclusi dallo scioglimento dell'ente per motivi diversi da quelli di cui al medesimo articolo ».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)

1. Dopo l'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. — *(Durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)* — 1. Nei casi previsti dagli articoli 141, comma 1, lettera a), e 143, l'impugnazione giurisdizionale del decreto di scioglimento sospende il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio.

2. Nel caso di annullamento del decreto di scioglimento, il periodo compreso fra la pubblicazione del medesimo e la reintegra-

zione degli organi elettivi non si computa ai fini del termine della consiliatura ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio)

1. All'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Presso il Ministero dell'interno è costituito uno speciale elenco a cui possono accedere, per titoli, funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, tra i quali sono scelti i commissari componenti delle commissioni di indagine, dei comitati di sostegno e monitoraggio e i tre componenti delle commissioni straordinarie. In caso di insufficienza numerica dei soggetti iscritti nell'elenco medesimo i commissari sono scelti tra i funzionari della carriera prefettizia non iscritti nell'elenco. L'elenco è trasmesso, anche in caso di aggiornamento, alle Camere.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità, i criteri e i requisiti per la costituzione dell'elenco di cui al comma 1-bis.

1-quater. I membri della commissione straordinaria devono dedicarsi in via esclusiva alle funzioni loro assegnate e almeno uno, anche a turno, deve assicurare la propria presenza presso la sede dell'ente locale durante il normale orario lavorativo e la sua reperibilità, in caso di urgenza, fuori di tale orario »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica, per i sei mesi

successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti ».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 144-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consiglio dei cittadini)

1. Dopo l'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 144-bis. — *(Organi di rappresentanza)* — 1. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata l'istituzione di un organo di rappresentanza dei cittadini e del mondo dell'associazionismo, che coadiuva la commissione straordinaria di cui all'articolo 144 per tutto il periodo di commissariamento. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce criteri e modalità di nomina dei componenti di tali organi e ne definisce i compiti e il funzionamento ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incentivi in caso di scioglimento di enti locali)

1. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere

determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche e le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.

4-ter. Agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 le regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.

4-quater. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordi-

naria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero della società Consip Spa.

4-quinquies. I contratti stipulati dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma *4-quater* sono nulli. ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Aniasi, presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, di Mauro Proietti Mancini, professore di diritto europeo dell'immigrazione presso l'Università degli Studi di Siena, e di Alberto De Bernardi, già professore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano recanti norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti	36
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva

(UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Atto n. 374.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2022.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo ha acconsentito ad attendere il parere parlamentare fino al 26 maggio prossimo e che il relatore, onorevole Bazoli, nella giornata di ieri ha fatto pervenire, per le vie brevi, una proposta di parere che è

stata inviata a tutti i membri della Commissione.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, evidenzia preliminarmente come la proposta di parere contenga nella parte premissiva l'auspicio di una interlocuzione sempre più tempestiva ed efficace, anche in via preventiva, con le commissioni di esperti designate dal Ministero della giustizia e gli uffici legislativi, in un campo di così rilevante interesse pubblico. Ritiene infatti che tale tipo di interlocuzione, da avviare anche con i gruppi parlamentari, in questa circostanza avrebbe dovuto essere più accurata. Rammentando che il codice della crisi d'impresa è stato approvato nella scorsa legislatura sulla base di una legge delega adottata dal Parlamento dopo una lunga istruttoria, sottolinea come il combinato disposto delle disposizioni dei decreti legge approvati la scorsa estate, che hanno modificato tale codice, e dei principi della direttiva europea oggetto dello schema in esame, che impattano notevolmente sul medesimo, rischi di mettere a repentaglio l'organicità di una riforma che aveva l'ambizione di riscrivere una legge, quella fallimentare, molto vecchia. Sottolinea inoltre come i gruppi parlamentari abbiano il diritto di intervenire su una materia come quella in esame che impatta considerevolmente sulla vita economica del Paese. Fa presente quindi che nella giornata odierna i gruppi di Forza Italia e della Lega gli hanno trasmesso alcune osservazioni sul provvedimento. Rileva che alcune di esse erano già state da lui valutate a seguito dei rilievi emersi nel corso del seppur breve ciclo di audizioni svolto e altre sono state attentamente considerate ai fini della predisposizione della proposta di parere al pari dei contributi pervenuti da parte di altri gruppi parlamentari. Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO (FDI) rammenta in primo luogo che il gruppo di Fratelli d'Italia ha già espresso le proprie riserve in sede di esame del decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14, alla cui approvazione non ha contribuito, ritenendo che si trattasse di una riforma più nominale che sostanziale e che si fosse persa l'occasione di modificare in maniera efficace e aderente alla realtà la materia della crisi di impresa. Fa presente inoltre come, successivamente all'approvazione del citato decreto legislativo, la situazione delle imprese e delle attività produttive del Paese sia molto cambiata, in seguito alla pandemia da COVID-19 e alla conseguente crisi economica, alla guerra e all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Dichiarando quindi di condividere l'osservazione di carattere generale illustrata dal relatore, relativa all'esigenza di una più stretta interlocuzione tra Parlamento e Governo su una materia così delicata e di grande impatto sui settori produttivi. Ciò premesso, nel merito il gruppo di Fratelli d'Italia non ritiene condivisibile l'attuale assetto della disciplina della crisi d'impresa, che non difende in maniera efficace il nostro sistema produttivo. Nel ritenere che vi siano tuttora diverse disposizioni carenti, sulle quali si augura si possa intervenire in occasioni successive, sottolinea inoltre la necessità che l'Unione europea, sia nell'ambito della strategia di ripresa e resilienza sia nell'approccio più generale al sistema produttivo europeo, si ponga il problema di difendere gli *asset* strategici, evitando di normare in maniera completamente slegata dalle realtà dei singoli Stati membri. In conclusione, preannuncia che Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione della proposta di parere, auspicando per il futuro un'interlocuzione effettiva con il Governo, al fine di affrontare con maggiore efficacia temi così importanti come quelli in esame.

Anna Rita TATEO (LEGA) ringrazia in primo luogo il relatore per aver accolto alcune delle osservazioni sottoposte alla sua attenzione dal gruppo della Lega, con particolare riguardo a quella relativa all'introduzione nello schema di decreto di una previsione che consenta al debitore di riproporre l'istanza relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore. Rileva

tuttavia l'opportunità di modificare l'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere, sopprimendo la previsione secondo cui i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio. Ritiene infatti che l'esperto dovrebbe essere libero di scegliere i professionisti di cui intenda avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza essere condizionato dalle valutazioni delle associazioni di categoria, evidenziando inoltre il rischio che una simile previsione finisca per restringere la platea dei soggetti designabili.

Franco VAZIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di valutare la richiesta avanzata dalla collega Tateo.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, in esito alle interlocuzioni intervenute con il rappresentante del Governo, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*), integrando l'osservazione relativa alla lettera *d*) nel

senso di prevedere che i soggetti siano scelti prevalentemente fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata del relatore.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 maggio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Aniasi, presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, di Mauro Proietti Mancini, professore di diritto europeo dell'immigrazione presso l'Università degli Studi di Siena, e di Alberto De Bernardi, già professore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano recanti norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Atto n. 374).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (AG 374);

preso atto che:

il provvedimento è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la direttiva 2019/1023;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2019/1023/UE introduce innovazioni e modifiche, anche significative, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contenente il nuovo codice della crisi di impresa (CCII), elaborato sulla base della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, finalizzata a riformare in modo organico e sistematico l'attuale legge fallimentare;

le modifiche previste dallo schema di decreto seguono quelle già adottate con il c.d. « decreto correttivo » del codice della

crisi (decreto legislativo n. 147 del 2020) e non solo correggono ulteriormente le norme del codice, ma introducono nuovi istituti che si aggiungono o si sostituiscono integralmente a quelli ivi previsti e disciplinati, integrando, tra l'altro, nel codice la normativa di cui ai sopravvenuti decreti legge nn. 118 e 152 del 2021;

questo succedersi di interventi, in un arco di tempo limitato, produce una stratificazione normativa che, inevitabilmente, rischia di produrre incertezza e disorientamento tra gli operatori del settore, incidendo sullo sforzo di riforma organica e sistematica perseguita con il nuovo codice della crisi;

auspica dunque una interlocuzione sempre più tempestiva ed efficace, anche in via preventiva, con le commissioni di esperti designate dal Ministero della giustizia e gli uffici legislativi, in un campo di così rilevante interesse pubblico;

considerato che:

l'articolo 3, comma 4, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto, prevede che costituisca segnale di allarme l'esistenza di esposizioni scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5 per cento del totale delle esposizioni;

al fine di evitare criticità per le imprese e in conformità con quanto previ-

sto dalla *Nuova Definizione di Default Bancario* introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2021, dall'articolo 178 del regolamento UE n. 575/2013, andrebbe valutato di portare da sessanta a novanta giorni il limite previsto dalla norma e di fare riferimento agli affidamenti accordati e non a quelli ottenuti;

l'articolo 8 del codice, come modificato dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, chiarisce che le misure protettive – la cui durata massima resta stabilita in 12 mesi in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 8, della Direttiva – inclusi eventuali proroghe e rinnovi, possono essere adottate solo fino all'omologazione del quadro di ristrutturazione o all'apertura della procedura di insolvenza, ma non specifica se nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

pertanto, andrebbe valutato di precisare che nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione, che la direttiva impone non superiore a 12 mesi complessivi, vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

l'articolo 12, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, precisa che alla composizione negoziata della crisi non si applica l'articolo 38 del codice, che impone al pubblico ministero di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza, introducendo però un'eccezione poco coerente con le previsioni generali del codice, soprattutto rispetto alle altre « parentesi giurisdizionali » che si aprono nell'ambito del procedimento di insolvenza;

pertanto, andrebbe valutato di fare salva la possibilità di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, CCII;

l'articolo 16, comma 2, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, relativo ai requisiti di indipendenza e ai doveri dell'esperto e delle parti nella composizione negoziata, prevede che l'esperto possa avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti prevalentemente fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

l'articolo 18, comma 5, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi, prevede che i creditori nei cui confronti operano tali misure non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di richiesta delle medesime misure, ma non chiarisce se la norma si riferisca solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa;

andrebbe, di conseguenza, valutato di precisare che la norma si riferisce solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa e se sia opportuno ancorare tale misura a una richiesta specifica dell'imprenditore;

l'articolo 23, comma 1, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, nel disciplinare le diverse possibilità di definizione della procedura a conclusione delle trattative, pre-

vede la possibilità di conclusione di un accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, specifica che tale accordo produce gli stessi effetti del piano di risanamento (esclusione di revocatoria e del reato di bancarotta, ai sensi degli articoli 166, comma 3, lettera *d*), e 324), senza però chiarire se sia necessaria l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166, comma 3, lettera *d*), del codice;

andrebbe valutato di chiarire che, nei casi di accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, non occorre l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166 comma 3, lettera *d*), CCII;

L'articolo 25-*octies* del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, relativo alla segnalazione dell'organo di controllo (riproduttivo del contenuto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 118 del 2021), affidando all'organo di controllo societario il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina di un esperto per l'avvio della composizione negoziata della crisi, in combinazione con il venir meno degli « indicatori della crisi », originariamente previsti dall'articolo 13 del codice, rende molto incerta la responsabilità degli organi di controllo, soprattutto in riferimento al momento in cui si sarebbero dovuti attivare, non essendovi più una demarcazione oggettiva e verificabile del superamento di indicatori oggettivi;

quindi, andrebbe valutata l'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;

L'articolo 25-*novies* del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, disciplinando i casi in cui i creditori pubblici qualificati sono tenuti ad effettuare una segnalazione nei confronti dell'imprenditore e, ove esistente, dell'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a differenza delle previsioni originarie delle misure di allerta, individua

importi eccessivamente bassi per l'attivazione dell'obbligo di segnalazione;

pertanto, andrebbe valutato di innalzare e opportunamente calibrare in funzione della dimensione dell'impresa gli importi previsti per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;

L'articolo 64-*bis*, introdotto dall'articolo 16 dello schema di decreto, prevede il piano di ristrutturazione omologato (PRO), con il quale il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

la domanda con riserva di un PRO consente di posticipare la presentazione della proposta e del piano, facilitando uno uso distorto del meccanismo come accaduto in passato con i cd. concordati in bianco, e consente una maggiore facilità nella conferma delle misure protettive da parte del tribunale e una automatica prededucibilità dei crediti sorti in costanza di procedura;

in tal modo si rischia di disincentivare il ricorso alla composizione negoziata, che è un istituto già in difficoltà;

pertanto andrebbe valutato se al PRO si possa ricorrere solo dopo avere esperito la composizione negoziata o se sia più opportuno non introdurre un nuovo istituto e rafforzare semplicemente gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;

il richiamato articolo 64-*bis*, al comma 8, prevede – attraverso il richiamo all'articolo 107, comma 4, del codice – termini di decadenza molto brevi per i creditori dissenzienti per proporre opposizione;

andrebbe valutata l'opportunità di termini più lunghi tenuto conto delle gravi conseguenze di tale decadenza, che può comportare per i creditori concorsuali il venir meno di privilegi e garanzie di cui agli articoli 2740 c.c. e 2741 c.c.;

l'articolo 84, in materia di finalità del concordato preventivo e tipologie di piano, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, dello schema di decreto legislativo, disciplina il caso in cui il piano di concordato contenga l'offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, avente a oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o più rami di azienda, prevedendo in tal caso che il commissario giudiziale verifica l'assenza di soluzioni alternative migliori sul mercato e assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;

l'articolo 91 del codice della crisi di impresa contempla un'analogia fattispecie, quale quella delle offerte concorrenti, in virtù della quale, quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. In caso di manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva;

andrebbe quindi valutato di ribadire anche all'articolo 84 il principio dell'adozione di procedure competitive;

l'articolo 86, come modificato dall'articolo 19, comma 4, prevede una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale, eliminando la specifica che la moratoria non possa essere superiore a due anni dall'omologazione;

andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare tale limite temporale;

l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede, ai commi 9-*quater* e 9-*quinqües*, l'obbligatorietà del deposito telematico dei rapporti riepilogativi finali da parte del curatore fallimentare

e dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente nel codice della crisi di impresa i richiamati obblighi di deposito dei rapporti riepilogativi, in attuazione dei principi di efficienza delle procedure e di efficace vigilanza dei professionisti, previsti dalla direttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo, 3 comma 4, lettera *c)*, del codice, come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di portare da sessanta a novanta giorni il limite previsto dalla norma e di fare riferimento agli affidamenti accordati e non a quelli ottenuti;

b) all'articolo 8 del codice, come modificato dall'articolo 4 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare che nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione, che la direttiva impone non superiore a 12 mesi complessivi, vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

c) all'articolo 12, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di fare salva la possibilità di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, CCII;

d) all'articolo 16, comma 2, del Codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria

maggiormente rappresentative sul territorio;

e) all'articolo 18, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, e all'articolo 55, comma 3, del codice, come introdotto dall'articolo 13 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il debitore può riproporre l'istanza relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore medesimo;

f) all'articolo 18, comma 5, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità se precisare che la norma si riferisce solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa e se sia opportuno ancorare tale misura a una richiesta specifica dell'imprenditore;

g) all'articolo 23, comma 1, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, nei casi di accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, non occorre l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166, comma 3, lettera d), CCII;

h) all'articolo 25-*octies* del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;

i) all'articolo 25-*novies* del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di

decreto, valuti il Governo l'opportunità di innalzare e opportunamente calibrare in funzione della dimensione dell'impresa gli importi previsti per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;

j) all'articolo 64-*bis*, introdotto dall'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'effettiva opportunità del nuovo istituto introdotto, verificando se non sia il caso o di rafforzare gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo o comunque di ricorrere al PRO solo dopo avere esperito la composizione negoziata;

k) al medesimo articolo 64-*bis*, introdotto dall'articolo 16, al comma 8, valuti il Governo l'opportunità di termini di decadenza più lunghi per proporre opposizione;

l) all'articolo 84, comma 9, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente l'apertura della procedura competitiva;

m) all'articolo 86, come modificato dall'articolo 19, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare il limite massimo dei due anni per la moratoria dei creditori privilegiati ivi contemplata;

n) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel codice della crisi di impresa le disposizioni ora previste all'articolo 16-*bis*, commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di obbligatorietà del deposito telematico dei rapporti riepilogativi finali da parte del curatore fallimentare e dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Atto n. 374).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (AG 374);

preso atto che:

il provvedimento è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la direttiva 2019/1023;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2019/1023/UE introduce innovazioni e modifiche, anche significative, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contenente il nuovo codice della crisi di impresa (CCII), elaborato sulla base della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, finalizzata a riformare in modo organico e sistematico l'attuale legge fallimentare;

le modifiche previste dallo schema di decreto seguono quelle già adottate con il c.d. « decreto correttivo » del codice della

crisi (decreto legislativo n. 147 del 2020) e non solo correggono ulteriormente le norme del codice, ma introducono nuovi istituti che si aggiungono o si sostituiscono integralmente a quelli ivi previsti e disciplinati, integrando, tra l'altro, nel codice la normativa di cui ai sopravvenuti decreti legge nn. 118 e 152 del 2021;

questo succedersi di interventi, in un arco di tempo limitato, produce una stratificazione normativa che, inevitabilmente, rischia di produrre incertezza e disorientamento tra gli operatori del settore, incidendo sullo sforzo di riforma organica e sistematica perseguita con il nuovo codice della crisi;

auspica dunque una interlocuzione sempre più tempestiva ed efficace, anche in via preventiva, con le commissioni di esperti designate dal Ministero della Giustizia e gli uffici legislativi, in un campo di così rilevante interesse pubblico;

considerato che:

l'articolo 3, comma 4, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto, prevede che costituisca segnale di allarme l'esistenza di esposizioni scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5 per cento del totale delle esposizioni;

al fine di evitare criticità per le imprese e in conformità con quanto previ-

sto dalla *Nuova Definizione di Default Bancario* introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2021, dall'articolo 178 del regolamento UE n. 575/2013, andrebbe valutato di portare da sessanta a novanta giorni il limite previsto dalla norma e di fare riferimento agli affidamenti accordati e non a quelli ottenuti;

L'articolo 8 del codice, come modificato dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, chiarisce che le misure protettive – la cui durata massima resta stabilita in 12 mesi in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 8, della Direttiva – inclusi eventuali proroghe e rinnovi, possono essere adottate solo fino all'omologazione del quadro di ristrutturazione o all'apertura della procedura di insolvenza, ma non specifica se nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

pertanto, andrebbe valutato di precisare che nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione, che la direttiva impone non superiore a 12 mesi complessivi, vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

L'articolo 12, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, precisa che alla composizione negoziata della crisi non si applica l'articolo 38 del codice, che impone al pubblico ministero di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza, introducendo però un'eccezione poco coerente con le previsioni generali del codice, soprattutto rispetto alle altre « parentesi giurisdizionali » che si aprono nell'ambito del procedimento di insolvenza;

pertanto, andrebbe valutato di fare salva la possibilità di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, CCII;

L'articolo 16, comma 2, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, relativo ai requisiti di indipendenza e ai doveri dell'esperto e delle parti nella composizione negoziata, prevede che l'esperto possa avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti prevalentemente fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

L'articolo 18, comma 5, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi, prevede che i creditori nei cui confronti operano tali misure non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di richiesta delle medesime misure, ma non chiarisce se la norma si riferisca solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa;

andrebbe, di conseguenza, valutato di precisare che la norma si riferisce solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa e se sia opportuno ancorare tale misura a una richiesta specifica dell'imprenditore;

L'articolo 23, comma 1, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, nel disciplinare le diverse possibilità di definizione della procedura a conclusione delle trattative, pre-

vede la possibilità di conclusione di un accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, specifica che tale accordo produce gli stessi effetti del piano di risanamento (esclusione di revocatoria e del reato di bancarotta, ai sensi degli articoli 166, comma 3, lettera *d*), e 324), senza però chiarire se sia necessaria l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166, comma 3, lettera *d*), del codice;

andrebbe valutato di chiarire che, nei casi di accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, non occorre l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166 comma 3, lettera *d*), CCII;

L'articolo 25-*octies* del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, relativo alla segnalazione dell'organo di controllo (riproduttivo del contenuto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 118 del 2021), affidando all'organo di controllo societario il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina di un esperto per l'avvio della composizione negoziata della crisi, in combinazione con il venir meno degli « indicatori della crisi », originariamente previsti dall'articolo 13 del codice, rende molto incerta la responsabilità degli organi di controllo, soprattutto in riferimento al momento in cui si sarebbero dovuti attivare, non essendovi più una demarcazione oggettiva e verificabile del superamento di indicatori oggettivi;

quindi, andrebbe valutata l'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;

L'articolo 25-*novies* del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, disciplinando i casi in cui i creditori pubblici qualificati sono tenuti ad effettuare una segnalazione nei confronti dell'imprenditore e, ove esistente, dell'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a differenza delle previsioni originarie delle misure di allerta, individua

importi eccessivamente bassi per l'attivazione dell'obbligo di segnalazione;

pertanto, andrebbe valutato di innalzare e opportunamente calibrare in funzione della dimensione dell'impresa gli importi previsti per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;

L'articolo 64-*bis*, introdotto dall'articolo 16 dello schema di decreto, prevede il piano di ristrutturazione omologato (PRO), con il quale il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

la domanda con riserva di un PRO consente di posticipare la presentazione della proposta e del piano, facilitando uno uso distorto del meccanismo come accaduto in passato con i cd. concordati in bianco, e consente una maggiore facilità nella conferma delle misure protettive da parte del tribunale e una automatica prededucibilità dei crediti sorti in costanza di procedura;

in tal modo si rischia di disincentivare il ricorso alla composizione negoziata, che è un istituto già in difficoltà;

pertanto andrebbe valutato se al PRO si possa ricorrere solo dopo avere esperito la composizione negoziata o se sia più opportuno non introdurre un nuovo istituto e rafforzare semplicemente gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;

il richiamato articolo 64-*bis*, al comma 8, prevede – attraverso il richiamo all'articolo 107, comma 4, del codice – termini di decadenza molto brevi per i creditori dissenzienti per proporre opposizione;

andrebbe valutata l'opportunità di termini più lunghi tenuto conto delle gravi conseguenze di tale decadenza, che può comportare per i creditori concorsuali il venir meno di privilegi e garanzie di cui agli articoli 2740 c.c. e 2741 c.c.;

l'articolo 84, in materia di finalità del concordato preventivo e tipologie di piano, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, dello schema di decreto legislativo, disciplina il caso in cui il piano di concordato contenga l'offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, avente a oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o più rami di azienda, prevedendo in tal caso che il commissario giudiziale verifica l'assenza di soluzioni alternative migliori sul mercato e assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;

l'articolo 91 del codice della crisi di impresa contempla un'analogia fattispecie, quale quella delle offerte concorrenti, in virtù della quale, quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. In caso di manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva;

andrebbe quindi valutato di ribadire anche all'articolo 84 il principio dell'adozione di procedure competitive;

l'articolo 86, come modificato dall'articolo 19, comma 4, prevede una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale, eliminando la specifica che la moratoria non possa essere superiore a due anni dall'omologazione;

andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare tale limite temporale;

l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede, ai commi 9-*quater* e 9-*quinqüies*, l'obbligatorietà del deposito telematico dei rapporti riepilogativi finali da parte del curatore fallimentare

e dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente nel codice della crisi di impresa i richiamati obblighi di deposito dei rapporti riepilogativi, in attuazione dei principi di efficienza delle procedure e di efficace vigilanza dei professionisti, previsti dalla direttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo, 3 comma 4, lettera *c)*, del codice, come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di portare da sessanta a novanta giorni il limite previsto dalla norma e di fare riferimento agli affidamenti accordati e non a quelli ottenuti;

b) all'articolo 8 del codice, come modificato dall'articolo 4 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare che nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione, che la direttiva impone non superiore a 12 mesi complessivi, vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

c) all'articolo 12, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di fare salva la possibilità di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, CCII;

d) all'articolo 16, comma 2, del Codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti prevalentemente fra quelli indicati dalle rispettive associa-

zioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

e) all'articolo 18, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, e all'articolo 55, comma 3, del codice, come introdotto dall'articolo 13 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il debitore può riproporre l'istanza relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore medesimo;

f) all'articolo 18, comma 5, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità se precisare che la norma si riferisce solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa e se sia opportuno ancorare tale misura a una richiesta specifica dell'imprenditore;

g) all'articolo 23, comma 1, lettera *c)*, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, nei casi di accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, non occorre l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166, comma 3, lettera *d)*, CCII;

h) all'articolo 25-*octies* del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;

i) all'articolo 25-*novies* del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di

decreto, valuti il Governo l'opportunità di innalzare e opportunamente calibrare in funzione della dimensione dell'impresa gli importi previsti per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;

j) all'articolo 64-*bis*, introdotto dall'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'effettiva opportunità del nuovo istituto introdotto, verificando se non sia il caso o di rafforzare gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo o comunque di ricorrere al PRO solo dopo avere esperito la composizione negoziata;

k) al medesimo articolo 64-*bis*, introdotto dall'articolo 16, al comma 8, valuti il Governo l'opportunità di termini di decadenza più lunghi per proporre opposizione;

l) all'articolo 84, comma 9, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente l'apertura della procedura competitiva;

m) all'articolo 86, come modificato dall'articolo 19, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare il limite massimo dei due anni per la moratoria dei creditori privilegiati ivi contemplata;

n) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel codice della crisi di impresa le disposizioni ora previste all'articolo 16-*bis*, commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di obbligatorietà del deposito telematico dei rapporti riepilogativi finali da parte del curatore fallimentare e dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, della difensora dei diritti umani Laila Soueif, in relazione alla vicenda di Alaa Abd-el Fattah, attivista e *blogger* egiziano in detenzione e in sciopero della fame (*Svolgimento e conclusione*) 47

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Commissione Affari esteri del *Bundestag*, On. Michael Roth, sull'evoluzione del quadro geopolitico europeo e globale alla luce del conflitto russo-ucraino 48

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, della difensora dei diritti umani Laila Soueif, in relazione alla vicenda di Alaa Abd-el Fattah, attivista e *blogger* egiziano in detenzione e in sciopero della fame.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della

Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Laila SOUEIF, *difensora dei diritti umani in Egitto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Laura BOLDRINI (PD), *presidente*, a più riprese.

Laila SOUEIF, *difensora dei diritti umani in Egitto*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 maggio 2022.

Audizione del Presidente della Commissione Affari esteri del Bundestag, On. Michael Roth, sull'evolu-

zione del quadro geopolitico europeo e globale alla luce del conflitto russo-ucraino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	49
5-07367 Deidda: Sulle iniziative a favore delle scuole militari e sull'auspicabile graduale aumento dei posti disponibili	49
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	52
5-06331 Deidda: Sulle iniziative da assumere al fine di assicurare l'esercizio del paracadutismo di interesse militare	50
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	53
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 (Esame e rinvio)	50

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-07367 Deidda: Sulle iniziative a favore delle scuole militari e sull'auspicabile graduale aumento dei posti disponibili.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA (FdI) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che, per un verso, evidenzia l'attenzione del dicastero della difesa nei riguardi delle scuole militari, ma, dall'altro, prospetta di rendere disponibili nei futuri anni scolastici un numero di posti uguale a quello registrato prima della pandemia del Covid-19.

Sarebbe auspicabile, invece, che la Difesa aumentasse l'offerta formativa che proviene dalle scuole militari, istituendo anche sedi secondarie e distaccate in altre regioni, ritenendo particolarmente utile investire nel progetto formativo che tali istituti sono capaci di offrire.

Sottolinea, infatti, come la frequenza delle scuole militari non deve comportare necessariamente un percorso professionale nelle Forze armate e può estendersi ugualmente alla formazione dei giovani ai valori

e agli ideali della Difesa pur operanti nella società civile.

5-06331 Deidda: Sulle iniziative da assumere al fine di assicurare l'esercizio del paracadutismo di interesse militare.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FdI) comprende le difficoltà che il dicastero si trova ad affrontare a causa di una situazione ereditata dai precedenti Governi e lamenta come, in passato, la Difesa si sia dimenticata dei paracadutisti, lasciandoli soli. Manifesta stupore per il fatto che la decisione su un aspetto che riguarda l'ambito militare spetti a un dicastero civile, come quello dei trasporti, e chiede con forza che la Difesa supporti l'associazione nazionale paracadutisti d'Italia, cercando di arrivare a una mediazione, all'interno del Governo, per permettere all'associazione di continuare ad addestrare i giovani al paracadutismo con le tecniche e le procedure militari.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco,

comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 27 giugno 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 giugno 2022.

Roberto ROSSINI (M5S) *relatore*, osserva che lo scopo del programma è di ammodernare le unità di artiglieria dell'Esercito, dotandole di sistemi che consentano l'acquisizione delle necessarie informazioni per un impiego rapido, selettivo, preciso e puntuale delle sorgenti di fuoco indiretto. Attualmente, infatti, l'Esercito italiano dispone di 4 radar controfuoco «*Arthur*» e il loro impiego operativo è principalmente orientato all'individuazione delle sorgenti di fuoco ostili. Sottolinea che il radar controfuoco *Arthur* è entrato in servizio a fine 2013 e permette di individuare le sorgenti di fuoco avversarie, determinando il punto di origine e quello di impatto delle traiettorie. Esso, inoltre, consente alle artiglierie amiche di erogare in tempo reale il fuoco di risposta; schierabile in meno di due minuti, nella versione italiana è montato in uno *shelter* trasportabile su autocarro medio.

Evidenzia, poi, che il programma in esame è volto a potenziare e rinnovare la capacità di ingaggio, sia di precisione che in profondità, dell'artiglieria terrestre, incrementando progressivamente il numero di radar in dotazione all'Esercito. I nuovi radar, oltre a svolgere funzioni di ricerca e identificazione delle sorgenti ostili di fuoco indiretto di varia tipologia, individuandone punto di origine e di impatto delle traiettorie, dovranno anche essere in grado di consentire l'osservazione strumentale del fuoco erogato dalle artiglierie amiche, nonché concorrere allo sviluppo dell'attività

informativa nell'ambito della sorveglianza del campo di intervento. L'introduzione in servizio dei radar ammodernati sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di formazione e dalla contestuale revisione dei programmi addestrativi già in essere per adattarli alle nuove capacità. I nuovi sistemi saranno interoperabili con i sensori già in servizio, oltre che con i sistemi della catena di fuoco dell'artiglieria terrestre.

Rileva, quindi, che l'avvio del programma è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2026. Il costo complessivo stimato ammonta a 156 milioni di euro, di cui 42 milioni relativi alla prima fase del programma, finanziata dagli stanziamenti a valere sui capitoli del settore investimento del Ministero della Difesa, che consentirà l'acquisizione di tre radar, compreso il relativo supporto logistico, nonché eventuali corsi per il personale e gli adeguamenti e potenziamenti infrastrutturali. Con la prima fase verrà, dunque, garantita l'operatività di tre reggimenti di artiglieria dell'Esercito. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni organiche dei rimanenti reggimenti dell'Esercito. Al riguardo, segnala che la scheda illustrativa dello stato maggiore della Difesa precisa che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove fosse necessario superare tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

Quanto ai profili industriali e alle ricadute economiche ed occupazionali, fa presente che la scheda illustrativa segnala che i settori dell'industria nazionale interessati al programma sono prevalentemente quello della meccanica e dell'elettronica radar, con prospettive di un coinvolgimento dell'industria nazionale nello sviluppo di componenti e *software* per l'interoperabilità con altri sistemi in servizio. Pertanto, si prevede che il programma in esame possa contribuire in maniera determinante allo sviluppo tecnologico necessario all'industria nazionale per disporre di un portafoglio in linea con le esigenze di un mercato estremamente competitivo. L'identificazione delle aree geografiche interessate sarà, tuttavia, possibile soltanto a valle delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa. Si stima, infine, una positiva ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interessati al programma e un positivo impatto sulle PMI, potenzialmente distribuite su tutto il territorio nazionale.

Conclude segnalando che il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, a pagina 83, riporta il programma in esame tra quelli maggiori di previsto avvio nel triennio in considerazione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07367 Deidda: Sulle iniziative a favore delle scuole militari e sull'auspicabile graduale aumento dei posti disponibili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, si concorda con l'Onorevole interrogante nell'osservare come le quattro Scuole Militari italiane rappresentino un'indiscussa eccellenza nazionale che, annualmente, forma centinaia di giovani destinati ad integrare i quadri professionali sia nell'ambito militare, sia in quello civile.

In tali Istituti, infatti, all'esito dei necessari iter selettivi, ha luogo un percorso formativo che favorisce, incoraggiandolo, il processo di formazione etico-morale, culturale e fisico degli allievi mediante l'applicazione di un codice di comportamento ispirato alle regole militari, nel quale s'innestano valori e conoscenze fondamentali per lo sviluppo di competenze che saranno spendibili in qualsiasi ambito professionale.

In questo contesto, alla luce dei quesiti formulati, è opportuno evidenziare come il novero dei posti resi disponibili annualmente nell'ambito delle procedure concorsuali per le Scuole Militari venga definito, da ogni singola Forza armata, sulla base delle potenzialità formative e dei vincoli logistici e infrastrutturali che, a quadro normativo e finanziario vigente, caratterizzano ciascuno dei quattro Istituti e che rappresentano limite imprescindibile.

In merito, va osservato come gli effetti dei succitati vincoli si siano inevitabilmente

manifestati in tutta la loro evidenza nell'ultimo biennio, durante il quale il numero complessivo di allievi ammessi alla frequenza è stato soggetto a riduzione a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente necessità di tutelare la salute dei ragazzi ammessi alla frequenza dei corsi, ponendo in essere le misure emanate per ridurre la diffusione del COVID.

Tale *ratio*, conseguentemente, governerà le scelte relative ai bandi di reclutamento anche per le prossime procedure concorsuali; al riguardo, va tuttavia considerato come, una volta superata la citata situazione si possa prospettare un progressivo ritorno ai volumi di reclutamento vigenti precedentemente alla crisi pandemica, sempre tenendo nella debita considerazione eventuali vincoli di natura logistico-infrastrutturale.

Il ripristino della situazione pre-pandemia incontrerebbe, infatti, sia il favore della Difesa, sia quello dei numerosissimi giovani che, ogni anno, concorrono per entrare a far parte degli Istituti militari, a dimostrazione di una qualità formativa di assoluta eccellenza, che rappresenta un valore aggiunto in una fase delicata degli adolescenti e che, a prescindere dalle scelte di vita successive, costituisce un fattore determinante nella preparazione a contesti professionali di altissimo profilo e profondamente stimolanti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06331 Deidda: Sulle iniziative da assumere al fine di assicurare l'esercizio del paracadutismo di interesse militare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto con il presente atto di sindacato ispettivo ritengo sia indispensabile ripercorrere, sia pur brevemente, l'evoluzione normativa in materia di attività aviolancistica e le vicende che hanno interessato i principali referenti del settore.

La disciplina in materia di paracadutismo è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, che attribuisce al Ministro dei trasporti – ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – la definizione, con proprio decreto, dei programmi di addestramento e dell'attività di volo o di lancio necessaria per conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni.

In attuazione delle prescrizioni di cui al decreto in parola, l'allora Ministero dei trasporti ha adottato, con decreto n. 467-T del 1992, il « programma di addestramento per il paracadutismo » che prevedeva, entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, la progressiva eliminazione del paracadute vincolato a calotta emisferica – cosiddetto « paracadute tondo », tipico dei lanci militari e in utilizzo all'Esercito – consentendone tuttavia l'impiego, in deroga, all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia (ANPd'I), in considerazione del fatto che lo svolgimento dell'attività aviolancistica di interesse militare svolta dall'Associazione era effettuata sotto il controllo del Ministero della difesa e disciplinata dalla Circolare n. 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore Esercito.

A seguito dell'istituzione, con decreto legislativo n. 250 del 1997, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), l'Ente assumeva, quale unica autorità dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 687 del Codice della navigazione, le funzioni am-

ministrative e tecniche già attribuite alla Direzione Generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e, conseguentemente, anche la competenza regolatoria in materia di paracadutismo.

Le peculiarità proprie dell'attività svolta dall'ANPd'I, nonché il ruolo del Ministero della difesa rispetto all'attività aviolancistica in questione, sono stati riconosciuti anche dall'ENAC che, nel Regolamento sul « Rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo » approvato il 24 giugno 2013, ha escluso dal proprio ambito di applicazione l'attività aviolancistica d'interesse militare dell'ANPd'I « in quanto svolta sotto il controllo del Ministero difesa »; tale esclusione è stata confermata altresì nell'edizione aggiornata del Regolamento, diramata nel 2015.

Successivamente:

con disposizione n. 30 del 12 luglio 2019, l'ENAC, accogliendo un'istanza dell'Unione Italiana Paracadutismo (UIP), visto fra l'altro l'interesse all'effettuazione di lanci con l'utilizzo del « paracadute tondo » manifestato da parte di numerosi appartenenti alla disciplina sportiva del paracadutismo, autorizzava l'attività aviolancistica con tale tipologia di paracadute da parte delle scuole affiliate all'Unione;

con successiva nota del 3 marzo 2020, lo stesso ENAC, inibiva all'ANPd'I, in quanto non soggetta a certificazione da parte dell'Ente, lo svolgimento delle operazioni di lancio con « paracadute tondo » da aeromobili civili precisando che le stesse erano state autorizzate unicamente in favore delle scuole di paracadutismo certificate dall'ENAC ed invitava inoltre l'Associazione a fornire specifico riscontro in merito alle operazioni già svolte;

nel silenzio dell'ANPd'I, l'ENAC provvedeva, inoltre, ad inviare, il 5 maggio 2020, un'informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

lo Stato Maggiore dell'Esercito, appresi i contenuti dei provvedimenti adottati, ha dapprima sospeso, il 6 ottobre 2020, lo svolgimento delle attività aviolancistiche previste dalla già citata Circolare 1400 dello Stato Maggiore dell'Esercito e, successivamente, ricevuto il nulla osta da parte dello Stato Maggiore della Difesa, ha disposto la sospensione della convenzione in atto con l'ANPd'I;

con disposizione n. 5 del 5 marzo 2021, l'ENAC, tenuto conto della necessità di un riassetto generale della materia, sanciva, con effetto immediato, la revoca dell'autorizzazione all'attività aviolancistica con « paracadute tondo » di cui alla Disposizione n. 30 del 12 luglio 2019;

il successivo 16 marzo l'ANPd'I presentava istanza di accesso ad ogni atto consequenziale, connesso o finalizzato all'adozione del provvedimento di revoca sopra citato ed, in mancanza di riscontro, il 3 maggio 2021, notificava ricorso impu-

gnando il silenzio rigetto serbato dall'ENAC ed instaurando un giudizio per l'annullamento della disposizione e per il risarcimento dei danni da essa provocati.

Avuto riguardo al quadro di situazione poc'anzi ricostruito, va innanzitutto ribadito l'interesse della Difesa nei confronti dell'attività svolta dall'ANPd'I, sia in virtù del richiamo da essa esercitato nei confronti delle nuove generazioni – che, grazie all'Associazione possono accostarsi ai valori ed alle tradizioni del paracadutismo militare italiano – sia quale importante fattore di contrazione dei tempi necessari alla formazione del personale militare destinato alle aviotruppe, nel momento in cui esso sia già in possesso dell'abilitazione al lancio conseguita con l'ANPd'I.

Nondimeno, si ritiene altresì imprescindibile sottolineare come il suddetto interesse potrà continuare ad essere perseguito esclusivamente nel pieno rispetto della vigente normativa e delle discendenti circolari regolatorie di Forza armata, fermi restando gli esiti dei procedimenti attualmente pendenti innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie amministrative e penali.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	56
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. C. 3151 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersecurity » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »). Atto n. 388 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
---	----

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2022. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione proseguirà l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, conferma che l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), in materia di costituzione, *governance* e modalità di finanziamento delle reti degli IRCCS, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in relazione allo sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale nonché con i *partner* scientifici e industriali, cui si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente, inoltre, che l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), in materia di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività che già rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali espletati dal predetto Ministero.

In relazione al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), reputa necessario sopprimere la previsione volta ad equiparare il trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico a quello del direttore generale, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, in contrasto rispetto a quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

In relazione al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), in materia di revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017, ritiene necessario specificare il carattere meramente eventuale dell'inquadramento a tempo indeterminato del predetto personale, a seguito del citato processo di revisione, nei

ruoli del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, della citata legge n. 205 del 2017.

Con riferimento al medesimo principio e criterio direttivo, ritiene altresì necessario, da un lato, precisare che la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCSS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università dovrà comunque avere luogo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al predetto articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, dall'altro, espungere la previsione relativa al riconoscimento di figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità, trattandosi di una disposizione suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura, in contrasto con quanto stabilito dalla generale clausola di invarianza di cui al comma 5 dell'articolo 1.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire ulteriori approfondimenti sugli elementi di chiarimento testé forniti dalla rappresentante del Governo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

C. 3591 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la

conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto e che oggetto del presente esame è il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva, peraltro, che non risulta allegato alla relazione tecnica il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In proposito sarebbe utile, a suo avviso, acquisire i relativi dati ai fini della verifica degli effetti del provvedimento sui tre diversi saldi di finanza.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022, non ha osservazioni da formulare circa la norma in esame, considerato che i risparmi quantificati dalla relazione tecnica risultano coerenti con i parametri e le ipotesi da questa utilizzati ai fini della stima.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di sezioni elettorali ospedaliere presso strutture che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali, rileva che gli oneri sono quantificati sulla base di ipotesi coerenti con quelle adottate dalle relazioni tecniche riferite ad analoghe precedenti disposizioni, quali quelle recate dai decreti-legge n. 25 e n. 117 del 2021. Sebbene quindi la quantificazione risulti coerente con gli analoghi precedenti in materia elettorale, evidenzia che la stessa risulta verificabile alla luce dei dati quantitativi forniti, ad eccezione dei seguenti aspetti, sui quali andrebbero invece acquisiti chiarimenti. Dal momento che lo scrutinio delle amministrative inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno (ai sensi dell'articolo 1, comma 1), andrebbero a suo parere

chiarite le ragioni per cui – come si evince dalla tabella fornita dalla relazione tecnica – il costo del lavoro straordinario per l'impiego degli operatori delle forze di polizia sia stato determinato considerando l'utilizzo del personale in questione solo fino alle ore 15 del lunedì.

Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti, a suo giudizio, riguardo alla stima dei costi da sostenere per l'impiego delle forze di polizia, per la quale sono considerate 179 sezioni ospedaliere mentre le tabelle allegate alla relazione tecnica sembrerebbero segnalarne 191 [131 (Comuni in cui si svolgono solo i *referendum*) più 13 (comuni in cui si svolgono solo elezioni amministrative o regionali) più 24 (comuni in cui si svolgono *referendum* ed elezioni amministrative) più 23 (turno di ballottaggio)].

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che il testo dell'articolo in esame è sostanzialmente identico ad altri recati da decreti legge emanati negli anni 2020 e 2021 durante l'emergenza sanitaria e considerato che il Governo ha confermato che l'attuazione delle medesime norme nel 2020 era avvenuta ad invarianza di risorse.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera, non formula osservazioni, tenuto conto che la quantificazione appare coerente con i parametri indicati dalla relazione tecnica ed in linea con le quantificazioni proposte con riferimento a norme di contenuto analogo emanate nel corso degli ultimi anni.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale, non ha osservazioni da formulare con riferimento ai commi 1 e 2, atteso il loro contenuto ordinamentale e con riferimento al comma 3, atteso che l'onere ivi previsto è configurato quale limite massimo di spesa.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, per quanto concerne i costi di struttura relativi ai seggi della circoscrizione estero (affitti, pulizia, facchinaggio, cancelleria e così via), prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, che espone le determinanti dei costi stimati in un'apposita tabella e non si formulano osservazioni.

Non ha osservazioni da formulare in relazione alla spesa da sostenere con riferimento ai componenti dei seggi.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, rinvia a quanto rilevato in premessa riguardo all'opportunità di acquisire il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ai fini della valutazione dell'impatto del provvedimento sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fatto salvo quanto evidenziato in precedenza riguardo ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 8, commi da 1 a 3, provvede agli oneri derivanti da diverse disposizioni del presente decreto-legge che comportano maggiori spese a carico della finanza pubblica.

Segnala, in particolare, che il comma 1 fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, del provvedimento in esame, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, concernenti – rispettivamente – la costituzione, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste per l'anno 2022, di sezioni elettorali ospedaliere e di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera e l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno destinato a interventi di sanificazione dei locali destinati alle operazioni di voto, mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* (cap. 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca, per l'anno 2022, uno stanziamento di 300 milioni di euro.

In proposito, segnala che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che – per l'anno 2022 – sul citato Fondo risulta già essere stato accantonato l'esatto importo dell'onere derivante dalle norme richiamate. Ciò posto, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Evidenzia che il comma 2 fa invece fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento, per un milione di euro per l'anno 2023, del Fondo per il voto elettronico, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Al riguardo, fa presente che tale ultima disposizione ha stanziato le risorse occorrenti per la realizzazione e il rilascio gratuito della carta d'identità elettronica nell'ottica della progressiva unificazione, su di un medesimo supporto informatico, anche della tessera sanitaria e che tali risorse ammontano – per l'anno 2023 – ad euro 25.513.747. In tale quadro, appare a suo avviso necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse in commento, libere da impegni giuridicamente già perfezionati o in via di perfezionamento, onde scongiurare che dal loro utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione delle finalità cui le risorse medesime risultano preordinate.

Osserva che il comma 3 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, recante modifiche alla disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, pari ad euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, ferma restando l'opportunità di precisare – sotto il profilo meramente formale – il carattere « annuo » dell'onere previsto a regime.

Evidenzia, infine, che il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che per la stima dei costi relativi alle spese di vigilanza per le nuove 179 sezioni elettorali ospedaliere previste dall'articolo 3 è stato indicato come parametro di riferimento il numero di 33 ore *pro-capite*, quale media tra gli operatori operanti presso le sezioni ove si svolge il solo scrutinio referendario e quelli che garantiscono la vigilanza presso le sole 24 sezioni presso le quali si svolge contestualmente anche lo scrutinio delle elezioni amministrative, per un costo complessivamente pari ad euro 224.466.

Segnala che il numero delle nuove sezioni elettorali ospedaliere di cui al medesimo articolo 3 è stato determinato tenendo conto di un numero, ricavato in via presuntiva, di 11 sezioni che potrebbero andare al ballottaggio, considerato che, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50 per cento dei comuni interessati.

Con riferimento all'articolo 7, che reca disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, evidenzia che la stima dei relativi costi è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle diverse articolazioni ministeriali competenti alla gestione delle spese inerenti l'organizzazione delle procedure elettorali e, in particolare, gli uffici della Direzione Generale competente nonché della Corte di appello di Roma, sulla base delle esperienze pregresse e delle serie storiche fornite dai citati uffici.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, conferma la piena disponibilità della somma di 1 milione di euro per l'anno 2023 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, in materia di rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico.

Roberto PELLA (FI) formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3591 Governo, di conversione in legge del DL 41/2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per la stima dei costi relativi alle spese di vigilanza per le nuove 179 sezioni elettorali ospedaliere previste dall'articolo 3 è stato indicato come parametro di riferimento il numero di 33 ore *pro-capite*, quale media tra gli operatori operanti presso le sezioni ove si svolge il solo scrutinio referendario e quelli che garantiscono la vigilanza presso le sole 24 sezioni presso le quali si svolge contestualmente anche lo scrutinio delle elezioni amministrative, per un costo complessivamente pari ad euro 224.466;

il numero delle nuove sezioni elettorali ospedaliere di cui al medesimo articolo 3 è stato determinato tenendo conto di un numero, ricavato in via presuntiva, di 11 sezioni che potrebbero andare al ballottaggio, considerato che, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50 per cento dei comuni interessati;

con riferimento all'articolo 7, che reca disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, la stima dei relativi costi è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle diverse articolazioni ministeriali competenti alla gestione delle spese inerenti l'organizzazione delle procedure elettorali e, in particolare, gli uffici della Direzione Generale competente non-

ché della Corte di appello di Roma, sulla base delle esperienze pregresse e delle serie storiche fornite dai citati uffici;

per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, si conferma la piena disponibilità della somma di 1 milione di euro per l'anno 2023 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, in materia di rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, poiché sono ancora in corso i necessari approfondimenti sugli elementi di chiarimento formulati dal relatore nella seduta precedente, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

C. 3151.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano e che oggetto del presente esame è il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente. Osserva che il testo, composto da tre articoli, non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente come la proposta di legge in esame sia finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione del melodramma italiano, prevedendosi, in particolare, l'istituzione della Giornata nazionale dell'opera lirica, che non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici: su tale disposizione non ha quindi osservazioni da formulare.

Per quanto attiene alle iniziative di comunicazione e divulgazione, evidenzia come tali attività, promosse anche da amministrazioni pubbliche, non vengono configurate nel testo come facoltative bensì come obbligatorie. Osserva in proposito che il testo non prevede specifici stanziamenti né reca un'espressa clausola di neutralità finanziaria diretta a limitare le iniziative in questione all'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito andrebbe quindi, a suo avviso, acquisito un chiarimento, tenuto conto del carattere non facoltativo delle attività sopra indicate.

Per quanto attiene all'articolo 3, comma 1, che pone taluni adempimenti a carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole, ritiene che andrebbe chiarito se i nuovi compiti abbiano carattere obbligatorio o facoltativo e, nella prima ipotesi, se le medesime attività – realizzazione di percorsi e promozione di incontri – qualora rivestano carattere innovativo possano essere fronteggiati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva peraltro, come già evidenziato con riguardo alla precedente disposizione, che il testo non reca una clausola di

invarianza che riconduca espressamente le attività da svolgere entro un limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, sulla previsione che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano, reputa opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (« elenco ISTAT »).

Infine, per quanto concerne la possibilità, per gli istituti italiani di cultura all'estero, di organizzare – con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura – eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano, osserva che nel testo tali attività sono configurate come facoltative per cui gli enti interessati potranno scegliere se provvedervi nel rispetto dei pertinenti vincoli di bilancio, pertanto su questo punto non formula osservazioni.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha convenuto circa l'esigenza di acquisire dal Governo un'in-

tegrazione della relazione tecnica, negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, depositata nella seduta dello scorso 27 aprile, al fine di disporre di elementi aggiuntivi onde risolvere le diverse criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio, non essendo ancora pervenute, ad opera dei competenti uffici, le predette integrazioni alla citata relazione tecnica.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Nuovo testo C. 1972 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento, predisposta dal Ministero competente, deve ancora essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersecurity » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »).
Atto n. 388.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto in oggetto viene predisposto nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 22 aprile 2021, n. 53 — legge di delegazione europea 2019-2020 e contiene disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersecurity).

Con riferimento, in particolare, all'articolo 4, concernente la designazione dell'autorità nazionale di certificazione della ci-

bersicurezza, organizzazione e procedure per lo svolgimento dei compiti in ambito nazionale di certificazione della cibersecurity, in relazione all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, ritiene utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri. In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della relazione tecnica. In particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, l'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, la realizzazione e gestione di sistemi informativi, si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche, l'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, il rinnovo e l'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. Andrebbero quindi, a suo avviso, approfonditi tali aspetti. Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito dell'attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8 del Regolamento UE 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della cibersecurity europee o organismi omologhi da Paesi terzi, segnala che andrebbero richieste conferme relativamente all'esclusione dalla stima in relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo si potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente, escludendo espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla relazione tecnica, fa presente che andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024 nel senso di escludere ulteriori aumenti delle spese per missioni negli anni successivi a quest'ultimo.

Inoltre, ritiene che andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima per cui la relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni, con due pernottamenti, di uno o due dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale « Consigliere », tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia. Quanto alla stima dei costi di « accreditamento », per cui la relazione tecnica indica una stima di euro 15.000 IVA inclusa e 5.000 euro IVA inclusa per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accreditamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023, 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, ad euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque, a suo avviso, richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere ivi complessivamente indicato in ragione annua.

Venendo poi alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca lo sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, segnala che andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e *software* nei prossimi anni. In

tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito « perimetro », asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa *una tantum* di euro 100.000 euro per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione, stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, evidenzia come andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri « unitari » considerati a tal fine.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di vigilanza nazionale, fa presente che andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere da espletate dalla medesima nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente. Parimenti, segnala che andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente. In merito alle indagini previste al comma 3, posto che il successivo comma 9 pone gli oneri derivanti a carico dei soggetti vigilati, non ha osservazioni da formulare. Tuttavia per le specifiche modalità di indagine anche tramite l'accesso ai locali la disposizione – peraltro espressamente richiamata al comma 2 – sembrerebbe prefigurare l'indispensabile avvalimento, da parte dell'Agenzia, anche delle forze di polizia, al fine di assicurare l'effettuazione degli accessi e dei prelievi previsti. Pertanto andrebbe chiarito, a

suo avviso, se anche tale avvalimento possa essere messo a carico di tali soggetti.

Evidenza come sul comma 6 andrebbe richiesta conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, sottolinea la necessità di confermare che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo potendo avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Per i profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di rilascio dei certificati di cibersicurezza, premesso che la disposizione reca norme relative al rilascio dei certificati di cibersicurezza con livello di affidabilità « elevato », di cui al comma 1, e al rilascio dei certificati con livello di affidabilità sostanziale o di « base », di cui al comma 2, stabilendo, al comma 3, che la certificazione della cibersicurezza debba in ogni caso ritenersi « volontaria », salvo diversamente specificato dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2 del Regolamento UE, nulla da osservare. Sul comma 4, posto che ivi si prevede che all'onere della certificazione si dovrà provvedere con oneri che verranno posti a carico del richiedente, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 7, concernente le dichiarazioni UE di conformità, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 8, recante accreditamento ed autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, fa presente che andrebbe confermato, per quanto concerne i profili di quantificazione del comma 4, che l'istitu-

zione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione presso l'Agenzia possano essere attività nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali per questa già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, venendo anche al comma 5, sottolinea che ai sensi della norma ivi prevista, i soli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'abilitazione, di cui al comma 3, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione. Pertanto, rileva che andrebbe richiesta una conferma in merito alle spese di tenuta e aggiornamento dell'elenco da parte dell'Agenzia a valere delle sole risorse previste ai sensi dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cibersicurezza, rinvia a quanto in precedenza detto in merito all'articolo 4.

In merito all'articolo 10, recante il quadro sanzionatorio, ritenuto il tenore avente mero rilievo ordinamentale delle disposizioni in esame e in considerazione del carattere « eventuale » delle maggiori entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione, così come in merito all'articolo 11, in materia di reclami sui certificati di cibersicurezza e sulle dichiarazioni UE di conformità, e all'articolo 12, concernente il ricorso all'autorità giudiziaria.

Con riferimento all'articolo 13, in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle attività dell'Agenzia, non ha osservazioni da formulare sui profili di quantificazione, posto che la norma si limita a prevedere il versamento al bilancio dello Stato dei proventi relativi all'applicazione delle tariffe e ai fini della riassegnazione dei relativi importi a valere della dotazione di spesa prevista per l'Agenzia.

In merito all'articolo 14, recante ulteriori disposizioni finanziarie, per i profili di copertura del comma 1, posto che alla

compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere della dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste, a suo avviso, conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento previsto in relazione alla normativa comunitaria.

Quanto al comma 3, dal momento che ivi è riportata la clausola di invarianza per cui dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Agenzia provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, rammenta che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Con riferimento, infine, all'articolo 15, concernente la successiva attuazione nazionale dei sistemi europei di certificazione, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 381.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

Atto n. 387.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 518/2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, adottato in materia di commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e di commissioni di conversione valutaria. Osserva che la predetta normativa europea è stata nel frattempo ulteriormente aggiornata dal regolamento (UE)

n. 1230/2021, che ha disposto la sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento (CE) n. 924/2009 e che pertanto, anche per espressa indicazione del legislatore europeo, i richiami al regolamento (CE) n. 924/2009 sono stati intesi come riferiti al regolamento (UE) n. 1230/2021 e il decreto legislativo in commento presenta richiami esclusivamente riferiti al regolamento (UE) n. 1230/2021. Evidenzia che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai compiti conferiti alla Banca d'Italia dalla presente normativa, precisa che, ai sensi del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), la Banca d'Italia è esterna al perimetro della pubblica amministrazione, non essendo inclusa nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13): sotto questo profilo non formula dunque osservazioni.

Inoltre, quanto all'estensione della potestà sanzionatoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sulla quale la relazione tecnica non fornisce informazioni specifiche, andrebbero a suo avviso forniti elementi idonei a suffragare l'assunzione che l'Autorità possa provvedere ai nuovi adempimenti nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (come previsto dalla clausola generale di neutralità di cui all'articolo 4) o, comunque, esclusivamente mediante incrementi del contributo posto a carico dei soggetti vigilati, senza quindi effetti diretti sulla finanza pubblica, fermo restando che, in caso di incremento del medesimo contributo, andrebbero valutati eventuali riflessi negativi, sia pur indiretti e non automatici, in termini di gettito fiscale per l'incremento dei componenti negativi di reddito per le imprese interessate.

Riguardo alla possibilità di dare attuazione a nuovi compiti ad invarianza di risorse, ricorda che l'articolo 6 della legge

n. 53 del 2021, seppur con specifico riferimento all'attuazione di altra direttiva (direttiva (UE) n. 1/2019, adottata in materia di poteri delle autorità garanti della concorrenza), aveva incluso, fra i principi e criteri di delega, la previsione che l'AGCM dovesse disporre di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti (la relativa relazione tecnica aveva poi individuato il fabbisogno aggiuntivo in 25 unità, dimostrando che un contenuto incremento del contributo sarebbe stato idoneo a fronteggiare i relativi oneri). Ritiene dunque opportuno acquisire analoghi chiarimenti anche per ciò che concerne l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 1230/2021, cui fa riferimento il provvedimento in esame, fornendo un chiarimento circa l'effettiva possibilità di far fronte con le risorse già esistenti a legislazione vigente alla estensione della capacità sanzionatoria dell'AGCM – disciplinata, in via generale, ai sensi dell'articolo 27 del Codice del consumo – prevista con il provvedimento in esame. Infine, in merito alle altre disposizioni, non ha osservazioni da formulare, alla luce del carattere ordinamentale della normativa introdotta, nonché della presenza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, da un punto di vista formale, reputa necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 4, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non « devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Viceministra Laura CASTELLI assicura che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà ai nuovi adempimenti previsti dal provvedimento nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 4, recante la clausola di invarianza finanziaria, reputa necessario riformulare il comma 1, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame « non devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (Atto n. 387);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà ai nuovi adempimenti previsti dal provvedimento nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 4, recante la clausola di invarianza finanziaria, appare necessario riformulare il comma 1, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame “non devono derivare” – anziché “non derivano”, come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2022. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 16.05.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, chiede un ulteriore, breve rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, al-

l'incirca di 20 minuti, essendo tuttora in corso le interlocuzioni con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze al fine di acquisire ogni utile chiarimento in vista della formulazione di una proposta di parere che possa quanto più possibile mantenere intatto l'impianto del provvedimento, come risultante a seguito dell'esame svolto in sede referente.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, preso atto della richiesta testé avanzata dalla relatrice Comaroli, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.10, riprende alle 16.25.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, all'esito delle verifiche condotte con gli uffici dei competenti Dicasteri e fermi restando i chiarimenti già forniti dalla Viceministra Castelli nella odierna seduta antimeridiana, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3475-A Governo, recante Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), in materia di costituzione, *governance* e modalità di finanziamento delle reti degli IRCCS, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in relazione allo sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale nonché con i *partner* scientifici e industriali, cui si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), in materia di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività che già rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali espletati dal predetto Ministero;

in relazione al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), appare necessario sopprimere la previsione volta ad equiparare il trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico a quello del direttore generale, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, in contrasto rispetto a quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge;

in relazione al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), in materia di revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017, appare necessario specificare il carattere meramente eventuale dell'inquadramento a tempo indeterminato del predetto personale, a seguito del citato processo di revisione, nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, della citata legge n. 205 del 2017;

con riferimento al medesimo principio e criterio direttivo, appare altresì necessario, da un lato, precisare che la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università dovrà comunque avere luogo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al predetto articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, dall'altro, espungere la previsione relativa al riconoscimento di figure professionali che il pro-

gresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità, trattandosi di una disposizione suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura, in contrasto con quanto stabilito dalla generale clausola di invarianza di cui al comma 5 dell'articolo 1,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , nonché il trattamento economico, equiparandolo a quello del direttore generale;

All'articolo 1, comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: dell'inquadramento con le seguenti: dell'eventuale inquadramento;

dopo le parole promuovere altresì aggiungere le seguenti: , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424,;

sopprimere le seguenti parole: e riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità ».

Il sottosegretario Andrea COSTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Beatrice LORENZIN (PD) desidera anzitutto esprimere un sentito ringraziamento nei confronti dei componenti della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati per il prezioso lavoro svolto in sede referente, che a suo giudizio ha permesso di perfezionare notevolmente

i contenuti del presente disegno di legge delega, che invece era stato inizialmente concepito e adottato dal Governo senza la necessaria ambizione rispetto agli obiettivi strategici che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza affida all'operato degli IRCSS, considerati una componente essenziale del pilastro della ricerca e dell'innovazione nel campo medico e sanitario a livello sia nazionale che territoriale. Proprio sulla base di tali ragioni, manifesta pertanto disappunto e stupore per l'orientamento contrario espresso, per il tramite della Viceministra Castelli, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine a talune specifiche disposizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente, di cui si è conseguentemente proposta la soppressione, che a suo avviso avrebbero invece consentito di introdurre elementi di rilevante innovatività e modernizzazione nel settore di attività degli IRCSS, pur nel doveroso rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Tiene a sottolineare come una compiuta riforma dei predetti Istituti risulta non più procrastinabile qualora si intenda promuovere la competitività del nostro Paese rispetto ai diversi *partner* europei, con evidenti riflessi positivi sia sul piano della cura dei pazienti sia dell'attrattività ed efficienza economica dell'intero comparto sanitario. In simile quadro, ritiene miope la proposta di sopprimere la previsione relativa all'equiparazione del trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCSS a quello del direttore generale, di cui al principio e criterio direttivo della lettera l) del comma 1 dell'articolo 1, dal momento che ai primi, cui è demandato il coordinamento dell'attività degli Istituti, è attualmente riconosciuta una remunerazione decisamente inferiore rispetto ai valori di mercato, a discapito naturalmente di una seria politica meritocratica. Si limita ad osservare che, evidentemente, a volte viene considerato un costo finanziario ciò che in realtà rappresenterebbe un investimento strategico per l'innovazione dell'intero comparto sanitario, con ricadute positive sul sistema Paese inteso nel suo complesso. Pur rispettando pertanto le valutazioni effettuate sul punto dalla Ragioneria

generale dello Stato, reputa tuttavia non pienamente comprensibili le ragioni sottostanti le scelte dalla stessa operate al riguardo, con conseguente svilimento delle funzioni attribuite alla Commissione bilancio nel delicato compito di svolgere una attenta e ponderata verifica dei profili finanziari dei provvedimenti legislativi su cui è chiamata a pronunciarsi.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), sottoscrivendo integralmente le considerazioni svolte dalla collega Lorenzin, ricorda che la disciplina degli IRCSS, nonostante la centralità delle funzioni e delle attività ad essi attribuiti nel campo della ricerca e dell'innovazione nel settore delle cure sanitarie, che ha consentito all'Italia di collocarsi per più versi tra le nazioni più avanzate sotto il profilo della sperimentazione medica, è rimasta sostanzialmente ferma al decreto legislativo n. 288 del 2003.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle seguenti proposte emendative nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

Gemmato 1.1, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo, finalizzato all'istituzione di meccanismi di adeguamento annuale dei finanziamenti agli IRCCS per le relative attività che consentano l'aumento o la diminuzione delle risorse in misura proporzionata all'aumento o alla diminuzione del numero degli istituti riconosciuti, nonché di modalità di finanziamento annuali e pluriennali che consentano una adeguata programmazione delle attività di ricerca;

Testamento 1.2, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, concernente la revisione dei criteri per il riconoscimento della qualifica di IRCSS, prevedendo soglie di valutazione relative alle attività di ricerca, clinica e assistenziale, specificando, in particolare, che dette attività avvengano nell'ambito delle risorse del Servizio sanitario nazionale;

Trizzino 1.15, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, prevedendo che in sede di riconoscimento della qualifica di IRCSS sia perseguita un'equa distribuzione degli stessi nel territorio nazionale, con particolare riguardo alla loro presenza nelle regioni meridionali;

Testamento 1.3, che sostituisce il principio e criterio direttivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, relativo alla disciplina delle modalità di accesso dei pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCSS;

Ferro 1.4, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo, prevedendo che nelle regioni in cui insistono IRCCS una quota parte, pari ad almeno il 10 per cento, delle nuove risorse destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia e dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sia destinata agli IRCCS con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato;

Gemmato 1.6, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1, riducendo a cinque il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, e disponendo nelle piante organiche degli IRCCS il ruolo del dirigente ricercatore, con contratto a tempo indeterminato;

Gemmato 1.10, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera

m) del comma 1 dell'articolo 1, prevedendo la costituzione di un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) regionale in sostituzione dei CIV afferenti ai singoli IRCCS presenti sui territori regionali.

Segnala, invece, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.10 e 1.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Andrea COSTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	73
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, intende richiamare l'attenzione su quanto avvenuto nel corso della seduta di interrogazioni a risposta immediata svoltasi lo scorso mercoledì 18 maggio.

Ricorda che in quella occasione il Governo, in assenza di elementi di risposta all'interrogazione del collega Ungaro, anziché concordare con il presentatore un rinvio dell'interrogazione — come accaduto in analoghe circostanze — ha fornito una ri-

sposta meramente interlocutoria, rinviando ad un successivo momento i chiarimenti interpretativi richiesti.

Si tratta di un comportamento che ritiene debba essere stigmatizzato. Osserva infatti come quello delle interrogazioni a risposta immediata costituisca uno strumento essenziale di cui il Parlamento dispone per il controllo sull'operato del Governo.

Auspica per il futuro che simili episodi non debbano ripetersi e che in ogni caso, ove il rinvio non sia evitabile, questo sia perlomeno preventivamente concordato con il presentatore dell'atto.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il Regolamento (UE)

n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale.

Atto n. 386.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, in sostituzione del relatore Ungaro, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Avverte quindi che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, con previsione, all'articolo 16, di specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 16 giugno 2022.

Il termine per l'esercizio della delega, fissato dall'articolo 16 della legge n. 53 del 2021 in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sarebbe teoricamente scaduto l'8 maggio 2022. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Pertanto poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente all'8 maggio 2022, conseguente-

mente il termine per la delega slitta di tre mesi, dall'8 maggio all'8 agosto 2022.

Rammenta che il Regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il Regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* – EuVECA e il Regolamento (UE) 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – EuSEF, amplia la gamma delle imprese ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione. La revisione è volta a soddisfare le necessità di finanziamento dell'economia reale e di potenziamento della crescita economica e dell'occupazione.

Tra i criteri di delega previsti dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 53 del 2021, si prevede l'introduzione di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF, al fine:

di attribuire i poteri di vigilanza alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze (lettera *a*));

di prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi – FIA, autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi (lettera *b*));

di disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (lettera *c*));

di disciplinare il regime sanzionatorio (lettera *d*));

a prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare (lettera *e*)).

Il provvedimento in esame, in attuazione delle citate disposizioni di delega,

apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF.

L'articolo 1, comma 1, dello schema modifica in più punti all'articolo 4-*quinquies* del TUF, relativo all'individuazione delle Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento EuVECA e del Regolamento EuSEF.

In particolare, la lettera *a*) integra il comma 1 del citato articolo 4-*quinquies* prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB, già individuate come Autorità nazionali competenti, debbano collaborare tra di loro e con le Autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in cui i fondi EuVECA ed EuSEF vengono commercializzati.

La lettera *b*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, prevedendo la possibilità per i gestori di fondi di investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (*Alternative Investment Fund Managers Directive* – AIFMD), di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF.

La lettera *c*) introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*sexies* dell'articolo 4-*quinquies* del TUF i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza, previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto delle rispettive attribuzioni e finalità, indicate negli articoli 5 e 6 del TUF.

La lettera *d*) modifica il comma 3 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica da parte delle Autorità competenti degli Stati membri d'origine, nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF.

La lettera *e*), che modifica il comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, stabilisce che la CONSOB effettua, nei confronti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM, le notifiche di cui all'articolo 16 del Regolamento EuVECA e di cui all'articolo 17 del Regolamento EuSEF e, nei confronti delle Autorità competenti degli Stati membri in cui i

gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi OICR, le notifiche relative a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri recato dal Regolamento EuVECA (articolo 14, paragrafo 1, lettera *d*)) e dal Regolamento EuSEF (articolo 15, paragrafo 1, lettera *d*)).

La lettera *f*) introduce due nuovi commi (il 4-*bis* e il 4-*ter*) all'articolo 4-*quinquies* del TUF. Il nuovo comma 4-*bis* prevede che la CONSOB deve comunicare all'AESFEM le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche *inter pares* previste dagli articoli 16-*bis* e 19 del Regolamento EuVECA e dagli articoli 17-*bis* e 20 del Regolamento EuSEF.

Il nuovo comma 4-*bis* stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e CONSOB per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione previsti dall'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del Regolamento EuVECA e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del Regolamento EuSEF.

In particolare: la Banca d'Italia è responsabile di informare, senza indugio, gli Stati membri ospitanti della cancellazione dal registro di un gestore di un EuVECA ed EuSEF in caso di violazioni della relativa disciplina, mentre la CONSOB è responsabile della medesima comunicazione nei confronti dell'ESMA.

La CONSOB deve inoltre informare senza indugio l'AESFEM se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo EuVECA o EuSEF si sia reso responsabile di una violazione della relativa disciplina. La CONSOB deve peraltro assicurare il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia quando quest'ultima è l'autorità competente. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.

La lettera *g*) modifica il comma 5 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF identificando la CONSOB quale autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di Eu-

VECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 190 del TUF, relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.

In particolare, viene modificato il comma 2-bis dell'articolo 190 del TUF per estendere l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 190 ai gestori dei fondi EuVECA (in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 14 e 14-bis del relativo Regolamento) e ai gestori dei fondi EuSEF (in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 15 e 15-bis del relativo Regolamento).

L'articolo 2 del provvedimento reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Indi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 390.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, apportando inoltre modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico in materia di interme-

diatazione finanziaria – TUF. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, con previsione, all'articolo 25, di specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 16 giugno 2022.

Il termine per l'esercizio della delega, fissato dall'articolo 25 della legge n. 53 del 2021 in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sarebbe teoricamente scaduto l'8 maggio 2022. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Pertanto poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente all'8 maggio 2022, conseguentemente il termine per la delega slitta di tre mesi, dall'8 maggio all'8 agosto 2022.

Rammenta che il Regolamento (UE) 2017/2402, in vigore dal 1° gennaio 2019, stabilisce norme applicabili in maniera indistinta a tutte le cartolarizzazioni – quali, ad esempio, l'obbligo per l'investitore istituzionale di effettuare attività di *due diligence*, o l'obbligo per il cedente di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione – già oggetto di regolamentazione in ambito UE. Introduce inoltre una nuova e peculiare disciplina per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, cosiddette cartolarizzazioni STS, definendo i criteri che le operazioni devono soddisfare per essere qualificate come STS.

Il Regolamento fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione, noto come pacchetto cartolarizzazioni 2017 che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati di capitali e il completamento delle riforme normative europee successive alla crisi finanziaria globale del 2008.

Ricorda che, ai fini del Regolamento, la cartolarizzazione è definita come l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito

associato a un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti. La cartolarizzazione deve avere tutte le seguenti caratteristiche:

i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla *performance* dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;

la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;

l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Il Regolamento, che si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione – SSPE, stabilisce gli obblighi di *due diligence*, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, per il quale sono previste alcune deroghe, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

Il Regolamento instaura inoltre un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate – STS. Si prevede in particolare che gli emittenti possano utilizzare il termine STS quando la cartolarizzazione, sia essa a breve o lungo termine, soddisfa un insieme definito di criteri al fine di distinguerla da quelle più complesse e opache e consentire ad alcuni investitori istituzionali di applicare un quadro di gestione del capitale più sensibile al rischio.

Gli Stati membri dovranno designare Autorità competenti a vigilare sull'osservanza del Regolamento e conferire loro i necessari poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori.

Segnala poi che il Regolamento (UE) 2017/2402 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 del 31 marzo 2021 che estende il quadro sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate – STS alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuove gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate, per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario. Quest'ultimo Regolamento è entrato in vigore il 9 aprile 2021.

Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 53 del 2021, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 25 della medesima legge.

Rammenta che i principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, previsti dall'articolo 25, comma 2 della legge n. 53 del 2021, sono:

apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del Regolamento (UE) 2017/2402 (lettera *a*));

individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti (lettera *b*));

prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *b*) (lettera *c*));

prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera *b*) debbano: disporre di poteri di vigilanza, cooperare e scambiare informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA, l'Autorità bancaria europea – EBA e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA, adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA relativamente alle sanzioni ammi-

nistrative imposte, individuare forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti (lettera *d*));

attuare l'articolo 32 del Regolamento (UE) 2017/2402, relativo alle sanzioni amministrative, coordinando dette sanzioni con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP. Sono inoltre individuati i minimi edittali delle sanzioni (lettera *e*)).

Il comma 3, rinviando all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi fissati.

Il comma 4 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Passando all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, evidenzia che esso si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998).

In dettaglio il comma 1 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 4-*septies*.2 nel TUF, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402. Tali autorità, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 4-*septies*.2, sono la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP, secondo le rispettive attribuzioni.

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*septies*.2 introduce le definizioni di « cartolarizzazione », « società veicolo per la cartolarizzazione », « cedente », « promotore », « investitore istituzionale », « prestatore originario », « impresa di assicurazione », « impresa di riassicurazione » ed « enti pensionistici aziendali o professionali », rilevanti ai fini della specifica disciplina in oggetto, mediante esplicito rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402.

I commi da 3 a 6 del nuovo articolo esplicitano le attribuzioni di ciascuna delle autorità competenti.

In sintesi, la Banca d'Italia vigila sul rispetto degli obblighi regolamentari per quanto riguarda banche, imprese di investimento, gestori e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo unico bancario – TUB.

L'IVASS viene individuata quale autorità di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

La COVIP è competente a vigilare sugli enti pensionistici aziendali o professionali.

Infine, la CONSOB è individuata quale autorità competente a vigilare sul rispetto delle norme in tema di vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio. Essa inoltre vigila sugli obblighi relativi al mantenimento del rischio, sugli obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE, sul divieto di ricartolarizzazione e sui criteri di concessione di crediti, quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell'Unione siano soggetti vigilati. Inoltre, essa vigila sul rispetto degli articoli da 18 a 27 del Regolamento, concernenti le caratteristiche delle diverse operazioni di cartolarizzazione. Infine, essa autorizza il cosiddetto verificatore terzo, ovvero il soggetto terzo autorizzato a valutare se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti europei, vigila sulla conformità di questo soggetto al Regolamento e può revocare la citata autorizzazione.

I commi 7 e 8 del nuovo articolo 4-*septies*.2 contengono le norme per l'esercizio dei poteri di vigilanza. Le autorità individuate dallo schema, oltre a esercitare i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 30 del Regolamento, si avvalgono della relativa normativa di settore. La CONSOB può esercitare, altresì, nei confronti di chiunque, gli ulteriori poteri previsti in materia di abusi di mercato (articolo 187-*octies* del TUF) e può dettare disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori terzi e di eventuale revoca.

Il comma 9 del nuovo articolo 4-*septies*.2 prevede il potere di emanazione della

disciplina secondaria e il mandato al coordinamento operativo nel quadro giuridico applicabile.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 190-*bis*.2 nel TUF per disciplinare le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402.

In coerenza con quanto disposto dalla norma di delega e dall'articolo 32 del Regolamento, nei confronti delle persone giuridiche che violano gli obblighi previsti dalla normativa UE è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5 milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione.

Per le persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.

Accanto alle sanzioni pecuniarie sono previste sanzioni interdittive (divieto di notifica di cartolarizzazioni, sospensione dell'autorizzazione) e sanzioni accessorie nei confronti delle persone fisiche autrici delle violazioni (interdizione dallo svolgimento di funzioni apicali in seno alle società di cartolarizzazione).

Il comma 3 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-*quater* del TUF, che disciplina l'ordine di porre termine alle violazioni,

per estenderlo alle norme del Regolamento (UE) 2017/2402.

Il comma 4 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-*septies* TUF, recante disciplina della dichiarazione pubblica – consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile – che è comminata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata è cessata. Questa sanzione viene estesa ai casi di inosservanze del Regolamento (UE) 2017/2402.

Infine l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 prevede che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 14.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final e allegato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	82
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	86
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato. COM(2021)552 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione. COM(2021)554/2 final e allegato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	83
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	89
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. COM(2021)555 final e allegato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	83
<i>ALLEGATO 3 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	92
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima. COM(2021)568 final e allegato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	84
<i>ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	84
5-06898 Pezzopane: Misure per la messa in sicurezza dell'autostrada dei parchi ulteriori a quelle messe in campo dal Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per la tutela della biodiversità	84
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	96

5-07557 Villarosa: Iniziative per pervenire ad una classificazione delle ceneri vulcaniche che ne consenta il recupero e l'utilizzo nei settori produttivi	85
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	97
5-07567 Grippa: Iniziative per incentivare la cura del verde e più in generale i programmi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale da parte dei comuni italiani del Mezzogiorno	85
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	99

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.

COM(2021)551 final e allegato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame della proposta in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, fa presente che si esamineranno nella seduta odierna gli atti dell'Unione europea deliberati dalle istituzioni europee nell'ambito del pacchetto denominato « Fit for 55 » assegnati in via esclusiva alla Commissione, la cui discussione generale si è avviata in data 21 dicembre 2021.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore per l'atto COM(2021)551 final e allegato*, presenta una proposta di documento finale (vedi allegato 1).

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha tuttavia fatto pervenire per le vie brevi

la sua valutazione favorevole sul documento in esame. Fa presente inoltre che la proposta di documento finale, sia su questo atto sia sugli altri convocati per la seduta odierna, sono state anticipate informalmente ai colleghi della Commissione.

Tommaso FOTI (FDI) svolgendo un'unica dichiarazione di voto sul complesso degli atti in esame, fa presente che andrebbe rivalutata la strategia sottesa al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati in sede europea. Occorrerebbe infatti verificare se sia ancora adeguata in un contesto internazionale completamente diverso, che ha effetti non limitati sotto il profilo temporale né sul piano dell'area geografica coinvolta nei vertiginosi aumenti di costi dell'energia.

Paventa il rischio di una perdita di competitività delle imprese nazionali, essendo l'Italia, come del resto l'area economica europea nel suo complesso, molto forte nella manipolazione delle materie prime, ma fortemente dipendente dalla loro importazione. Ventila il dubbio che la ricerca di altri mercati per l'acquisto del gas, il cui sistema democratico non è detto che sia migliore di quello russo, non costituisca la strategia elettiva, dovendosi puntare invece all'indipendenza energetica. L'invito, poi, ad un minore consumo di energia costituisce uno *slogan* efficace ma contrasta drammaticamente con i dati più recenti che rappresentano un consumo di energia sempre crescente.

Le osservazioni introdotte quindi nella proposta di documento finale, pur condivisibili, costituiscono solo principi generali che è bene evidenziare, solo però se suffragati da una volontà politica in tal senso, rimanendo altrimenti solo mere dichiarazioni di intenti. Al riguardo registra infatti

un impegno vago del governo italiano, peraltro assente alla seduta odierna, e ancor più vago da parte degli organi esecutivi dell'Unione europea. Dispiacerebbe invece verificare che dietro questa strategia ci sia un interesse di qualcuno a risolvere questioni non di interesse nazionale, come sta avvenendo per le materie prime alimentari.

Pur condividendo quindi gli obiettivi europei, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo, ritenendo che vi sia una visione notarile di redazione di tali atti e non una strategia politica.

La Commissione approva la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (COM(2021) 551 final *(vedi allegato 1)*).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato. COM(2021)552 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Micillo, ha preannunciato che non intende presentare in questa fase una proposta di documento finale sulla proposta di direttiva in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni COM(2021)552 final.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo,

della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione.

COM(2021)554/2 final e allegato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame della proposta in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Eva LORENZONI (LEGA), *relatrice per l'atto COM(2021)554/2 final e allegato*, presenta una proposta di documento finale *(vedi allegato 2)*.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che anche in questo caso il rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha fatto pervenire per le vie brevi la sua valutazione favorevole sul documento in esame.

La Commissione approva la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (COM(2021) 554/2 final e allegato *(vedi allegato 2)*).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.

COM(2021)555 final e allegato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame della proposta in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Erica MAZZETTI (FI), *relatrice per l'atto COM(2021)555 final e allegato*, presenta una proposta di documento finale *(vedi allegato 3)*.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha fatto pervenire per le vie brevi la sua valutazione favorevole sul documento in esame.

La Commissione approva la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (COM(2021) 555 final e allegato (*vedi allegato 3*)).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima.

COM(2021)568 final e allegato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame della proposta in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per l'atto COM(2021)568 final e allegato*, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 4*).

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha fatto pervenire per le vie brevi la sua valutazione favorevole sul documento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore di documento finale sulla proposta di direttiva in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (COM(2021)568 final e allegato (*vedi allegato 4*)).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2022. – Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. – Interviene da remoto la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-06898 Pezzopane: Misure per la messa in sicurezza dell'autostrada dei parchi ulteriori a quelle messe in campo dal Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per la tutela della biodiversità.

La sottosegretaria di Stato Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava per l'interlocuzione tenutasi sul tema oggetto dell'interrogazione e si augura che le iniziative preannunciate nella risposta vengano tempestivamente adottate. Auspica che il contenzioso tra la società Strada dei Parchi e il Governo in ordine alla convenzione attuale non infici le suddette iniziative e che vengano realizzati tempestivamente tutti gli interventi necessari a conservare ciascun singolo esemplare di specie rare e preziose per la flora e per la fauna. Sono proprio tali specie, infatti, che rendono il parco nazionale un *unicum* da preservare e la cui protezione non può venir meno per la mancanza di recinzioni e per motivi infrastrutturali facilmente superabili.

5-07557 Villarosa: Iniziative per pervenire ad una classificazione delle ceneri vulcaniche che ne consenta il recupero e l'utilizzo nei settori produttivi.

La sottosegretaria di Stato Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta resa ad un atto presentato molti mesi fa, che poneva un tema già affrontato e risolto attraverso l'articolo 35 del cosiddetto « decreto semplificazioni ». Si chiede se sia corretto desumere da questa risposta che non vi sono problemi relativi all'attuazione di tale articolo, e che quindi esso non necessita di ulteriori decreti per essere operativo. Conoscendo la procedura parlamentare degli atti di sindacato ispettivo, comprende che la rappresentante del Governo non può in questa sede ulteriormente rispondere e quindi auspica di poter ricevere raggugli in merito, anche successivamente e in via informale.

5-07567 Grippa: Iniziative per incentivare la cura del verde e più in generale i programmi di tutela,

valorizzazione e recupero ambientale da parte dei comuni italiani del Mezzogiorno.

La sottosegretaria di Stato Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Carmela GRIPPA (M5S), replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava per la risposta puntuale. Si dichiara soddisfatta dell'istituzione di una cabina di regia da parte del Mise, che auspica possa riunirsi il prima possibile, per superare la questione della disparità del ricorso al verde da parte dei comuni del Nord e del Sud Italia. Il cuore dell'interrogazione è infatti la potestà degli enti locali su alcuni temi, quali appunto il verde, la rigenerazione urbana e i programmi di tutela ambientale, sulla base di linee guida nazionali, temi sui quali si registra una maggiore attività dei comuni settentrionali, soprattutto con riguardo al verde pubblico, oggetto anche del PNRR.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. (COM(2021)551).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VIII,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757;

premesso che il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (*Emission trading system-ETS*) rappresenta uno dei pilastri della politica climatica dell'Unione europea e che la sua revisione costituisce una delle proposte centrali nell'ambito del pacchetto denominato « Pronti per il 55% » (« *Fit for 55%* »), volto ad adeguare la normativa dell'Unione ai nuovi obiettivi fissati dal regolamento per il clima, ed in particolare per conseguire una riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e porre le basi per il raggiungimento della neutralità climatica nel 2050;

considerato che:

il pacchetto « Pronti per il 55% » rappresenta uno strumento decisivo per conseguire gli obiettivi climatici e implica una profonda trasformazione tecnologica di alcuni settori, in cui l'UE potrebbe svolgere un ruolo di avanguardia;

è necessaria un'attenta valutazione degli effetti delle misure proposte della

Commissione, anche alla luce del mutamento degli scenari di riferimento rispetto alla data di presentazione del pacchetto il 14 luglio del 2021 e della loro evoluzione;

a distanza di mesi dalla presentazione delle proposte e dalla valutazione di impatto su cui si basano, si è registrato infatti un significativo aumento dei prezzi dell'energia, che rischia di perdurare anche nei prossimi mesi;

il prezzo del carbonio ha, inoltre, registrato nell'ultimo anno significativi incrementi;

l'articolo 29-*bis* della direttiva 2003/87/CE prevede che la Commissione convochi una riunione del comitato sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE, qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia tre volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone;

rilevato che:

la revisione del sistema prevede la sua graduale estensione, dal 2023, alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, e segnatamente dalle navi superiori alle 5.000 tonnellate, nonché la creazione dal 2025 di un sistema di scambio di quote separato per gli edifici e il trasporto su strada;

si prevede inoltre un potenziamento del Fondo per l'innovazione, che dovrebbe finanziare una serie di progetti per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sulla proposta di direttiva (COM(2021)551) dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta dell'11 maggio 2022;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto delle strette interconnessioni della proposta di revisione del sistema ETS con altre misure previste nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55% », sarebbe opportuno che, nel corso del negoziato, si proceda ad un esame complessivo dei vari provvedimenti, al fine di pervenire a una coerenza generale delle misure che coniughi l'esigenza di salvaguardia ambientale con la riduzione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo;

b) sarebbe necessario definire meccanismi di controllo delle fluttuazioni dei prezzi delle quote di emissioni da attivare rapidamente in caso di volatilità eccessiva, anche rafforzando le previsioni di cui all'articolo 29-bis della direttiva vigente;

c) in ragione dell'esigenza di accompagnare l'inclusione nel sistema ETS del trasporto su strada e degli edifici con meccanismi efficaci di controllo delle fluttua-

zioni dei prezzi delle quote di emissioni e di compensazione dei costi sostenuti dai consumatori finali, specie di quelli più vulnerabili, occorre esaminare attentamente i possibili effetti delle misure proposte al fine di valutare se siano adeguate a raggiungere tali finalità in considerazione del contesto attuale e delle prospettive future ovvero se sia necessario introdurre ulteriori strumenti, anche complementari con quelli già previsti;

d) per quanto riguarda l'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, occorre valutare le ricadute economiche per le imprese europee e monitorare il rischio di pratiche elusive delle nuove norme, che potrebbero avere effetti sulla competitività del settore, nonché garantire un efficace coordinamento con i lavori nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) relativamente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo a livello globale;

e) in considerazione del carattere strategico che il sistema ETS riveste nella lotta contro i cambiamenti climatici, le modifiche da apportare al regime vigente dovrebbero indirizzare in modo efficace gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione, evitando nel contempo un aggravio degli oneri;

f) per quanto attiene ai sistemi di cattura e utilizzo del carbonio (« CCU ») e alla proposta di eliminare l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che finiscono per essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto, le modifiche al regime vigente dovrebbero tenere conto dell'opportunità di introdurre parametri specifici che tengano in considerazione l'intero ciclo di vita del prodotto o del processo;

g) in considerazione dell'esigenza di rafforzare l'EU-ETS nel suo attuale ambito di applicazione, si valuti l'opportunità di considerare l'impatto sul clima globale delle emissioni di gas a effetto serra diverse rispetto alla CO₂ e al CH₄ ed apprestare adeguate misure per conseguire la ridu-

zione di tali emissioni in coerenza con i più ambiziosi obiettivi climatici per il 2030;

h) al fine di garantire l'efficacia dell'EU-ETS sarebbe opportuno rafforzare la cooperazione con i paesi terzi anche mediante accordi bilaterali relativi a misure basate sul mercato per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo;

i) al fine di coordinare i meccanismi di sostegno finanziario al pieno rispetto degli obiettivi del *Green Deal* europeo, andrebbe specificato che le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione non siano utilizzate per sostenere investimenti nei settori che risultano esclusi dall'ambito di applicazione del Fondo per una Transizione Giusta (JTF).

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione. (COM(2021)554).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione;

premessi che:

la proposta di regolamento aggiorna la disciplina del 2018, con cui sono stati integrati nel quadro per il clima e l'energia le emissioni e gli assorbimenti di gas serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura, cosiddetto LULUCF (*land use, land use change and forestry*);

la proposta della Commissione intende adeguare la normativa vigente ai nuovi più ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione europea di riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

la finalità della nuova disciplina è quella di espandere l'assorbimento naturale di carbonio dell'UE, ritenuto fonda-

mentale per compensare le emissioni e raggiungere la neutralità climatica, atteso che il settore LULUCF dell'UE costituisce un pozzo di assorbimento netto di gas serra, che ha visto ridursi la sua capacità di assorbimento, anche a motivo della siccità e degli incendi boschivi;

considerato che:

la proposta di revisione mantiene invariato per il periodo 2021-2025 il regime attuale basato sulla c.d. regola del « non debito » che impegna gli Stati membri a garantire che le emissioni non superino gli assorbimenti e introduce per gli assorbimenti netti di gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nel periodo 2026-2030, obiettivi annuali vincolanti per gli Stati membri, oltre ad un obiettivo a livello dell'Unione fissato in assorbimenti equivalenti a 310 milioni di tonnellate di CO₂;

la proposta prevede di integrare dal 2031 nel settore LULUCF le emissioni diverse dalla CO₂ del settore agricolo (attualmente disciplinato dal regolamento sulla condivisione degli sforzi) e si prefigge di conseguire nel nuovo settore del suolo la neutralità climatica entro il 2035;

gli impegni e gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici proposti dalla revisione del regolamento LULUCF si intrecciano con i periodi programmatori della politica agricola comune (PAC) che ha accresciuto il suo contributo all'azione per il clima;

il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni volte a promuovere le pratiche agricole e forestali di cattura del carbonio dall'atmosfera per immagazzinarlo nei suoli o nella biomassa, che riconoscono l'importanza di fornire ad agricoltori e silvicoltori un sostegno finanziario sufficientemente incentivante a complemento della politica agricola comune, al fine di incoraggiarli ad adottare tali pratiche rispettose del clima;

appare necessario garantire gli obiettivi specifici della politica agricola comune in materia di produzione alimentare per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti ed evitare di aumentare la dipendenza dalle importazioni da Paesi extra-UE;

il perdurare della pandemia da Covid-19 e soprattutto la crisi energetica e lo stop alle esportazioni russe e ucraine di cereali, oli vegetali, mangimi e fertilizzanti, intervenuto con la guerra tra Russia e Ucraina, hanno modificato il contesto sociale ed economico dell'Unione, ed in particolare del settore agricolo in cui si inserisce la proposta, dimostrando quanto il settore agricolo nazionale, in particolare quello zootecnico, sia pericolosamente dipendente da input esterni e per questo vulnerabile; per fronteggiare le difficoltà insorte, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di azioni in nome della sicurezza alimentare;

per far fronte al veemente aumento dei prezzi delle materie prime e alle ripercussioni che esso ha avuto sul mercato dei prodotti agricoli, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022 ha introdotto disposizioni che derogano a talune condizioni della politica agricola comune, relativamente al *greening* ed in particolare al pagamento dell'inverdimento per l'anno di domanda 2022, al fine di aumentare il potenziale di produzione agricola dell'Unione, sia per ciò che riguarda l'approvvigionamento dell'alimentazione umana che animale;

anche il Parlamento europeo, in una risoluzione del 24 marzo 2022, chiede un'a-

zione Ue urgente « per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte russa »;

in attuazione della Decisione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022, con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 aprile 2022, si riconoscono come terreni lasciati a riposo ai fini del pagamento di inverdimento anche le superfici agricole ritirate eventualmente pascolate, utilizzate per la fienagione o coltivate, anche se dichiarate in domanda unica come terreni ritirati dalla produzione;

tali deroghe hanno dirette ripercussioni sull'attività agricola e sulla c.d. regola del « non debito » prevista per il primo periodo, fino al 2025, e potrebbero incidere anche sui periodi successivi essendo strettamente connesse alla durata della crisi e del conflitto tra Russia e Ucraina;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevata la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione delle strette interconnessioni tra la proposta di regolamento e le altre iniziative presentate nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55% »,

appare necessario che la discussione delle misure aventi un impatto sulla silvicoltura e sull'agricoltura proceda in maniera congiunta allo scopo di definire un quadro normativo complessivo coerente per il conseguimento dei nuovi obiettivi climatici che tenga tuttavia conto degli aspetti sociali ed economici dei sistemi agricoli e forestali e anche della crisi energetica che ultimamente ha colpito in particolare gli agricoltori;

b) si ritiene necessario, nella definizione degli obiettivi, tenere conto delle conseguenze sul settore agricolo che comporta la crisi sulle esportazioni russe e ucraine di cereali, semi oleosi, mangimi e fertilizzanti e delle interconnessioni tra la proposta di regolamento e i periodi programmati della politica agricola comune (PAC), nonché delle conseguenze derivanti dall'applicazione della Decisione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022, che ha previsto deroghe al *greening* dirette a garantire la sicurezza alimentare dell'Unione incrementando le superfici agricole utilizzate per la fienagione o coltivate;

c) in considerazione del mutato contesto sociale ed economico dell'Unione, ed in particolare del settore agricolo in cui si inserisce la presente proposta, si valuti l'opportunità di una revisione delle disposi-

zioni sia ai fini della previsione di una elasticità in ordine al raggiungimento della c.d. regola del « non debito » prevista per il primo periodo, fino al 2025, sia per consentire una maggiore flessibilità per il trasferimento degli assorbimenti di CO₂ in eccedenza o in carenza tra i periodi di applicazione della nuova disciplina e tra le annualità del secondo periodo;

d) in ragione delle diversità delle dimensioni e della natura dei terreni destinati all'agricoltura e alla silvicoltura negli Stati membri, nonché della effettiva capacità di ciascuno Stato di contribuire all'obiettivo collettivo dell'UE di assorbimento dei gas serra, sarebbe opportuno tenere conto dei diversi punti di partenza degli Stati membri nella determinazione degli obiettivi loro assegnati;

e) in vista della revisione completa dei dati degli inventari nazionali, si valuti l'opportunità di adottare iniziative volte a migliorare le metodologie degli inventari stessi e il calcolo degli assorbimenti del carbonio, fermo restando che tali metodologie devono essere coerenti con quelle redatte dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e ufficialmente approvate da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. (COM(2021)555).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi;

premessi che:

la proposta modifica gli obiettivi annuali nazionali di riduzione dei gas serra nei settori non coperti dal sistema per lo scambio delle quote di emissione (*emission trading system* – ETS), al fine di allinearne il contributo al conseguimento dei nuovi e più ambiziosi traguardi climatici di riduzione di almeno il 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

la proposta è strettamente connessa ad altre iniziative presentate dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto denominato « Pronti per il 55% », e segnatamente alla revisione del sistema ETS e a quella del regolamento sugli assorbimenti di gas serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura, cosiddetto LULUCF (*land use, land use change and forestry*);

considerato che:

gli obiettivi sono ripartiti a livello nazionale sulla base del PIL pro capite aggiornato al 2017-2019, a cui sono applicati degli aggiustamenti in modo efficace rispetto ai costi;

nelle conclusioni del Consiglio Europeo del 10 dicembre 2020, confermate nella riunione del 23 maggio 2021, si sottolinea che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in maniera tale da preservare la competitività dell'UE e tenere conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni degli Stati membri, come pure degli sforzi compiuti;

la proposta di regolamento conferma i meccanismi di flessibilità previsti dalla disciplina vigente, che dovrebbero aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, tra cui riveste particolare importanza la riserva di sicurezza in quanto destinata ai Paesi che abbiano effettuato maggiori riduzioni rispetto al proprio target;

la proposta della Commissione prevede però, per un verso, a rendere più rigida la possibilità di compensare le emissioni nei settori a cui si applica il regolamento con gli assorbimenti risultanti dalla gestione del suolo, e per l'altro a introdurre una riserva supplementare nella quale confluiranno eventuali assorbimenti inutilizzati di cui gli Stati membri potranno beneficiare;

è confermato l'ambito di applicazione del regolamento vigente, che include anche il trasporto su strada e gli edifici, che dovrebbero essere in futuro inseriti in un apposito sistema per lo scambio delle quote di emissione, come previsto dalla proposta di revisione della direttiva riguardante il sistema ETS, anch'essa in corso di esame presso le istituzioni europee;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato che sarebbe opportuno produrre una valutazione d'impatto *ex ante* che tenga conto degli effetti conseguenti alla pandemia da Sars-Cov-2 e alla crisi energetica nazionale e internazionale, pur nella consapevolezza che le stringenti tempistiche dettate dal negoziato, potrebbero renderne difficile la realizzazione;

rilevata altresì la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto delle strette connessioni tra la proposta di regolamento e le altre iniziative nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55% », appare necessario che la discussione delle varie misure proceda in

maniera unitaria al fine di pervenire alla definizione di un quadro normativo complessivo coerente che coniughi l'esigenza di salvaguardia ambientale con la riduzione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo;

b) appare necessario salvaguardare tutte le flessibilità previste nella normativa vigente, con particolare riferimento alla riserva di sicurezza, al fine di tenere maggiormente conto degli sforzi intrapresi e dei progressi già realizzati dagli Stati membri nel percorso della transizione;

c) si valuti pertanto l'opportunità di una revisione delle disposizioni che provvedono a limitare la possibilità per uno Stato membro di compensare le emissioni eccedenti la sua assegnazione annuale con l'utilizzo degli assorbimenti netti di carbonio risultanti dalla gestione del settore del suolo nel quadro del regolamento LULUCF, ai fini di un utilizzo pieno della flessibilità.

d) si valuti l'opportunità di prevedere una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi in considerazione della momentanea e transitoria revisione delle politiche energetiche della UE conseguente alla crisi internazionale in atto e al collegato impatto negativo in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e aumento dei costi dei prodotti energetici;

e) si valuti la necessità di produrre una chiara valutazione d'impatto (*impact assessment*) *ex ante*, che tenga conto degli effetti conseguenti alla pandemia da Sars-Cov-2 e alla crisi energetica nazionale e internazionale.

ALLEGATO 4

**Proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima.
(COM(2021)568).****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima;

premesso che:

la proposta di regolamento, che fa parte del pacchetto cosiddetto « Pronti per il 55% », prevede l'istituzione di un Fondo sociale per il clima, il cui obiettivo generale è quello di contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando l'impatto sociale dell'inclusione del trasporto su strada e dell'edilizia nel sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (*Emission trading system* – ETS);

nella proposta della Commissione il Fondo intende sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto al reddito a carattere temporaneo, misure e investimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni;

considerato che:

l'estensione al trasporto stradale e all'edilizia rappresenta una delle questioni centrali della revisione del sistema ETS, in corso di approfondimento, al fine di valutare l'impatto economico e sociale della nuova misura nel contesto attuale e negli scenari futuri;

il problema della povertà energetica è infatti una sfida cruciale per l'Unione

europea, poiché interessa un gran numero di famiglie che sono particolarmente esposte all'aumento dei costi che si sono registrati negli ultimi mesi;

le donne, che rappresentano l'85 per cento delle famiglie monoparentali, potrebbero essere maggiormente colpite dalle misure di fissazione del prezzo del carbonio e che le persone con disabilità sono esposte a maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale;

il perseguimento dei nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici deve accompagnarsi a misure che garantiscano l'equità e la sostenibilità sociale della transizione verde;

valutata l'opportunità che il Fondo sia istituito nell'ambito del bilancio pluriennale dell'UE, come previsto dalla proposta della Commissione;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo sulla proposta di regolamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

rilevata la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto dello stretto collegamento tra la costituzione del Fondo e il nuovo sistema di scambio di quote per gli edifici e il trasporto su strada, appare necessaria un'attenta valutazione degli effetti dell'introduzione di tale misura, al fine di verificare l'adeguatezza del Fondo ad affrontare il conseguente impatto sociale, eventualmente prevedendo un incremento della sua dotazione;

b) in considerazione delle finalità del Fondo, appare necessario che le risorse si indirizzino ad interventi di sostegno al reddito unitamente a misure ed investimenti volti alla decarbonizzazione a supporto delle fasce sociali più deboli;

d) ai fini di un'efficace programmazione ed attuazione degli investimenti nei

Piani sociali per il clima, si valuti l'opportunità di rafforzare le previsioni del regolamento volte a promuovere le sinergie tra la Commissione e gli Stati membri interessati, nonché ad assicurare un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione finalizzati a garantire una transizione socialmente giusta, nonché con le misure previste nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

e) si valuti infine l'opportunità di ampliare il novero dei beneficiari del Fondo, al fine di includervi ulteriori categorie che potrebbero essere maggiormente esposte alle misure di fissazione del prezzo del carbonio; in ogni caso, siano tenute nella debita considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei piani nazionali i principi delle pari opportunità e le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità.

ALLEGATO 5

5-06898 Pezzopane: Misure per la messa in sicurezza dell'autostrada dei parchi ulteriori a quelle messe in campo dal Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per la tutela della biodiversità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dall'onorevole, si rappresenta quanto segue.

A seguito di ripetuti incidenti occorsi con animali selvatici sulla Autostrada A24 e A25, incluso l'investimento di orsi come rappresentato nell'interrogazione, nonché della segnalazione di una situazione di particolare pericolo per la pubblica incolumità e per la conservazione dell'orso in prossimità della galleria San Domenico nei pressi di Cocullo, si specifica che in data 15 aprile 2021 presso la Prefettura di L'Aquila, su iniziativa di quest'ultima, si è svolto un incontro con la società Strada dei Parchi Spa, in cui sono stati richiesti interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti autostradali caratterizzati da recinzioni danneggiate o insufficienti.

È doveroso riconoscere l'attenzione e l'interessamento del Prefetto de L'Aquila riguardo la vicenda e, più in generale, per addivenire a soluzioni atte a conciliare la conservazione dell'orso e la pubblica sicurezza.

Parimenti rimarchevole è stato l'impegno del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) per favorire la conservazione della specie, anche quando il perseguimento degli scopi istituzionali di conservazione della natura ha richiesto interventi fuori dai confini stessi del Parco.

Pertanto, a seguito del citato incontro, Strada dei Parchi Spa ha comunicato la progettazione di interventi di messa in sicurezza lungo 87 km della A24 ed A25; ha altresì siglato un accordo con il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) per un immediato intervento di messa in sicurezza delle recinzioni autostradali nei pressi della galleria San Domenico, da re-

alizzarsi in forma temporanea lungo 3 km particolarmente a rischio per frequenti attraversamenti di orsi.

Di recente, inoltre, il PNALM ha rappresentato alla Società Strada dei Parchi la necessità di rimuovere la recinzione elettrificata, in quanto non idonea a garantire la sicurezza nel periodo invernale e comunque proposta unicamente come soluzione emergenziale e temporanea.

Contestualmente il PNALM ha sollecitato nuovamente Strada dei Parchi Spa per la realizzazione delle recinzioni per le quali si era impegnata.

Atteso l'evidente pericolo per la pubblica sicurezza e, vieppiù, il grave rischio per la conservazione di specie protette e particolarmente protette come l'orso derivante da carenze nella recinzione delle autostrade abruzzesi, gli uffici competenti di questo Ministero hanno sollecitato la Strada dei Parchi S.p.a. a realizzare in tempi brevi le necessarie barriere perimetrali nei tratti autostradali di propria competenza per la incolumità degli automobilisti e della fauna selvatica.

Infine, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha confermato che la Società Concessionaria (Società Strada dei Parchi) sta predisponendo un progetto atto a rafforzare le misure di sicurezza per gli utenti e per la fauna lungo l'asse autostradale della A24 e A25 sul tratto identificato, tale progetto (che prevede reti di recinzioni elevate in altezza fino a 2 metri di altezza), è stato presentato al Commissario Straordinario A24 e A25, il quale si è impegnato ad attivare anche i fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la relativa realizzazione.

ALLEGATO 6

5-07557 Villarosa: Iniziative per pervenire ad una classificazione delle ceneri vulcaniche che ne consenta il recupero e l'utilizzo nei settori produttivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente la classificazione e l'utilizzo delle ceneri vulcaniche, si rappresenta quanto segue.

Come rappresentato nell'interrogazione, negli ultimi anni sono state osservate diverse eruzioni vulcaniche esplosive dell'Etna, le quali hanno prodotto notevoli quantità di ceneri vulcaniche che costituiscono un onere specialmente per le amministrazioni locali, dal momento che, essendo rifiuti, sono necessarie attività quali la raccolta, lo smaltimento ed il conferimento in discarica.

Pertanto, al fine di rendere più agevole la gestione di certi beni, che possono, fin dall'origine, essere considerati non rifiuti, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, nello specifico, con l'articolo 35 rubricato *Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare* comma 1 lettera b), è stato integrato l'articolo 185, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina rifiuti, inserendo, appunto, le ceneri vulcaniche, « [...] laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Si precisa che, nel rispetto delle suddette prescrizioni, le ceneri vulcaniche, in determinate circostanze, non sono da considerare « rifiuto », bensì materiale che può essere utilizzato in nuovi cicli produttivi.

Pertanto, per quanto in precedenza affermato, le stesse potranno essere utilizzate nell'ottica dell'economia circolare, in sostituzione di materie prime, purché i processi

o metodi utilizzati non arrechino danni all'ambiente e/o alla salute umana.

Lo stesso progetto REUCET – Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee, condotto dall'Università di Catania e finanziato da questo Ministero, richiamato dall'Onorevole interrogante, ha messo in risalto l'elevata porosità della cenere vulcanica tale da risultare adeguata a svolgere funzioni di isolamento termico, considerando anche diverse alternative « *end of waste* ».

A tal proposito si sta valutando un possibile utilizzo delle stesse, nel confezionamento di malte, intonaci e pannelli isolanti, e di materiali ceramici in sostituzione di materiali naturali, nonché nella creazione di miscele per pavimentazioni stradali, evitando così lo smaltimento del materiale vulcanico come « rifiuto ».

Nell'ottica di una « circolarità » nell'uso delle risorse, ma anche in previsione di un abbattimento dei costi che gravano sulle amministrazioni locali per lo svolgimento di attività quali la raccolta delle ceneri, e il trasporto delle stesse, sono auspicabili accordi tra il settore pubblico e i soggetti privati (ad esempio imprese agricole, imprese di costruzione, produttori di fertilizzanti), al fine di organizzare e programmare le successive lavorazioni del materiale prodotto dalle eruzioni vulcaniche.

Si rammenta, altresì, che qualora le ceneri vulcaniche siano riutilizzate in maniera diversa da quanto descritto nell'art. 185 del decreto legislativo 152/2006, le stesse costituiscono rifiuto e debbono sottostare alla disciplina di settore, in termini di prescrizioni ed atti autorizzativi, per quanto attiene alla attività di raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento agli idonei impianti di trattamento.

Si segnala altresì che in occasione delle attività eruttive in argomento, che hanno generato la caduta di ceneri vulcaniche anche in aree distanti dalle aree contermini, numerosi comuni hanno adottato apposite ordinanze, ex articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, al fine di gestire tali ceneri come rifiuti.

Tuttavia, questo Ministero, nella valutazione di suddette ordinanze, ha segnalato ai comuni interessati e alla regione Sicilia

la possibilità, ai sensi del richiamato articolo 185, di escludere dall'ambito di applicazione della gestione rifiuti suddetti materiali qualora impiegati in un ciclo produttivo. Proprio in tal senso, e così come auspicato, è stato suggerito di approntare convenzioni o accordi preliminari ad ulteriori eventi eruttivi al fine di garantire che la raccolta delle ceneri vulcaniche non rappresenti un costo aggiuntivo per le amministrazioni interessate.

ALLEGATO 7

5-07567 Grippa: Iniziative per incentivare la cura del verde e più in generale i programmi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale da parte dei comuni italiani del Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.

Con la misura 2, componente 4, Investimento 3.1 « Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano » a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ci si è posti l'obiettivo, in linea con le strategie nazionali e comunitarie in materia, di porre in essere azioni su larga scala volto alla tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove aree.

Si rappresenta che la misura in oggetto ha previsto la pubblicazione del « Piano di forestazione urbana ed extraurbana », pubblicato lo scorso novembre 2021, quale prevista milestone (pietra miliare intermedia), in cui emerge che parte significativa del tema forestale è rappresentata dalla forestazione in ambito urbano, periurbano ed extraurbano, in particolare nelle aree vaste metropolitane.

Peraltro, Il Comitato per il Verde pubblico, istituito dalla legge n. 10 del 2013, nella Prima Strategia Nazionale del Verde Urbano del 2018 aveva fissato criteri e linee guida per la promozione di foreste urbane e periurbane, basandola su tre principi essenziali: passare da metri quadri a ettari, ridurre le superficie asfaltate, adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano, al fine di agire verso un modello di « più natura in città » con la messa a dimora di milioni di alberi.

Per la realizzazione del Piano, il MITE ha previsto una « Cabina di Regia » composta da primari attori istituzionali quali ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), CUFA (Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari) e ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e il supporto del CIRBISES (Centro di Ricerca Interuniversitario Biodiversità, Servizi ecosistemici e sostenibilità), e che seguirà tutto il percorso operativo a par-

tire dal necessario sostegno tecnico e scientifico ai soggetti attuatori fino alle fasi di monitoraggio degli effetti diretti ed indiretti dei nuovi boschi urbani.

In particolare, l'investimento 3.1 « Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano » prevede azioni rivolte alle 14 città metropolitane, di cui 7 incidono nel territorio del Sud Italia.

L'obiettivo, come richiamato dall'interrogante, è quello di mettere a dimora almeno 6,6 milioni di alberi, secondo il principio di utilizzare « l'albero giusto nel posto giusto », coerentemente con la « vegetazione potenziale naturale ». Così operando, per ogni città metropolitana si selezionano e si assegnano gli alberi più adatti in termini ecologici, biogeografici e di risposta alle diverse esigenze locali, e sarà possibile contribuire a preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità, anche in linea con la relativa strategia europea, nonché i processi legati a ecosistemi pienamente funzionali.

Sarà altresì dato contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane, in un'ottica di protezione della salute e di riduzione delle procedure di infrazione della qualità dell'aria.

Ulteriori obiettivi sono rappresentati dal rallentamento del consumo di suolo ed il recupero dei paesaggi antropizzati, valorizzando così le aree interne in diretta relazione ecologica con le aree urbanizzate ed il sistema delle aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane interessate.

Il valore totale a disposizione per l'attuazione della misura previsto è di 330 milioni di euro, di cui 30 corrispondenti alla quota dei progetti in essere a valere sul « Decreto clima » (D-L n. 111 del 2019) per le annualità 2020-2021, di cui il 50 per cento è riservato per le città metropolitane che insistono nelle regioni del Mezzogiorno e Isole.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio
(*Seguito dell'esame e conclusione*) 100

RISOLUZIONI:

7-00800 Rosso: Trasparenza e competitività nelle procedure di erogazione di incentivi pubblici destinati a vettori aerei, anche a tutela degli investimenti effettuati in Italia Trasporto Aereo spa (*Discussione e rinvio*) 101

7-00619 Silvestroni: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.

7-00795 Fogliani: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T e per il sostegno dei settori portuale, cantieristico e croceristico (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 16 marzo 2022.

Paolo FICARA, *presidente*, fa presente che il testo unificato risultante dall'esame degli emendamenti è stato inviato alle Com-

missioni competenti per i pareri e che tutte le Commissioni, ad eccezione della Commissione Bilancio, hanno espresso il prescritto parere. Ricorda che le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Attività produttive, Affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con un'osservazione.

Poiché la discussione generale del provvedimento è prevista per l'inizio della prossima settimana, la Commissione è tenuta a concluderne l'esame in tempo utile ed è quindi convocata per conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore Bendinelli il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00800 Rosso: Trasparenza e competitività nelle procedure di erogazione di incentivi pubblici destinati a vettori aerei, anche a tutela degli investimenti effettuati in Italia Trasporto Aereo spa.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Roberto ROSSO (FI) precisa che la risoluzione in oggetto non persegue lo scopo di intervenire sul settore del trasporto aereo o sugli incentivi erogati, bensì unicamente di permettere al Parlamento di conoscere la situazione, requisito indispensabile per poter legiferare efficacemente. La finalità è dunque quella di assicurare la massima trasparenza sul tema, anche per verificare che non si creino distorsioni del mercato. Ricorda quanto dichiarato nel corso di diverse audizioni davanti alla Commissione da ITA Airways per bocca del presidente Altavilla, sul fatto che i gestori aeroportuali hanno trattato le compagnie aeree in maniera diseguale; e che allo stato non esistono dati affidabili sugli incentivi, solo indagini giornalistiche, fra cui quella del *Corriere della Sera* che ne descrive

l'importo complessivo nel 2021 come pari a 500 milioni. Se così fosse, argomenta, si tratterebbe di cifre che potrebbero portare una compagnia aerea a chiudere i bilanci in attivo o in passivo.

Conclude affermando che la risoluzione impegna il Governo a far sì che i gestori aeroportuali comunichino periodicamente e in maniera completa i dati sugli incentivi destinati ai vettori aerei, anche ad esempio con riferimento ai cosiddetti accordi *co-marketing*. Ciò anche allo scopo di tutelare gli investimenti compiuti dallo Stato in ITA, non per proteggere in modo anticoncorrenziale la compagnia di bandiera bensì per un opposto principio di equità.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia il collega Rosso e il gruppo di Forza Italia per aver presentato l'atto di indirizzo, che rappresenta un'importante occasione di intervento per la Commissione. Chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, allo scopo di confrontarsi anche con i gestori aeroportuali.

Davide GARIGLIO (PD) riconosce che il problema descritto nella risoluzione è reale. Per questo, dichiara, la sua forza politica vuole audire i vari soggetti interessati: le compagnie aeree, i gestori aeroportuali, ENAC e ANCI. Occorre peraltro un bilanciamento tra l'esigenza di non creare distorsioni all'interno del mercato concorrenziale e l'esigenza di sostenere il traffico aereo che permette l'incremento dei flussi turistici in territori del Paese non serviti dal vettore nazionale. Conclude affermando che la Commissione, ora che esiste una compagnia di bandiera ben strutturata, non è in condizione di non ascoltare il « grido di dolore » che le giunge da alcuni operatori nazionali.

Luciano CANTONE (M5S) riconosce l'esigenza di evitare che si producano trattamenti di favore a vantaggio di alcune compagnie; per questo la sua forza politica condivide in linea di massima il contenuto della risoluzione in esame e raccomanda anzi lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Mauro ROTELLI (FDI) dichiara che la materia affrontata dalla risoluzione è certamente importante, ma che, per così dire, si sta chiudendo la stalla quando i buoi sono già scappati. La concorrenza è infatti già stata gravemente distorta, giacché tutti hanno cercato, con ogni mezzo disponibile, di attirare tutto il traffico possibile sui propri scali; è dunque indispensabile a questo punto individuare un *escamotage* per assicurare che la ricchezza prodotta dagli scali aeroportuali sia distribuita nel modo più equo possibile sul territorio nazionale.

Bernardo MARINO (IV) afferma di riconoscersi nelle considerazioni appena svolte dai colleghi. È assai grave, sottolinea, che gli incentivi siano stati veicolati essenzialmente sulle compagnie *low cost* e su quelle straniere; d'altro canto, però, si tratta per ora unicamente di stime, e occorre invece che la Commissione si assicuri di avere il quadro della situazione effettiva. Fa ancora presente che i sindacati del settore hanno più volte lamentato tali distorsioni, e ricorda il caso gravissimo di Meridiana, poi Air Italy, la cui liquidazione ha generato molti disoccupati privi delle tutele di cui hanno invece goduto i dipendenti di Alitalia.

Il viceministro Alessandro MORELLI dichiara di riservarsi di intervenire nel seguito dell'esame.

Paolo FICARA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00619 Silvestroni: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.

7-00795 Fogliani: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per il completamento delle infrastrutture di

collegamento nell'ambito della rete TEN-T e per il sostegno dei settori portuale, cantieristico e crocieristico.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che alla risoluzione 7-00619 Silvestroni è stata abbinata la risoluzione 7-00795 a prima firma Fogliani, che verte su analoga materia.

Ketty FOGLIANI (LEGA) illustra la risoluzione, sottolineando come essa richiami il Governo ad alcuni impegni precisi. In primo luogo, a garantire alla proprietà dello Stato italiano tutte le infrastrutture portuali nazionali, anche attraverso l'utilizzo del cosiddetto *golden power*, conformemente a quanto previsto dalle norme europee e salvaguardando il principio della libera concorrenza. In secondo luogo, a convocare un tavolo di confronto ai fini dell'adozione di un regolamento volto a uniformare le concessioni portuali, coinvolgendo le autorità di sistema portuale e prevedendo un ruolo centrale della Direzione generale porti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a cui va garantito peraltro il personale adeguato per svolgere al meglio il proprio ruolo. Ricorda in proposito il tema della sicurezza sul lavoro, menzionando l'incidente verificatosi a Venezia in cui ha perso la vita nella giornata di ieri Alessandro Zabeo. In terzo luogo, a promuovere la realizzazione delle infrastrutture della rete Ten-T, al fine di sostenere la competitività delle imprese e garantire l'integrazione dell'Italia nello sviluppo europeo. In quarto luogo, ad adottare iniziative di sostegno per il comparto cantieristico navale, che rappresenta un settore di eccellenza; menziona come positiva in questo senso l'azione del Governo Monti. In quinto luogo, a sostenere con tutte le opportune iniziative di competenza il settore crocieristico, a proposito del quale si è già intervenuti con il decreto-legge «grandi navi». Richiama

infine l'impegno a garantire maggiore sicurezza, automazione e innovazione nei porti.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	112

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione). COM(2021)802 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	105
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08159 Chiazzese: Sull'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	113
5-08160 Squeri: Iniziative di competenza per consentire ai fornitori di gas di fronteggiare più equamente la volatilità dei prezzi di acquisto rispetto a quelli di vendita anche introducendo, in specie, una variabile legata alla volatilità dei prezzi nelle forniture del servizio energia alle Pubbliche Amministrazioni	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	114
5-08161 De Toma: Sull'estensione delle procedure autorizzative semplificate a tutti gli impianti di rigassificazione esistenti e sul rafforzamento della capacità estrattiva di gas sul territorio nazionale	109
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	116
5-08162 Vallasca: Ulteriori iniziative di competenza volte alla piena operatività della normativa UE in materia di fonti rinnovabili	110
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	118
5-08163 Benamati: Sul sostegno del MITE ai programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di nuova concezione e tecnologia	111
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	120

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.

Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

Cecilia D'ELIA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul testo all'esame (*vedi allegato 1*) che, tra le premesse, segnala l'opportunità di prevenire i rischi di stigma e di violazione della *privacy* anche valutando la possibilità di assimilare l'aliquota agevolata a quella di maggior favore prevista per altre categorie agevolate nonché di valutare l'opportunità di inserire le donne vittime di violenza di genere e domestica tra le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.50.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).

COM(2021)802 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SUT (M5S), *relatore*, espone brevemente i contenuti della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, in esame, ricordando che essa fa parte del pacchetto « Pronti per il 55 per cento » (*Fit for 55*), presentato dalla Commissione europea al fine di allineare la normativa dell'Unione ai nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici con cui l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030, nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

Osserva che ai fini del raggiungimento di questi obiettivi, la proposta in esame è stata presentata dalla Commissione come uno strumento legislativo fondamentale, al fine di rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e meno dipendenti dai combustibili fossili. Secondo i dati forniti dalla Commissione stessa, infatti, nell'Unione gli edifici consumano il 40 per cento dell'energia e generano il 36 per cento delle emissioni di gas a effetto serra. Il 35 per cento del parco immobiliare dell'Unione europea ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annuo è di circa l'1 per cento.

Ricorda che fin dalla presentazione del *Green Deal* e nella successiva comunicazione « Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita » presentata il 14 ottobre 2020, la Commissione europea ha fissato l'obiettivo di raddoppiare, almeno, il tasso di ristrutturazione annuo degli immobili entro il 2030 a fini di efficientamento energetico, preannunciando una revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici.

Rimarca che nel perseguimento dei nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici prefissi, la proposta modifica e amplia l'oggetto della direttiva sulla prestazione energetica negli edifici, sia attraverso l'introduzione di nuovi istituti, sia promuovendo strumenti già esistenti.

Richiama quindi i principali elementi di novità oggetto della proposta in esame, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fa anzitutto presente che viene introdotta la definizione di « edificio a emissioni zero » (articolo 2), un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno (molto basso) di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili a livello di edificio, di quartiere o di comunità. Segnala che l'allegato III fissa le soglie massime, differenti per le diverse tipologie di edifici e per le quattro aree climatiche in cui è suddivisa l'Unione europea (mediterranea, oceanica, continentale e nordica), che il consumo totale annuo di energia primaria deve rispettare perché un edificio possa essere ritenuto a emissioni zero. A tale proposito, ritiene utile un approfondimento sui valori indicati all'allegato III e sulla loro differenziazione per area climatica, nonché sulle prescrizioni ivi contenute, tenuto conto dell'obiettivo comune di decarbonizzazione del settore edilizio al 2050 e delle diverse caratteristiche del parco immobiliare negli Stati membri. È dell'avviso che occorrerebbe, altresì, valutare se non sia opportuna una maggiore flessibilità nel determinare le modalità di definizione delle fonti energetiche rinnovabili per gli edifici a emissioni zero, eventualmente tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente dalla rete elettrica.

Sottolinea che gli edifici a emissioni zero diventeranno il nuovo *standard* per gli edifici di nuova costruzione, a partire dal 2027 per quelli occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi e a partire dal 2030 per tutti gli altri. Fino alle scadenze previste, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere almeno a energia quasi zero, come attualmente disposto dalla normativa vigente (articolo 7).

Segnala poi che l'articolo 3 richiede agli Stati membri di adottare, in luogo della strategia di ristrutturazione a lungo termine ad oggi prevista dal decreto legislativo n. 48 del 2020, un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, la cui predisposizione passa attraverso un processo scan-

dito da periodiche interlocuzioni tra gli Stati stessi e la Commissione europea. In particolare viene previsto che, ogni cinque anni, ciascuno Stato membro trasmetta alla Commissione europea una proposta di piano nell'ambito della proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottolinea che la prima proposta di Piano dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 30 giugno 2024, mentre entro il 30 giugno 2025 dovrà essere presentato il primo Piano definitivo. Tra le altre cose, il piano dovrà prevedere una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili in vista del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Evidenzia che, a differenza della strategia di ristrutturazione a lungo termine, il nuovo piano dovrà garantire il perseguimento di un obiettivo ultimo che non sarà più quello della trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, bensì in edifici a emissioni zero.

Rileva che, come anche segnalato anche nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, le disposizioni introdotte dalla proposta dovranno essere considerate e integrate nelle analisi in corso di svolgimento volte, tra l'altro, ad aggiornare gli scenari su cui è stato basato il PNIEC.

Venendo dunque agli edifici esistenti, evidenzia che le attuali disposizioni in materia di ristrutturazioni importanti vengono integrate con nuovo strumento normativo, reputato essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala e affrontare i principali ostacoli alla ristrutturazione. Si tratta delle norme minime di prestazione energetica, che dovrebbero applicarsi agli edifici con le prestazioni peggiori e contribuire al miglioramento del parco immobiliare nazionale. In virtù di tali norme minime, gli edifici e le unità immobiliari pubblici e non residenziali dovranno essere ristrutturati e migliorati fino a raggiungere almeno la classe F al più tardi dopo il 1° gennaio 2027, e almeno la classe E al più tardi dopo il 1° gennaio 2030; gli edifici e le unità immobiliari residenziali dovranno conseguire almeno la

classe F entro il 2030 e almeno la classe E entro il 2033 (articolo 9).

Segnala che, nella citata relazione, il Governo rileva la necessità di verificare se le tempistiche contemplate dalla proposta di rifusione siano conformi a quelle identificate a livello nazionale, in particolare per quanto concerne i nuovi *standard* previsti per gli edifici nuovi ed esistenti e la riclassificazione delle classi di prestazione energetica. A questo proposito sarà, infatti, necessario garantire che il rapporto tra costi e benefici venga ottimizzato al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile nel tempo.

Ricorda che nella medesima relazione si segnala, inoltre, che il passaggio alle classi energetiche superiori comporterà la necessità di riqualificare energeticamente la quasi totalità degli edifici pubblici e di quelli non residenziali, mentre per quanto riguarda gli edifici residenziali ciò comporterà la mobilitazione di investimenti ingenti nel settore edilizio. Ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di informazione e di valutazione da parte del Governo in merito alla portata delle nuove norme, nonché al conseguimento a livello nazionale dei nuovi *target* e alla relativa fattibilità, anche tenuto conto degli obiettivi in termini di tasso annuo di riqualificazione attualmente previsti nella Strategia nazionale per la riqualificazione energetica.

Sottolinea che nella tabella di marcia contenuta nel piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, gli Stati membri dovranno indicare le scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori entro il 2040 e il 2050.

Fa poi presente che oltre alle norme minime di prestazione energetica previste dalla proposta, gli Stati membri potranno stabilirne delle ulteriori. Essi potranno, altresì, decidere di esentare dall'obbligo di applicazione delle norme minime di prestazione energetica alcune categorie di edifici, come, ad esempio, quelli di culto o quelli ufficialmente protetti. Si tratta di una disposizione rilevante per un Paese come l'Italia, caratterizzato da un patrimonio immobiliare di particolare valore ar-

chitettonico e collocato all'interno di borghi storici, la cui portata deve essere considerata anche ai fini di una valutazione complessiva dell'impatto della nuova disciplina.

Rileva quindi che agli stessi Stati viene assegnato il compito di sostenere il rispetto delle norme minime di prestazione energetica attraverso la predisposizione di una serie di misure, che contemplano anzitutto il sostegno finanziario, da rivolgersi in particolare alle famiglie vulnerabili e alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare.

Fa anche presente, più in generale, che la proposta stabilisce che, per conseguire i più ambiziosi obiettivi di ristrutturazione del parco edilizio europeo, gli Stati membri potranno prevedere incentivi finanziari di varia natura, anche a valere sulle risorse disponibili stabilite a livello dell'Unione europea, quali tra l'altro il Fondo sociale per il clima, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione (articolo 15).

Segnala che, tra l'altro, la proposta di rifusione si prefigge di irrobustire ulteriormente gli strumenti informativi sulla prestazione energetica degli edifici. Evidenzia, a tale proposito, che viene anzitutto modificata la disciplina degli attestati di prestazione energetica (articoli da 16 a 19), che dovranno specificare la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che utilizzerà soltanto le lettere da A a G, dove la lettera A corrisponderà agli edifici a emissioni zero e la lettera G al 15 per cento degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala stessa. La validità massima dell'attestato verrà ridotta da dieci a cinque anni, salvo che per gli edifici con classe di prestazione energetica A, B o C, per i quali la validità massima dell'attestato resterà pari a dieci anni, come attualmente previsto. L'attestato di prestazione energetica verrà esteso agli edifici in fase di ristrutturazione importante, agli edifici per i quali si rinnova il contratto di locazione e a tutti gli edifici pubblici, oltre che agli edifici offerti in vendita o in affitto.

Segnala che vengono, inoltre, introdotti i passaporti di ristrutturazione (articolo 10), al fine di consentire ai proprietari degli edifici di pianificare una ristrutturazione a tappe, sulla base di criteri che saranno sviluppati dalla Commissione europea entro la fine del 2023.

Evidenzia che un altro obiettivo perseguito dalla proposta è quello di favorire il *phase out* dei combustibili fossili dagli edifici. A tale riguardo viene, anzitutto, introdotta una chiara base giuridica per i divieti nazionali relativi alle caldaie alimentate da combustibili fossili, consentendo agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore relativi alle emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile utilizzato, a condizione, però, che tali requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato (articolo 11). La proposta peraltro stabilisce che, al più tardi dal 1° gennaio 2027, gli Stati membri non potranno più offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti prima del 2027 (articolo 15).

Fa poi presente che le modifiche apportate dall'articolo 12 sono finalizzate a promuovere ulteriormente la realizzazione di infrastrutture utili allo sviluppo della mobilità sostenibile, rafforzando i requisiti attualmente previsti. In sostanza, con riferimento sia agli edifici nuovi che a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, la proposta rafforza la diffusione di punti di ricarica e di posti bici, nonché l'installazione del pre-cablaggio per ogni posto auto, al fine di creare le condizioni per una rapida installazione di punti di ricarica, se e quando necessari.

Rileva che ulteriori disposizioni sono volte a rafforzare il mercato dei servizi per l'edilizia intelligente (articoli 13 e 14), nonché a garantire la qualità e l'affidabilità delle ristrutturazioni o dei nuovi lavori di costruzione attraverso sistemi di ispezione o misure alternative (articoli 20, 22 e 24).

Fa presente che varie disposizioni della direttiva attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per un periodo di tempo indeterminato a de-

correre dalla sua entrata in vigore. Osserva che il conferimento di tale potere dovrebbe essere valutato alla luce delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, per un verso, demandano agli atti delegati la modifica di determinati « elementi non essenziali » di un provvedimento legislativo e, per l'altro, rimettono agli atti legislativi deleganti la delimitazione esplicita anche della durata del conferimento della delega stessa.

Segnala, infine, che il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU come risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tra le iniziative incluse nel piano rientra anche una proposta di modifica alla direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, che introduce ulteriori obblighi in capo agli Stati membri al fine di promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici.

Conclude evidenziando che la proposta di direttiva in esame introduce innovazioni di assoluta rilevanza, che dovranno essere attentamente valutate dalla X Commissione attività produttive nel corso dell'istruttoria, al fine di adottare un documento conclusivo nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea. In tal senso riterrebbe opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni, di cui si riserva di avanzare richiesta in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per approfondire le problematiche della proposta all'esame.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI, indi del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.20.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-08159 Chiazzese: Sull'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando, osserva come nella risposta del Governo non venga indicata in alcun modo una data certa per l'operatività della piattaforma tramite la quale presentare le istanze di cui all'interrogazione in titolo. Evidenzia che in tal modo si blocca tutto il settore industriale delle colonnine di ricarica che, rimarca, vengono prodotte in Italia da aziende italiane. È invece dell'avviso che questo sia un settore dell'*automotive* su cui si debba puntare con più decisione.

Osserva, peraltro, che vi sono forze di Governo che sembrano lontane dall'aver sensibilità sulla tematica in questione; intende riferirsi, in particolare, alla Lega che pure ricopre, attraverso suoi esponenti, importanti incarichi in questi ambiti di competenze e che invece preferisce perseguire politiche di incentivazione dell'*automotive* in altri termini, non sempre efficaci. Sottolinea, al contrario, che recenti studi pongono in evidenza come il futuro dell'*automotive* e della mobilità sia costituito dal

passaggio all'elettrico. Rimarca tuttavia che per raggiungere velocemente questi obiettivi è necessario che i consumatori possano fare affidamento su un sistema di ricarica delle auto elettriche accessibile ed efficiente, elemento che condiziona inevitabilmente la scelta di passare all'auto elettrica.

Conclude osservando che al momento, purtroppo, il settore relativo alla produzione e all'installazione delle colonnine di ricarica non è messo in condizione di operare in un quadro di riferimento chiaro, ciò che blocca ogni sviluppo del settore.

5-08160 Squeri: Iniziative di competenza per consentire ai fornitori di gas di fronteggiare più equamente la volatilità dei prezzi di acquisto rispetto a quelli di vendita anche introducendo, in specie, una variabile legata alla volatilità dei prezzi nelle forniture del servizio energia alle Pubbliche Amministrazioni.

Catia POLIDORI (FI) nella sua qualità di cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Catia POLIDORI (FI), replicando, ringrazia la sottosegretaria per l'esauritiva risposta fornita. Ritiene peraltro opportuno raccomandare l'adozione di un indice di riferimento per il prezzo dell'energia a livello di Unione europea al fine di minimizzare, se non di eliminare, un problema che esiste e che attualmente rappresenta un peso non indifferente.

5-08161 De Toma: Sull'estensione delle procedure autorizzative semplificate a tutti gli impianti di rigassificazione esistenti e sul rafforzamento della capacità estrattiva di gas sul territorio nazionale.

Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo osservando altresì che la tematica in questione dovrebbe unire le forze politiche e spingerle ad effettuare ogni sforzo al fine di trovare efficaci soluzioni a favore del Paese.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, prende atto della risposta del Governo ritenendo tuttavia opportuno che venga posta particolare attenzione su almeno due tra gli aspetti evocati.

Il primo riguarda quanto in ultimo menzionato nella risposta della sottosegretaria e cioè che il GSE stipuli dei contratti di acquisto a lungo termine in quanto ciò è da considerare un bene per la stabilità del sistema produttivo italiano.

Il secondo riguarda l'estensione delle semplificazioni autorizzative anche agli impianti di rigassificazione esistenti, il cui aumento di capacità di rigassificazione, secondo la risposta del Governo, recherebbe un contributo aggiuntivo minimo alle esigenze nazionali. In tal senso fa invece presente che le capacità del rigassificatore di Rovigo, per fare un esempio, potrebbero essere aumentata nel breve periodo per un volume di 2 miliardi di metri cubi di gas, con la possibilità di un ulteriore aumento di 2 miliardi e mezzo nel medio-lungo periodo, ciò che, è dell'avviso, rappresenterebbe un contributo di non poco momento. Osserva che valutazioni simili possono essere fatte anche relativamente al rigassificatore di Panigaglia e Livorno e che quindi i citati rigassificatori potrebbero fornire, in tale momento congiunturale, un importante apporto di gas nel breve e, soprattutto, nel medio-lungo periodo, contribuendo in modo decisivo ai fabbisogni energetici nazionali e, in particolare, rappresentare un fattore di stabilità.

5-08162 Vallascas: Ulteriori iniziative di competenza volte alla piena operatività della normativa UE in materia di fonti rinnovabili.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea VALLASCAS (MISTO-A), replicando, si ritiene insoddisfatto della risposta del Governo.

Osserva preliminarmente come, nell'attuale contesto, l'individuazione preventiva delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti delle rinnovabili acquisti un ruolo fondamentale. Ricorda che la Direttiva RED 2 aveva già fissato al 30 giugno dell'anno scorso il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto fare una valutazione complessiva del potenziale dell'energia da fonti rinnovabili, compresa anche un'analisi spaziale con l'individuazione di queste aree, mentre il Governo, in sede di recepimento della direttiva, si è preso un ampio margine di tempo, 180 giorni, per individuare i criteri, a cui seguiranno altri 180 giorni, per consentire alle regioni di individuare le aree idonee e non idonee: evidenzia quindi che, considerata la data di entrata in vigore del decreto, la scadenza per la mappatura delle aree idonee è fissata, praticamente, a fine 2022. Ritiene che tale lasso di tempo sia troppo ampio e costituisca un ritardo che non fa bene né alla transizione energetica né allo sviluppo del settore, costretto ad operare in un clima di incertezza normativa che non favorisce gli ingenti investimenti necessari.

Rileva, inoltre, che non c'è soltanto la necessità di definire le aree sulla terraferma e che l'Italia è inadempiente anche per quanto riguarda la direttiva 2014/89/CE che fissava al 31 marzo 2021 il termine per adottare i Piani di gestione dello spazio marittimo.

Osserva poi che nelle more, in assenza di una regolamentazione complessiva, il Governo ha proceduto con criteri discutibili e attraverso decretazione d'urgenza a indicare alcune aree, peraltro in modo a volte confuso se non eccentrico. Ricorda in tal senso l'indicazione di siti dove sono già presenti impianti, di aree oggetto di bonifica, di miniere e cave abbandonate e, aspetto che ritiene del tutto incomprensibile e controverso, anche di aree delle Ferrovie dello Stato, con il possibile paradosso, osserva, che adesso, tra le aree idonee per legge, ci sono anche quelle libere della stazione San Pietro di Roma, dove si potrebbe piazzare

una torre eolica più alta del « cupolone ». Rammenta poi che nuove aeree sono individuate anche dal decreto aiuti.

Conclude sottolineando che tale modo di operare è inaccettabile, anche perché ritiene sia accompagnato da un altro elemento negativo, ampiamente utilizzato da questo Governo: la semplificazione, interpretata, però, come deregolamentazione.

5-08163 Benamati: Sul sostegno del MITE ai programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di nuova concezione e tecnologia.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo ricordando, altresì, l'ingente volume di investimenti previsti nel prossimo futuro finalizzati a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e sottolineando come sia inevitabile che, per rispondere alle esigenze energetiche future, si dovrà ricorrere a diversi sistemi di produzione energetica tra loro concorrenti.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando da remoto, ringrazia la sottosegretaria per

la lunga e articolata risposta che ritiene soddisfacente per come il Governo mostri di sapere – nonché di volere – distinguere i diversi ambiti di produzione energetica e per come, altresì, si interroghi circa le prospettive energetiche future e sulla necessità di ricorrere a diverse tecnologie di produzione tra loro anche concorrenti.

Valuta favorevolmente, in particolare, quanto evidenziato relativamente al reattore DTT (*Divertor Tokamak Test facility*) che, ricorda, fu portato in Italia per iniziativa del Parlamento. Accoglie parimenti con favore quanto riferito sulla realizzazione del reattore ITER che ritiene importante anche se, per il momento, costituisce un esperimento volto a dimostrare la fattibilità e la convenienza della produzione di energia da fusione nucleare e quindi che ci sarà poi bisogno, eventualmente, di sviluppare la tecnologia idonea. Tuttavia è dell'avviso che ciò rappresenti un elemento molto importante per le prospettive e per il futuro del Paese.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante « Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica » (nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.);

apprezzata la finalità della proposta di legge che persegue l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica attraverso il riconoscimento di agevolazioni contributive e con il loro inserimento nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro;

valutato con favore quanto recato all'articolo 3, comma 1, che prevede che il riconoscimento del contributo triennale a titolo di sgravio contributivo è esteso a tutti i datori di lavoro privati che assumano i soggetti indicati con contratto di lavoro a tempo indeterminate;

preso atto, in particolare, del regime di fiscalità agevolata previsto all'articolo 3-bis a favore delle donne vittime di violenza di genere e domestica di cui all'articolo 1 lavoratrici autonome che avviano

un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita;

rilevata al riguardo l'opportunità di prevenire i rischi di stigma e di violazione della *privacy* anche valutando la possibilità di assimilare l'aliquota agevolata a quella di maggior favore prevista per altre categorie agevolate;

ricordato, inoltre, che l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni, stabilisce che, nelle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge, le persone svantaggiate, come individuate al comma 1 dello stesso articolo 4, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

segnalata l'opportunità di valutare l'inserimento delle donne vittime di violenza di genere e domestica tra le persone svantaggiate di cui al citato articolo 4 della legge n. 381 del 1991,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-08159 Chiazzese: Sull'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti richiedono, in particolare, di chiarire se per l'accesso ai contributi di cui al comma 3, dell'articolo 74, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, siano ritenute ammissibili le fatture emesse e riportanti data successiva al 21 ottobre 2021.

Al riguardo si fa presente che il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2021, n. 358, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 20 ottobre 2021, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di Infrastrutture di Ricarica (IdR) effettuati da imprese e professionisti.

Segnatamente, le risorse sono ripartite nella misura dell'80 per cento a favore di acquisto e installazione di IdR di valore complessivo inferiore a 375.000 euro, e nella misura del 10 per cento per l'acquisto di IdR di valore pari o superiore a 375.000 euro; il rimanente 10 per cento è destinato all'acquisto e installazione di IdR da parte di professionisti, rinviando ad apposite disposizioni attuative la definizione dei modelli di domanda, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, nonché l'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, unitamente alle indicazioni operative per l'attuazione degli interventi.

L'articolo 4 del decreto individua una serie di requisiti soggettivi che devono possedere le imprese potenzialmente beneficiarie (sede nel territorio italiano, iscrizione al registro delle imprese, iscrizione prezzo l'INPS, regolarità degli adempimenti fiscali, la mancata ricezione di altri contributi pubblici per le spese oggetto del

provvedimento, e altro), mentre l'articolo 5, analogamente, reca disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei professionisti beneficiari.

Infine, l'articolo 6, comma 1 del decreto, nel definire le spese ammissibili al contributo, fornendone una elencazione indicativa, ed indicando altresì i massimali di spesa ammissibili per ciascuna tipologia di IdR, a seconda della potenza e della tipologia, individua dettagliatamente le caratteristiche richieste ai fini dell'ammissibilità al contributo, stabilendo espressamente che, con riguardo ai termini temporali, le spese ammissibili «devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e ciò al fine evidentemente di escludere spese già sostenute precedentemente e indipendentemente dall'effetto incentivante della misura stessa.

Conseguentemente, ne deriva che le fatture relative a spese ritenute ammissibili e sostenute da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti devono considerarsi documentazione idonea per presentare istanza di accesso al contributo, per il quale sono stati stanziati novanta (90) milioni di euro, sino all'esaurimento della somma solo laddove emesse dopo l'entrata in vigore del decreto 25 agosto 2021.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione della piattaforma tramite la quale presentare sarà possibile presentare le istanze, si rappresenta che i decreti di cui all'articolo 12 del decreto citato che disciplineranno puntualmente le modalità di presentazione delle istanze verranno emanati a valle della stipula della Convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 3 del decreto 25 agosto 2021 e della sua registrazione presso la Corte dei conti.

ALLEGATO 3

5-08160 Squeri: Iniziative di competenza per consentire ai fornitori di gas di fronteggiare più equamente la volatilità dei prezzi di acquisto rispetto a quelli di vendita anche introducendo, in specie, una variabile legata alla volatilità dei prezzi nelle forniture del servizio energia alle Pubbliche Amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si osserva che – sulla base di dati forniti da Consip, nonché di stime effettuate su dati nella disponibilità di MISE, Camera di commercio di Milano, ARERA, Terna ed ENEA – le convenzioni di servizio energia non coprono la gran parte della domanda delle pubbliche amministrazioni, ma solo il 30 per cento di questa.

Gli onorevoli interroganti parlano di « contratti regolati dall'andamento dell'indice Pfor ». A ben vedere, nelle convenzioni Consip, il fornitore viene remunerato da un canone onnicomprensivo per le forniture e i servizi di manutenzione ed efficientamento energetico. Ne deriva, pertanto, che solo la quota parte del canone legata alla fornitura del gas naturale è revisionata in funzione delle variazioni registrate dall'indice del Pfor.

L'elemento Pfor è un indice che riflette le quotazioni *forward* trimestrali presso l'*hub* TTF, ovvero la principale piazza di scambio europea di gas naturale. La scelta di individuare il Pfor come indice di riferimento è dettata da una serie di ragioni, tra cui il fatto che l'*hub* TTF è tra i più longevi e riconosciuti a livello internazionale e che lo stesso ha rappresentato, almeno fino a ora, un valido *benchmark* non collegato all'andamento dei prezzi del petrolio.

Ciò detto, deve rammentarsi che i fornitori, quali controparti delle convenzioni Consip, si approvvigionano liberamente sul mercato all'ingrosso, sia attraverso contratti a termine, sia, come evidenziato dagli

onorevoli interroganti, attraverso negoziazioni presso l'*hub* PSV (punto di scambio virtuale) che rappresenta il principale mercato virtuale *spot* italiano di gas naturale e che, a seconda delle condizioni di liquidità dei mercati e di volatilità dei prezzi, può esprimere un valore di prezzo *spot* diverso rispetto a quello dell'*hub* TTF.

Come noto, i mercati energetici *spot* (ancor più in un contesto che – come quello attuale – appare condizionato dalle pesanti ripercussioni sul settore energetico del conflitto russo ucraino) sono significativamente esposti a dinamiche rialziste dei prezzi e a fenomeni di volatilità, soprattutto in assenza di adeguate coperture dei rischi, sui bilanci degli operatori e dei consumatori in generale.

Il Governo è consapevole dell'impatto delle suddette dinamiche di mercato sull'intera filiera dell'approvvigionamento energetico ed è infatti intervenuto a più riprese al riguardo, sia attraverso misure di impatto immediato sulle bollette per i consumatori, sia prevedendo, in relazione ai piani di rateizzazione del pagamento delle bollette attuati dai fornitori, l'intervento di SACE a garanzia delle esigenze di copertura dei maggiori fabbisogni di liquidità che si generano in capo ai fornitori medesimi.

A conferma dell'efficacia delle misure finora adottate, giova evidenziare che il numero di casi di *default* degli operatori del settore energetico che riguarda il nostro Paese risulta contenuto, soprattutto se paragonato a quello di altri Stati europei.

Ciò detto, con specifico riferimento all'avvio di un processo di riforma sistematica delle regole di accesso e permanenza

sul mercato degli operatori, si illustra quanto segue.

Secondo quanto rappresentato dal MEF, i recenti scenari connotati da estrema volatilità dei prezzi hanno condotto Consip a svolgere ulteriori approfondimenti in merito ai criteri e agli indici fin qui adottati. Al momento, tuttavia, non appare semplice l'individuazione di nuovi indici parimenti affidabili (in termini di elevata liquidità e riconoscibili dal mercato). Anzi, fin quando la situazione rimarrà altamente instabile (e per questo anche estremamente esposta a forti speculazioni), si ritiene più cautelativo non operare radicali innovazioni alle regole di formazione e aggiornamento del prezzo in impianti di gara ormai consolidati, ritenendo tuttavia indispensabile proseguire nell'attività di monitoraggio e controllo in corso, al fine di valutare le azioni utili, di volta in volta, alla mitigazione dei rischi, quando questi superino il normale rischio d'impresa.

Per quanto attiene alla richiesta di introduzione di « una specifica variabile legata alla volatilità dei mercati », questa risulta essere – anche alla luce di quanto

chiarito dal MEF – di difficile applicazione per più ordini di motivi: (i) la volatilità si può sterilizzare soltanto « inseguendola », mentre resta ferma la necessità di effettuare revisioni dei prezzi in momenti predefiniti non ipotizzabili con frequenze maggiori del mese; (ii) non esiste un « indicatore di volatilità » già utilizzato e riconosciuto dal mercato, in grado di attivare sorta di meccanismi automatici di regolamentazione del prezzo anche nelle situazioni di maggior instabilità. Peraltro – tenuto conto dell'elevato grado di integrazione dei mercati energetici – l'introduzione di una variabile legata alla volatilità come strumento di calmieramento dei prezzi di acquisto, qualora suscettibile di comportare l'applicazione di limiti di prezzo, sarebbe misura da coordinare necessariamente al livello europeo.

Si conferma, infine, l'impegno di questo Governo, di ARERA, di Consip (nonché, a livello sovranazionale, delle istituzioni europee), nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, al costante monitoraggio della situazione in atto.

ALLEGATO 4

5-08161 De Toma: Sull'estensione delle procedure autorizzative semplificate a tutti gli impianti di rigassificazione esistenti e sul rafforzamento della capacità estrattiva di gas sul territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

Il deflagrare del conflitto russo-ucraino ha posto l'esigenza per i Paesi dell'Unione Europea di adottare misure al fine di far fronte principalmente alla dipendenza dall'importazione del gas russo; ciò è avvenuto, come ricordato dall'interrogante, attraverso l'adozione del Piano denominato «REPower EU».

Detto Piano si prefigge, altresì, di agire con ancora più determinazione contro il cambiamento climatico, rafforzando le azioni volte al risparmio energetico, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e ad una decisa accelerazione dell'installazione di impianti di energia rinnovabile, in un'ottica di rafforzamento della sicurezza energetica e di crescita economica grazie ad un maggiore impulso al processo di transizione ecologica.

Inoltre, per poter sostituire le forniture di gas provenienti dalla Russia, è stato ritenuto opportuno aumentare in maniera strutturale la capacità di rigassificazione nazionale attraverso l'installazione di nuovi terminali di rigassificazione.

A tal fine, tenuto conto delle stringenti tempistiche, come rappresentato dagli interroganti, sono state approvate nel decreto-legge n. 50 del 2022 norme *ad hoc* per accelerare le procedure autorizzative e trarre nel minor tempo possibile l'aumento della capacità di rigassificazione nazionale.

Per quanto attiene gli impianti esistenti, si rappresenta che l'aumento della capacità di rigassificazione degli stessi rappresenterebbe sicuramente un'opportunità, ma le eventuali modifiche dei tre impianti già ubicati in Italia, viste le loro

dimensioni e le possibilità tecniche di ulteriori aumenti, non sarebbero di certo sufficienti da sole a sopperire alle forniture di gas russo, ma rappresenterebbero un contributo minimo. È per questo che l'attuale formulazione normativa interviene e si focalizza su quelle iniziative che darebbero un reale e concreto contributo alla sostituzione delle forniture russe.

Le eventuali modifiche agli impianti esistenti è stato ritenuto possano seguire quella che è la procedura autorizzativa «classica», ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non necessitando, in relazione alla tipologia di iniziative, di tutte le deroghe e snellimenti necessari per l'installazione di nuove unità di rigassificazione.

Resta inteso che ulteriori valutazioni circa la necessità di estendere le semplificazioni autorizzative anche alle modifiche degli impianti esistenti saranno certamente condotte in fase di conversione del citato decreto-legge.

In ultimo, con il decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022, è stata introdotta una misura volta proprio a promuovere l'incremento di produzione nazionale di gas.

Tale misura, in linea con l'azione del Governo per il contenimento dei prezzi dell'energia, disciplina l'avvio e lo svolgimento di procedure per l'approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione, attese le risultanze effettuate in esito all'applicazione del PiTESAI.

La finalità della misura risiede nella volontà di contribuire al rafforzamento

della sicurezza degli approvvigionamenti a prezzi equi per i clienti finali e, allo stesso tempo, di ridurre le emissioni di gas climalteranti e, pertanto, l'impatto ambientale.

È previsto un incremento della produzione nazionale di circa 2,2 miliardi di metri cubi, anche al fine di una valorizzazione della produzione, attraverso l'utilizzo delle concessioni disponibili e l'ottimizzazione dei campi esistenti, definendo altresì un meccanismo di assegna-

zione della nuova produzione ai consumatori industriali.

In particolare, il GSE stipulerà dei contratti di acquisto a lungo termine ed i volumi di gas incrementali saranno destinati al mercato nazionale, ed in particolare ai clienti finali industriali, con priorità per coloro che sono caratterizzati da processi produttivi ad alta intensità di consumo, con previsione di riserva di almeno un terzo alle PMI, a condizioni e prezzi definiti.

ALLEGATO 5

5-08162 Vallasca: Ulteriori iniziative di competenza volte alla piena operatività della normativa UE in materia di fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Il Governo, nel corso dell'ultimo anno, è intervenuto a più riprese per compiere un massiccio intervento di semplificazione procedimentale per lo sviluppo degli impianti da FER. La disciplina del procedimento di individuazione delle aree idonee all'installazione dei predetti impianti si iscrive esattamente in tale contesto.

Deve rammentarsi, in primo luogo, che l'introduzione del concetto di « aree idonee » – in una fonte normativa di rango primario (quale quella rappresentata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021) – denota un significativo cambiamento di rotta con riguardo al tema dell'installazione delle FER: non ci si appropria alla questione puntando all'individuazione di aree « non idonee » a ospitare gli impianti, bensì, al contrario, a definire anzitutto le cosiddette aree « idonee » (all'esito, peraltro, di un processo condiviso che responsabilizza i vari livelli di governo e chiama regioni e province autonome ad assumere un ruolo pro-attivo).

Come ricordato dall'onorevole interrogante, la disciplina, contenuta all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede che, con uno o più decreti del MiTE, di concerto con il MIC e il MiPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, vengano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non.

Tenuto conto della titolarità del processo programmatico sul territorio in capo a regioni e province autonome, il decreto rinvia a successive leggi regionali l'individuazione specifica delle aree. In caso di inerzia delle regioni, il quadro giuridico di

riferimento prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato.

A conferma dell'approccio di cui s'è detto sopra, la medesima disposizione prevede espressamente che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, non possano essere disposte moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, ed è altresì previsto che le aree non incluse tra quelle « idonee » non possano essere dichiarate « non idonee » all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola omessa inclusione nel novero delle aree idonee. Quanto sopra vale anche per l'installazione degli impianti eolici, nelle more dell'approvazione del Piano di gestione degli spazi marittimi.

Non può omettersi che – al fine di imprimere una rapida accelerazione allo sviluppo delle FER, garantendo certezza per gli investitori - si è stabilito che, fino alla definizione del processo « multi-livello » di individuazione delle aree idonee, alcune zone e superfici siano da considerarsi *ex lege* immediatamente tali. L'elenco di tali ultime aree è stato recentemente aggiornato a opera del decreto-legge n. 17 del 2022 e del decreto-legge n. 50 del 2022. In esso vi si annoverano:

- 1) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
- 2) le aree dei siti oggetto di bonifica;
- 3) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- 4) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture

ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

5) le aree in assenza di vincoli previsti per i beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice del paesaggio, solo per impianti fotovoltaici (anche se collocati a terra);

6) le aree classificate come agricole, che siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

7) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto industriale o stabilimento;

8) le aree adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza non superiore a 150 metri;

9) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero stesso;

10) le aree che non siano interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice del paesaggio, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a vincolo culturale-paesaggistico. La « fascia di rispetto » è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

L'articolo 22 del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti da FER su aree idonee, inclusi quelli

di valutazione ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio, ma non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Lo stesso decreto legislativo prevede, infine, l'istituzione di una piattaforma informatica realizzata dal GSE per garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio a esso connesse. A tale riguardo, si rappresenta che il GSE, su *input* del MiTE, sta predisponendo un sistema modulare in cui progressivamente caricare i diversi « *layer* » informativi sul territorio, al fine di ottenere una mappatura il più possibile esaustiva e funzionale all'obiettivo. Lo sviluppo informatico è già avviato e dovrebbe essere reso operativo per giugno, dunque in tempo utile per essere eventualmente utilizzato dalle regioni.

In conclusione, si è già fatto (e si sta continuando a fare) molto per disciplinare in maniera certa e puntuale il tema, nel rispetto degli impegni assunti a livello eurounitario il MiTE è fortemente impegnato nel giungere quanto prima all'adozione del decreto che stabilisce i principi e i criteri per le aree idonee e, in proposito, nei prossimi giorni invierà la bozza del decreto ai Ministeri concertanti per il prosieguo dell'*iter*. Trattandosi, per l'appunto, di un provvedimento condiviso con il MiC e il MiPAAF, oltreché soggetto a intesa in sede di Conferenza unificata, è fondamentale l'unità di intenti di tutti i soggetti coinvolti.

ALLEGATO 6

5-08163 Benamati: Sul sostegno del MITE ai programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di nuova concezione e tecnologia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Così come dichiarato dal Presidente del Consiglio, si ritiene che il settore della ricerca rivesta un ruolo fondamentale per la competitività e lo sviluppo del Paese; per quanto riguarda il settore nucleare, l'impegno tecnico ed economico nazionale è concentrato sulla fusione a confinamento magnetico.

A livello europeo, l'impegno nel settore della fusione nucleare si traduce nel finanziamento del consorzio EUROfusion, cui è demandata l'esecuzione del programma « Fusione di Euratom » e della quota parte europea delle risorse necessarie alla realizzazione del reattore ITER, un reattore sperimentale di tipo *tokamak*.

Si specifica che ITER non sarà collegato alla rete elettrica, trattandosi di un esperimento mirato a dimostrare la fattibilità e la convenienza della produzione di energia da fusione nucleare.

L'Italia è rappresentata nel suddetto Consorzio da ENEA, con funzioni di *Program Manager*, coordinando il programma nazionale a cui partecipano oltre 20 soggetti sia di ricerca che industriali, dimostrando un livello di eccellenza e aggiudicandosi, finora, bandi per oltre 2 miliardi di euro e, mediamente, il 18 per cento dei finanziamenti messi a disposizione da Euratom.

In particolare, nell'ambito delle attività specifiche, in Italia è in fase di costruzione il reattore DTT (*Divertor Tokamak Test facility*), impianto previsto dalla *road map* europea sulla fusione e finalizzato ad un tipo di ricerca parallela a quella prevista da ITER.

Nel 2019 l'ENEA, difatti, ha iniziato la realizzazione del DTT, che costituirà uno

dei centri nevralgici nel percorso tracciato con l'obiettivo di dimostrare la fattibilità dell'energia da fusione. Con l'investimento di 600 milioni di euro complessivi, la *facility* sarà operativa dal 2028 e gestita dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata (DTT s.c.a.r.l.), appositamente costituita, che vede ENEA con il 70 per cento, Eni S.p.A. con il 25 per cento di quote e i maggiori istituti di ricerca e universitari fra i soci minoritari.

Sebbene DTT, alla stregua di ITER, non produrrà energia elettrica da immettere nella rete, sarà fondamentale per lo sviluppo, la progettazione e l'ottimizzazione dei reattori successivi ad ITER, e rappresenta ad oggi un'eccellenza italiana nel campo della ricerca sulla fusione nucleare.

In data 4 marzo 2022 è stato emanato da questo Ministero, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e del lavoro, sentiti l'ISIN e la regione Lazio, il decreto di autorizzazione per DTT, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Questo Ministero, inoltre, insieme ad altre amministrazioni, sta fornendo un contributo di 40 milioni di euro per DTT, in ragione della evidente importanza del progetto a livello europeo e globale.

In ambito di fissione nucleare, la ricerca sui reattori di quarta generazione e sugli SMR (*Small Modular Reactors*), potenzialmente in grado di risolvere soluzioni sostenibili per la produzione di energia, è condotta in un'ottica di sicurezza, sostenibilità ambientale e di salute.

L'Italia, tramite primari istituzioni della ricerca ed universitarie, è impegnata in questo ambito nel progetto ALFRED (*Advanced Lead-cooled Fast Reactor european Demonstrator*), finalizzato alla dimostrazione

della fattibilità della tecnologia di quarta generazione dei reattori nucleari a neutroni veloci raffreddati al piombo attraverso un dimostrativo.

In questo ambito, Ansaldo Nucleare S.p.A. ha condotto attività di *leadership* nello sviluppo del dimostratore ALFRED a valere sui Programmi Quadro di ricerca EURATOM.

Ciò rappresentato, emerge che sia il sistema della ricerca che il tessuto industriale italiani hanno condotto negli anni, con notevoli risultati, attività di sviluppo di

competenze nell'ambito delle tecnologie nucleari che possano fornire energia in modo sicuro e sostenibile, nel breve periodo con la fissione di quarta generazione, mentre nel medio-lungo con la fusione nucleare.

Pertanto, si ritiene opportuno continuare a seguire e a sostenere questi sviluppi sul fronte della ricerca, al fine di mantenere ed incrementare il livello di competenze finora sviluppate, anche nell'ambito di una strategia energetica che punta a diversificare le fonti e a garantire la nostra sicurezza energetica.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta (*Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 864 Rizzetto*) 122

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. (COM(2021) 762 final) (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 123

ALLEGATO 1 (*Documento finale approvato*) 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 124

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 130

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 124

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 131

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2022. – Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.

(Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 864 Rizzetto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 10 maggio 2022 e inserito in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento.

Romina MURA, *presidente*, nel ricordare che l'ultimo abbinamento delle proposte di legge in esame è stato disposto nella seduta del 10 maggio scorso, fa presente che il comitato ristretto ha concluso i suoi lavori nella giornata di ieri; ne è emerso che non è praticabile l'unificazione delle diverse proposte in un unico testo né l'adozione della proposta del collega Riz-

zetto come testo base nell'ambito delle proposte abbinate. Nel prendere atto della circostanza che il collega Rizzetto, anche in qualità di relatore, intende attenersi il più possibile ai contenuti – da lui ritenuti più pregnanti – della sua proposta, avverte che, tenuto conto del regime procedurale assicurato alle proposte di legge inserite in calendario nella quota dell'opposizione (fa riferimento, in particolare, alla lettera del Presidente della Camera nella XIII legislatura, del 10 febbraio 2000), procederà alla revoca dell'abbinamento della proposta di legge Rizzetto C. 864, avendone fatta richiesta il gruppo di appartenenza del medesimo on. Rizzetto.

(Così rimane stabilito).

Romina MURA (PD), *presidente*, avverte che nel corso dell'ufficio di presidenza convocato a conclusione della seduta, sarà stabilito il termine per presentare emendamenti alla predetta proposta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. (COM(2021) 762 final).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

Romina MURA (PD), *presidente*, ricorda che il relatore Viscomi ha fatto conoscere in anticipo ai membri della Commissione la proposta di documento finale sulla propo-

sta di direttiva in esame allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti di modifica.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, nell'evidenziare che la proposta di documento finale rappresenta la sintesi degli elementi istruttori acquisiti attraverso le numerose audizioni svolte, si sofferma su tre osservazioni che gli sono pervenute. La prima, sollevata dalla collega Barzotti, concerne la questione dell'autorità responsabile dell'applicazione delle disposizioni sui dati personali che la proposta di direttiva individua nel Garante per la protezione dei dati personali, mentre la deputata Barzotti propone che sia riferita ad altri soggetti. Al riguardo, ritiene piuttosto opportuno chiedere al Governo di raccordare in maniera più puntuale l'attività di vigilanza che la proposta assegna al Garante per la protezione dei dati personali con i compiti propri dell'Ispettorato del lavoro.

Passando a esaminare le osservazioni arrivate dalla collega Murelli, nel riferire che esse attengono alle questioni della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, afferma che la proposta di direttiva non le tratta in maniera puntuale e concorda sulla necessità di dare maggiore spazio alla materia delle relazioni sindacali. Aggiunge, tuttavia, che tale osservazione dovrebbe trovare spazio nel momento della consultazione pubblica piuttosto che nel parere espresso in questa sede.

Conclude affermando che il parere favorevole sulla proposta di direttiva è accompagnato da un insieme di valutazioni concernenti la necessità di rafforzare l'autotutela collettiva dei lavoratori; di specificare meglio gli indici di subordinazione allo scopo di evitare incertezze qualificatorie; di tutelare i lavoratori autonomi per favorirne la protezione sociale e garantire ad essi maggiore trasparenza e stabilità delle condizioni contrattuali e, infine, all'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della direttiva che dovrebbe comprendere anche, ad esempio, coloro che svolgono attività di intermediazione nel mercato del lavoro.

Tutto ciò premesso, formula la proposta di documento finale.

Elena MURELLI (LEGA), nel ringraziare il relatore, sottolinea l'esigenza di rafforzare le relazioni sindacali con riguardo ai lavoratori autonomi allo scopo di tutela personale e trasparenza contrattuale. Aggiunge che una finalità della direttiva in esame dovrà essere l'apertura delle organizzazioni sindacali di nuovi mestieri legati, all'innovazione tecnologica, sui quali ancora manca una normativa specifica, allo scopo di consentirne la diffusione nel rispetto delle tutele dei lavoratori.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato 1*).

Romina MURA (PD), *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2022. – Presidenza della presidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in

materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

C. 3539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

Rina DE LORENZO, *relatrice*, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;

preso atto che:

obiettivo proprio della proposta di direttiva è il miglioramento della condizione giuridica, economica e sociale di quanti nell'UE prestano attività lavorativa attraverso piattaforme digitali (i cosiddetti *platform workers*), a tal fine garantendo la corretta determinazione della loro situazione occupazionale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica nonché migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la loro crescita sostenibile all'interno dell'Unione;

la proposta intende stabilire prescrizioni minime, lasciando impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre e mantenere disposizioni più favorevoli per i lavoratori delle piattaforme digitali;

i diritti minimi introdotti dalla proposta di direttiva si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione e che hanno o che, sulla base di una valutazione dei fatti, si può ritenere abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro – come definito dal diritto, dai contratti collettivi e dalla prassi in vigore negli Stati membri – a prescindere dal settore merceologico in

cui operino e dal fatto che l'attività sia svolta *online* o presso luoghi fisici;

i diritti stabiliti nella proposta di direttiva relativi al trattamento dei dati personali nel contesto della gestione algoritmica si applicano anche a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforma e che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro;

ai sensi del principio 5 del pilastro europeo dei diritti sociali, i lavoratori, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione;

la proposta di direttiva si inserisce all'interno di un articolato pacchetto di misure, nel quale figura anche un progetto di orientamenti – sul quale la Commissione ha avviato una consultazione pubblica – inerente alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza ai contratti collettivi dei lavoratori autonomi, anche ove operino mediante piattaforme di lavoro digitali nonché in un quadro più generale, nel quale confluiscono ulteriori iniziative legislative attualmente *in itinere* quali, fra le altre, la legge sui servizi digitali, quella sui mercati digitali, nonché la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale;

rilevato che:

l'esigenza di una razionalizzazione del fenomeno appare evidente ove si consideri la crescente rilevanza in termini economici della cosiddetta « economia delle piattaforme » (anche detta « economia collaborativa » o « *gig economy* ») all'interno di

una ben più ampia e complessa transizione digitale che impone di ridefinire paradigmi interpretativi e regolativi consolidati, maturati in contesti produttivi radicalmente differenti;

la transizione alla digitalizzazione presenta naturalmente opportunità e rischi che chiedono di essere governati, dal momento che l'innovazione tecnologica incide favorevolmente sulla produttività e risulta funzionale alla soddisfazione di sempre più diffuse esigenze di flessibilità ma comporta, al contempo, l'emersione di rischi concreti per l'occupazione e per le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa;

sebbene gli atti giuridici dell'Unione esistenti o proposti prevedano alcune garanzie generali, le problematiche sollevate dal lavoro mediante piattaforme digitali richiedono l'adozione di ulteriori misure specifiche, equilibrate, adeguate e coerenti, idonee, in quanto tali, a tenere in debito conto l'impatto sistemico di ogni iniziativa regolativa;

pare opportuno affrontare le questioni implicate da questa nuova dimensione del mercato del lavoro ridefinendo e adeguando al nuovo contesto categorie già da tempo consolidate e disegnando forme di regolazione idonee ad offrire ogni necessaria tutela ai lavoratori senza determinare effetti perversi in ordine all'innovazione organizzativa e allo sviluppo imprenditoriale, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle PMI e delle *start-up*;

considerato che:

il riferimento contenuto nell'articolo 2, quale criterio di perimetrazione del relativo campo di applicazione, alle « piattaforme di lavoro digitale che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto dalle persone fisiche » segnala la difficoltà di rappresentare in modo unitario una complessa fenomenologia tecnico-organizzativa, nel cui ambito la piattaforma tecnologica assume funzioni differenti che influiscono, talvolta rendendola incerta, sulla stessa qualificazione giuridica della relazione contrattuale intercorrente tra le parti, in guisa tale da sollecitare una maggiore

considerazione del dato materiale del lavoro prestato piuttosto che della qualificazione formale del rapporto;

nel perseguire l'obiettivo di garantire equità, trasparenza e responsabilità nella gestione algoritmica, la proposta introduce nuovi diritti per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, configurandoli alla stregua di situazioni giuridiche soggettive prettamente individuali, che evidenziano, anche al fine di evitare una sostanziale individualizzazione delle azioni di contrasto, in particolare in sede giurisdizionale, l'esigenza di essere affiancate da una adeguata valorizzazione della dimensione collettiva dell'autotutela dei soggetti interessati;

gli indici di subordinazione individuati dalla proposta di direttiva sono, in misura prevalente, espressione di diverse e non sempre esclusive forme di controllo esercitato dalla piattaforma digitale sull'attività del lavoratore; l'evoluzione dei modelli aziendali e dei metodi di lavoro implicata dalle dinamiche del mercato digitale rischia di essere persa di vista, laddove si ancori la protezione del lavoro esclusivamente all'esercizio del controllo; si tratta, peraltro, di indici non pienamente utili a operare un chiaro e netto discrimine tra fattispecie giuridiche e quindi con scarsa idoneità classificatoria, con intuibili conseguenze nella prospettiva del contenzioso giurisdizionale;

l'attenzione della proposta di direttiva centrata sull'inquadramento giuridico del lavoratore – rimettendo, in ultima istanza, al giudice il compito di verificare la natura giuridica del rapporto – potrebbe comportare il rischio di condurre a una individualizzazione delle tematiche, laddove la debolezza del *platform worker* richiederebbe, al contrario, la valorizzazione dell'elemento collettivo; tale meccanismo di tutela, peraltro, non segue pienamente l'impostazione su cui si basa l'Accordo Quadro Europeo sul lavoro digitale del 2020, sottoscritto da tutte le parti sociali, il quale attribuisce una cruciale rilevanza ai procedimenti di informazione, consultazione ed esame congiunto, in tal modo consen-

tendo ai rappresentanti dei lavoratori di predisporre tutele adeguate ad ogni caso specifico;

la proposta introduce una definizione di piattaforma digitale che non è perfettamente allineata con l'assetto normativo che si sta sviluppando a livello europeo in materia di intelligenza artificiale e di servizi/mercato digitale;

la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale (IA) menziona esplicitamente anche i lavoratori autonomi e i lavoratori su piattaforma (indipendentemente dal loro *status* lavorativo) fra i destinatari della nuova disciplina sul controllo dei sistemi di IA utilizzati nel contesto del lavoro e contiene delle previsioni che potrebbero andare a sovrapporsi a quelle contenute nel Capo III della proposta in esame;

la contrattazione collettiva ai vari livelli dovrebbe stabilire le procedure sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in tutti gli atti di gestione dei rapporti di lavoro, quand'anche con rilevanza esclusivamente interna alla dimensione aziendale stessa, così da garantire il principio del controllo umano e che non siano lesi i diritti fondamentali dei lavoratori;

l'articolo 19 della proposta di direttiva stabilisce che l'autorità responsabile dell'applicazione delle relative disposizioni sarà il Garante della *privacy*, prevedendo a suo carico il dovere di cooperare con le autorità di vigilanza del lavoro nazionali e con le organizzazioni sindacali; ad esso spetterà, dunque, il compito di coordinare l'attività di vigilanza e di garantire l'applicazione dei diritti previsti dalla proposta stessa, nonché il potere di infliggere sanzioni amministrative;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle diverse audizioni svolte sul documento, con soggetti istituzionali, parti so-

ciali, organizzazioni rappresentative di interessi, esperti;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 18 maggio 2022;

rilevata, pertanto, la necessità che il presente documento conclusivo, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge n. 234 del 2012, sia trasmesso tempestivamente non solo al Presidente del Consiglio (secondo l'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati) ma anche, nell'ambito del dialogo politico, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) l'evoluzione tecno-organizzativa, correlata alla transizione digitale in atto, suggerisce di prestare adeguata attenzione anche alle esigenze di tutela personale e trasparenza contrattuale nelle situazioni in cui la piattaforma digitale operi quale strumento di « organizzazione del lavoro svolto da persone fisiche » (articolo 2, paragrafo 1, 1-c) nell'ambito dei soli processi produttivi interni all'azienda considerata e, dunque, anche in assenza di « richiesta di un destinatario del servizio » eventualmente attivo nel mercato esterno (cliente, committente, consumatore);

b) la correlazione genetica tra fattispecie contrattuale ed esiti di tutela (tale da assicurare il massimo di tutela al lavoratore qualificato come subordinato e il minimo di tutela al lavoratore qualificato come autonomo) è sottoposta a continui *stress* di affidabilità, per via dell'eterogenea fenomenologia delle attività professionali prestate in un ambiente digitalmente avanzato; a tale stregua, è opportuna una più approfondita verifica, al fine di accertare la possibilità di definire livelli minimi comuni di tutela, correlati alle specifiche caratteristiche dell'attività prestata piuttosto che

alla formale qualificazione contrattuale, peraltro spesso basata su sistemi di presunzione legale non pienamente coerenti con il vigente sistema legislativo e neppure con le tecniche di qualificazione abitualmente utilizzate dalla giurisprudenza in sede di nomofilachia;

c) in ogni caso, è necessario rafforzare le tutele offerte ai lavoratori propriamente autonomi, in coerenza con gli intenti manifestati dalle stesse Istituzioni europee, in ordine all'articolazione di un sistema di garanzie volto a favorire la loro protezione sociale, nonché con quanto previsto dal citato Accordo quadro sulla digitalizzazione, operando per una maggiore trasparenza e stabilità delle condizioni contrattuali, al fine di evitare che l'attività della persona che lavora su piattaforma digitale sia esposta alle decisioni unilaterali dei proprietari e dei gestori della piattaforma medesima, prevedendo a tal fine anche adeguate forme di indennizzo e risarcimento in caso di abuso della posizione dominante;

d) per evitare che l'approccio individualistico connaturato alla dimensione contrattuale della relazione tra le parti possa determinare effetti perversi noti all'esperienza giuslavoristica, è opportuno valorizzare e consentire, nel modo più ampio e aperto possibile, forme di partecipazione e di dialogo tra le parti sociali, adeguate al mutato contesto tecnologico e organizzativo e rafforzare, a tal fine, il ruolo della contrattazione collettiva, anzitutto inserendo l'esplicita menzione delle associazioni sindacali coinvolte e chiarendo, in modo esaustivo, che a esse pertiene la titolarità del diritto di condurre la contrattazione collettiva;

e) specificamente, occorre riconoscere e sviluppare in chiave aperta e dinamica il ruolo delle rappresentanze sindacali aziendali e delle procedure di partecipazione collettiva, nella definizione delle misure necessarie ad adattare l'organizzazione del lavoro alle trasformazioni digitali, al fine di garantire ai lavoratori le tutele necessarie e di stimolare le potenzialità di miglioramento delle condizioni di lavoro, della pro-

fessionalità delle persone e della competitività delle imprese; egualmente, devono essere rivisti alcuni aspetti della legislazione sulla concorrenza, al fine di consentire alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali di ricorrere a rimedi di autotutela collettiva, anche col sostegno delle diverse organizzazioni rappresentative di interesse, coinvolte nelle realtà di riferimento;

f) gli indici di subordinazione di cui all'articolo 4 devono essere meglio specificati: allo stato essi non sono idonei a differenziare in modo esaustivo diverse fattispecie giuridicamente rilevanti; nondimeno ne derivano effetti radicalmente differenti. Si consideri, inoltre, la tensione tra la rilevanza della dimensione (etero-)organizzativa, fatta propria dall'articolo 2, e quella riferita invece all'esercizio del potere di controllo, alla quale presta maggiore attenzione l'articolo 4, che riprende una sostanziale incertezza qualificatoria, già conosciuta dall'ordinamento nazionale e dalla relativa giurisprudenza; gli operatori giuridici chiamati a verificarne la sussistenza delle condizioni previste dovrebbero – viceversa – poter disporre di elementi e criteri sufficientemente chiari e precisi, al fine di ridurre al massimo il margine di interpretazione e di conseguente contenzioso;

g) si definiscano chiaramente i profili di coordinamento tra la proposta in esame e le varie discipline che regolano il mercato digitale già vigenti (quali, ad esempio, il regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online* e la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea) o tuttora in corso di approvazione (come, tra le altre, la legge sui servizi digitali, la legge sui mercati digitali, nonché la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale), al fine di allineare i vari contesti normativi;

h) al fine di assicurare una tutela effettiva ai lavoratori delle piattaforme digitali, deve essere stabilito un migliore raccordo tra l'attività di vigilanza che la proposta assegna al Garante per la protezione

dei dati personali e i compiti propri del Ministero e dell'Ispettorato del lavoro, per garantire un più efficace coordinamento della medesima attività, oltre alla corretta applicazione della normativa che si propone di introdurre.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3538, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014;

udita la relatrice nella seduta del 24 maggio 2022 al cui intervento si riporta integralmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3539, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021;

udita la relatrice nella seduta del 24 maggio 2022 al cui intervento si riporta integralmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07556 Villarosa: Iniziative per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (Sma)	133
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	138
5-07740 Gemmato: Interventi volti alla ristrutturazione dell'ospedale « Sacro Cuore di Gesù » di Gallipoli	133
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	141
5-07782 Bologna: Iniziative per garantire la <i>home therapy</i> ai pazienti affetti da malattie rare	133
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	142
5-08095 Carnevali: Sull'approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale	133
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	144

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i>	146

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	136
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	136

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.**5-07556 Villarosa: Iniziative per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (Sma).**

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), replicando, nel rilevare il ritardo con cui viene fornita la risposta da parte del Governo, si dichiara insoddisfatto della stessa ad eccezione di alcuni elementi forniti nella parte conclusiva, circa la possibilità di poter riconsiderare nuove evidenze scientifiche su richiesta dell'azienda farmaceutica produttrice del farmaco in oggetto. Nel ribadire che l'atrofia muscolare spinale rappresenta la prima causa genetica di morte infantile, dichiara che si sarebbe aspettato maggiori elementi di novità da parte del Governo.

Nel dichiararsi consapevole del diverso regime autorizzatorio dei farmaci in Paesi come gli Stati Uniti, manifesta il timore che i ritardi nell'autorizzazione all'utilizzo del farmaco, che hanno determinato la presentazione della propria interrogazione, siano determinanti soprattutto da esigenze di contenimento dei costi. Auspica, pertanto, che in tempi rapidi venga trovata una soluzione definitiva, al fine di consentire un significativo miglioramento della qualità della vita per molti bambini.

5-07740 Gemmato: Interventi volti alla ristrutturazione dell'ospedale « Sacro Cuore di Gesù » di Gallipoli.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, osserva che il grave episodio segnalato nella sua interrogazione appare emblematico della condizione di degrado che caratterizza gran parte delle strutture sanitarie in Puglia dopo la chiusura indiscriminata di molte di esse negli anni passati. Esprime, pertanto, l'auspicio che con le risorse stanziare per il PNRR sia possibile porre rimedio a tale situazione, ricordando che il contesto pandemico degli ultimi due anni ha posto in risalto la necessità di una sanità pubblica efficiente.

5-07782 Bologna: Iniziative per garantire la home therapy ai pazienti affetti da malattie rare.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando da remoto, si dichiara soddisfatta del prolungamento di ulteriori sei mesi della *home therapy* per i malati rari, auspicando che in tale periodo sia possibile valorizzare ulteriormente un'esperienza che si è rivelata positiva.

Coglie quindi l'occasione per sollecitare, entro la fine della legislatura, l'emanazione dei decreti attuativi della legge sulle malattie rare, essendo già scaduti i relativi termini. In particolare, richiama le disposizioni sul Comitato nazionale con funzione di indirizzo, sul fondo di solidarietà per sostenere i *caregiver*, sull'inserimento scolastico e lavorativo e sul credito d'imposta per la ricerca, chiedendo al rappresentante del Governo di assumere un impegno in tal senso.

5-08095 Carnevali: Sull'approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per il livello di dettaglio e di aggiornamento di

quanto riportato nella risposta, in particolare per quanto concerne la parte finale della stessa. Rileva che l'affinamento del contenuto del nuovo Piano oncologico nazionale appare in linea con le indicazioni elaborate al riguardo in sede europea.

A suo avviso, occorrono ulteriori sforzi in termini di definizione dei risultati attesi, indicazione delle tempistiche, disponibilità di risorse e individuazione univoca dei livelli di responsabilità. Richiama, a titolo esemplificativo, alcune linee di intervento riguardanti i livelli di *screening* adeguati per l'HPV, il potenziamento del sostegno psicologico e nutrizionale e le politiche di digitalizzazione. Auspica quindi che, con uno sforzo finale, sia possibile redigere un documento che consenta una reale e piena applicazione degli interventi di prevenzione e contrasto in materia di tumori.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.

Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nelle sedute precedenti sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11 e che risultano accantonati gli emenda-

menti Gemmato 1.5 (per la parte non assorbita), Nappi 2.20, Gemmato 2.19, gli identici emendamenti Carnevali 2.1 e Pella 2.10 (per la parte non assorbita), nonché gli identici emendamenti Carnevali 11.1, Pella 11.5 e Panizzut 11.9.

Comunica che prima della seduta il deputato Panizzut ha ritirato gli emendamenti 12.17, 12.18 e 12.19.

Fa presente, inoltre, che è stato presentato dalle relatrici l'emendamento 12.50.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative accantonate, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Pini, propone di mantenere l'accantonamento delle richiamate proposte emendative, ad eccezione degli identici emendamenti Carnevali 11.1, Pella 11.5 e Panizzut 11.9, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello dalle relatrici sugli identici emendamenti Carnevali 11.1, Pella 11.5 e Panizzut 11.9.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 11.1, Pella 11.5 e Panizzut 11.9 (*vedi allegato 5*).

Rossana BOLDI, *presidente*, prende atto della rinuncia dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari a presentare subemendamenti all'emendamento 12.50 delle relatrici.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 12, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Pini, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.50 delle relatrici. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Iorio 12.26, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 12.2 e invita al ritiro dell'emendamento Acunzo 12.9. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 12.3 e Panizzut

12.13 nonché sull'emendamento Panizzut 12.14.

Esprime, quindi, parere favorevole, a condizione che siano riformulati in maniera identica nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), sui seguenti emendamenti: gli identici emendamenti Carnevali 12.1 e Pella 12.11, Sarli 12.25, Panizzut 12.22 e Gemmato 12.24, precisando che con tale riformulazione si intende, tra l'altro, riconoscere la possibilità per i Comuni di riscuotere esclusivamente diritti di segreteria di entità contenuta per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto funebre, rispettando in tal modo alcune sentenze emanate dai tribunali amministrativi regionali.

Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Pella 12.10 e 12.12, di contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 12.11, in quanto si è ritenuto preferibile proporre una riformulazione di tale emendamento, del medesimo primo firmatario.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Panizzut 12.15 e Carnevali 12.4 e invita al ritiro degli emendamenti Panizzut 12.16 e Carnevali 12.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 12.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), e Carnevali 12.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Invita al ritiro dell'emendamento Carnevali 12.8 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Panizzut 12.20, 12.21 e 12.23.

Precisa, quindi, che in caso di mancato ritiro delle predette proposte emendative, il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 12.50 delle relatrici e conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

Elena CARNEVALI (PD) ritira tutte le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico per le quali vi sia stata una richiesta in tal senso da parte della relatrice.

Gilda SPORTIELLO (M5S) ritira l'emendamento Iorio 12.26, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 12.50 delle relatrici e l'emendamento Carnevali 12.2 (*vedi allegato 5*).

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Acunzo 12.9: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Carnevali 12.3 e Panizzut 12.13 e l'emendamento Panizzut 12.14 (*vedi allegato 5*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica proposta di riformulazione avanzata per gli emendamenti Carnevali 12.1, Pella 12.11, Sarli 12.25, Panizzut 12.22 e Gemmato 12.24. Avverte, altresì, che gli emendamenti Pella 12.10 e 12.12 e Panizzut 12.16 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Panizzut 12.15 e Carnevali 12.4 (*vedi allegato 5*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che sono state accettate dalla presentatrice le proposte di riformulazione degli emendamenti Carnevali 12.6 e 12.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carnevali 12.6 (*Nuova formulazione*) e Carnevali 12.7 (*Nuova formulazione*), Panizzut 12.20 e 12.21, nonché gli emendamenti Carnevali 12.1, Pella 12.11, Sarli 12.25, Panizzut 12.22 e Gemmato 12.24, come riformulati in termini identici, e l'emendamento Panizzut 12.23 (*vedi allegato 5*).

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 13, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Pini, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 13.1 e Iorio 13.10 e sull'emendamento

Panizzut 13.2, invitando al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo che risulterebbero in ogni caso precluse dall'approvazione degli identici emendamenti 13.1 e 13.10.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Carnovali 13.1 e Iorio 13.10 e l'emendamento Panizzut 13.2 (*vedi allegato 5*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 13.1 e 13.10, risultano preclusi gli emendamenti Panizzut 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9, che pertanto non saranno posti in votazione.

Essendosi concluso l'esame degli emendamenti sui quali le relatrici e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.

Atto n. 384.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Ianaro, ha svolto la relazione.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.

Atto n. 385.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 maggio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Ianaro, ha svolto la relazione.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 25 maggio 2022.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-07556 Villarosa: Iniziative per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (Sma).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel merito della questione delineata nella interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato quanto segue.

La specialità medicinale Zolgensma (principio attivo « *onasemnogene abeparvovec* »), è stata approvata con autorizzazione condizionata, con procedura centralizzata europea, dalla Commissione europea con la decisione C (2020)3362 del 18 maggio 2020 (rettificata con decisione della Commissione europea C (2020)5579 del 10 agosto 2020), ed inserita nel Registro comunitario dei medicinali con il numero EU/1/20/1443.

La specialità in questione ha ricevuto la designazione di farmaco orfano per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale prossimale.

A seguito dell'istanza presentata dall'azienda farmaceutica « *Novartis Gene Therapies EU Limited* » di classificazione in regime di rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito del parere della Commissione Tecnico Scientifica (CTS), l'AIFA ha disposto, con la determinazione n. 126266/2020 del 12 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 286 del 17 novembre 2020, l'inserimento del medicinale Zolgensma nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (misure per il contenimento della spesa farmaceutica), per il trattamento entro i primi sei mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2), o diagnosi clinica di atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA 1).

Successivamente, all'esito di ulteriori approfondimenti condotti dall'AIFA e dei pa-

rieri espressi nelle varie sedute dalla Commissione Tecnico Scientifica, nonché dal Comitato prezzi e rimborso (CPR), l'AIFA ha adottato la determinazione n. 277 del 10 marzo 2021, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 62 del 13 marzo 2021*, con la quale ha proceduto ad approvare la specialità medicinale Zolgensma ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nei termini che seguono:

« Zolgensma è indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 kg:

diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi di vita;

oppure:

diagnosi genetica di SMA di tipo 1 (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a due copie del gene SMN2) ».

Alla specialità medicinale Zolgensma è stata riconosciuta, altresì, l'innovatività per 12 mesi, rinnovabile, e la stessa è stata inserita tra i farmaci sottoposti a registro di monitoraggio AIFA.

I due criteri indicati da AIFA, che limitano l'accesso al trattamento con Zolgensma escludendo i pazienti con SMA in fase molto avanzata di malattia, sono ampiamente supportati da evidenze scientifiche, dai dati della letteratura scientifica, dalla plausibilità biologica secondo aspetti eziopatogenetici e fisiopatologici alla base della malattia, e dalla valutazione estensiva effettuata dall'Agenzia Europea per i Medicinali, European Medicines Agency-EMA.

Altri criteri di esclusione al trattamento farmacologico a carico del Servizio Sani-

tario Nazionale (rispetto all'indicazione autorizzata da EMA) sono:

1. mutazione biallelica nel gene SMN1 e 3 copie del gene SMN2, in assenza di una diagnosi clinica di SMA di tipo 1;

2. peso del bambino >13.5 kg.

Attualmente, la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale è limitata ai casi in cui ci sia una diagnosi clinica di SMAI (con esordio dei sintomi prima dei 6 mesi di vita), oppure con sola diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2), e quindi pre-sintomatici.

La decisione di escludere i bambini pre-sintomatici con mutazione biallelica nel gene SMN1 e 3 copie del gene SMN2, è da ricondurre a due motivi:

1) la presenza di 3 copie del gene SMN2 determina una patologia estremamente eterogenea con presentazione clinica di SMA di tipo 1 ma anche di SMA 2 o 3;

2) l'assenza di dati definitivi di efficacia.

A tal proposito, l'AIFA ricorda che uno studio (AVXS-101-CL-304) è in corso nei pazienti pre-sintomatici con 2 o 3 copie del gene SMN2, ma, come riportato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), par. 5.1, «... la durata del *follow-up* è troppo breve per valutare lo sviluppo dei pazienti trattati con AVXS-101 (n=15) rispetto alla storia naturale dei pazienti con 3 copie di SMN2 che presentano una manifestazione clinica eterogenea. Pertanto, in questa popolazione di pazienti non è al momento possibile trarre conclusioni definitive sul beneficio».

La Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA ha ribadito, comunque, che tale decisione potrà essere riconsiderata non appena saranno disponibili ulteriori evidenze.

In merito al criterio 2) sopra indicato, l'AIFA precisa che, nei quattro studi clinici condotti, i 44 pazienti arruolati avevano, al momento dell'infusione di Zolgensma, un'età compresa tra due settimane e 8 mesi ed un peso variabile tra 3.0 a 8.4 kg.

Dati supplementari di pazienti fino a 2 anni e fino a 13.5 kg di peso sono stati resi pubblici attraverso presentazioni congressuali e provengono da raccolte non sistematiche negli Stati Uniti.

L'Autorità statunitense FDA (*Food and Drug Administration*) ha approvato il medicinale Zolgensma nei bambini di età inferiore ai 2 anni e fino a 13.5 kg di peso corporeo.

La limitazione dell'età è chiaramente riportata nell'indicazione sull'uso del *fan* «... *treatment of pediatric patients less than 2 years of age with spinal muscular atrophy (SMA) with bi-allelic mutations in the survival motor neuron 1 (SMN1) gene*»), mentre il limite di peso è presente nella specifica sezione relativa alla posologia.

L'EMA ha deciso di non includere nell'indicazione alcuna limitazione di età né di peso, preferendo non stabilire a priori delle limitazioni legate alla mancanza di dati, e lasciando al clinico di valutare insieme alla famiglia l'opportunità del trattamento con Zolgensma, sulla base delle condizioni generali, motorie e respiratorie del bambino.

Nel paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, relativo alla posologia, è riportata una tabella con il dosaggio raccomandato in base ad un peso corporeo fino a 21 kg.

Tuttavia, nello stesso paragrafo viene specificato che: «L'esperienza nei pazienti di età pari o superiore a 2 anni o con peso corporeo superiore a 13,5 kg è limitata. La sicurezza e l'efficacia di onasemnogene ABEPCARVOVEC in questi pazienti non sono state stabilite...».

Anche la comunità scientifica internazionale ha espresso forti dubbi, per motivi di sicurezza, nel trattare bambini con un maggiore peso corporeo. Ad esempio, nella «Consensus europea» (*Kirschner J. et al, <https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2020.07.001>*), pubblicata nell'agosto 2020, si raccomanda di trattare i pazienti sopra i 13.5 kg soltanto in circostanze specifiche, ed in un «*setting*» di sperimentazione clinica, al fine di garantire un rigoroso monitoraggio, e solo dopo aver considerato attentamente le alternative terapeutiche approvate.

Gli esperti sono concordi nel dichiarare che la somministrazione di Zolgensma in pazienti di peso >13.5 kg, di cui attualmente non c'è nessuna esperienza, potrebbe essere associata a rischi aggiuntivi, a causa dell'elevata quantità di vettore virale che è necessario infondere.

Poiché la dose di Zolgensma è proporzionale al peso corporeo del paziente, il trattamento dei pazienti « più pesanti » implica anche una dose totale significativamente più alta rispetto a quella utilizzata negli studi clinici, il cui impatto, soprattutto in termini di sicurezza, non è noto.

Poiché c'è un rischio di grave epatotossicità con l'aumentare del peso dei pazienti trattati, per motivi di sicurezza è stato deciso di escludere i bambini di peso superiore a 13.5 kg.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio « *web-based* », onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti, le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>.

L'accordo con l'azienda farmaceutica « Novartis » ha incluso l'impegno della stessa società a mettere a disposizione il farmaco,

a titolo gratuito, all'interno di studi clinici per i bambini con un peso compreso tra i 13,5 e i 21 kg, allo scopo di acquisire su questi pazienti, in un « *setting* » controllato, dati ulteriori di efficacia e sicurezza.

In relazione al quesito posto, l'AIFA ha inteso sottolineare che il sistema sanitario statunitense differisce da quello europeo e, nello specifico, da quello italiano, in quanto il sistema regolatorio dei farmaci nazionale è strettamente legato alle decisioni dell'Agenzia Europea per i medicinali-EMA, garantendo l'accesso ai farmaci a tutti i cittadini quando i dati tecnico-scientifici disponibili dimostrino che la somministrazione degli stessi sia necessaria, appropriata e sicura.

Pertanto, il medicinale Zolgensma viene rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale per le indicazioni sopra illustrate.

Concludo, comunque, rassicurando che l'AIFA ha comunicato che, su iniziativa dell'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto Zolgensma, la Commissione Tecnico Scientifica è pronta a considerare una modifica delle condizioni di accesso e di rimborsabilità del medicinale, laddove nuove evidenze scientifiche dovessero essere sottoposte alla attenzione della Commissione.

ALLEGATO 2

**5-07740 Gemmato: Interventi volti alla ristrutturazione dell'ospedale
« Sacro Cuore di Gesù » di Gallipoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine alla questione sollevata relativa alla sicurezza delle strutture sanitarie a seguito del crollo di una parte del controsoffitto del reparto di pediatria dell'Ospedale « Sacro Cuore di Gesù » di Gallipoli, acquisite gli elementi dalla competente Regione, osservo quanto segue.

La caduta di alcuni pannelli in cartongesso del controsoffitto presente nel corridoio dell'unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Gallipoli, è stata causata dalla rottura di una tubazione della linea di alimentazione di acqua fredda nel servizio igienico nel piano superiore, al momento dell'accaduto non utilizzato.

La perdita di acqua ha causato infiltrazioni al piano superiore, determinando un aumento del peso dei pannelli per effetto della sua totale imbibizione, generando il crollo dei soli pannelli e la rottura di alcuni appendini di aggancio al solaio.

Nell'immediato si è provveduto:

1. ad eseguire i lavori necessari alla riparazione del controsoffitto consentendo nel giorno successivo all'evento l'utilizzo degli ambienti dell'intero reparto;

2. a richiedere alla ditta di manutenzione in convenzione Consip Mies la verifica e ispezione delle tubazioni degli impianti, con particolare attenzione a quelle presenti al di sopra dei controsoffitti.

A seguito delle verifiche, è emerso che alcune condotte necessitano di interventi di manutenzione straordinaria significativa.

La programmazione sanitaria regionale, sulla base delle ricognizioni effettuate e delle analisi sullo stato del patrimonio dell'edilizia sanitaria, valutata la necessità di ristrutturazione e adeguamento edilizio dell'Ospedale « Sacro Cuore di Gesù » di Gallipoli, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, ha già previsto e ottenuto finanziamenti statali per interventi di rifunionalizzazione dell'Ospedale di Gallipoli per un importo di euro 3.450.000,00 e sono previsti ulteriori finanziamenti pari ad euro 5.300.000,00 nel redigendo Accordo di Programma.

ALLEGATO 3

5-07782 Bologna: Iniziative per garantire la *home therapy* ai pazienti affetti da malattie rare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La modalità di somministrazione a domicilio della terapia enzimatica sostitutiva è stata introdotta dalla Determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 30 marzo 2020, n. 341: « Raccomandazioni a carattere eccezionale per la somministrazione domiciliare dei farmaci per terapia enzimatica sostitutiva-ERT ».

La Determinazione n. 341 del 2020 risponde alla necessità di garantire la continuità dell’accesso alle cure a vantaggio di pazienti fragili, assicurando loro il più elevato livello di sicurezza nella somministrazione della terapia, in considerazione dell’emergenza pandemica da COVID-19, e aveva l’intento di tutelare tali pazienti dal rischio di contagio, e di non gravare sul sistema ospedaliero già fortemente in sovraccarico.

In effetti, il carattere eccezionale dell’erogazione farmacologica domiciliare in questione emerge dall’articolo 1 della Determinazione n. 341 del 2020, che richiede la sussistenza di una serie di condizioni per il trattamento, tese a limitare l’insorgenza delle conseguenze avverse connesse all’uso domiciliare dei farmaci da utilizzare.

Inoltre, il paziente può essere trattato a domicilio a seguito di una valutazione da effettuare caso per caso, per cui la « forma erogativa » ora in esame non può essere convertita in ordinaria, in quanto risulta difficoltosa la sua omogenea applicazione nel territorio nazionale.

L’articolo 2 della Determinazione n. 341 del 2020 dispone che le misure a carattere eccezionale hanno: « validità limitata al periodo di durata dell’emergenza in atto e fino ad intervento di nuova determinazione che ne stabilisca la cessazione degli effetti, con automatico ripristino delle precedenti modalità di somministrazione delle specialità medicinali in oggetto ».

Lo stesso articolo 2 precisa che è fatta salva: « la facoltà dell’AIFA di intervenire modificando i contenuti della presente determinazione in qualsiasi momento ».

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha inteso ribadire l’impegno a garantire l’accesso tempestivo e sostenibile alle cure, ponendo una particolare attenzione alla tutela dei pazienti più fragili.

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è caratterizzata dal concorso di una serie di interventi sanitari, sociali, psicologici, che vengono realizzati per fronteggiare le emergenze dovute a cronicità, neoplasie, malattie rare e/o gravemente invalidanti.

L’AIFA è da sempre attenta alle specifiche esigenze di ciascun gruppo di pazienti, per garantire le migliori condizioni di accesso alle cure, compatibilmente con le esigenze di sicurezza nella somministrazione dei trattamenti farmacologici.

Nel caso della somministrazione domiciliare dei farmaci per terapia enzimatica sostitutiva – ERT, la Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia (CTS), nelle sedute del 1°, 4 e 5 aprile scorsi, tenuto conto dell’articolo 2 della Determinazione n. 341 del 2020, considerata l’attuale condizione epidemiologica non risolta, e in continuità con le determinazioni assunte a seguito dell’insorgere della pandemia da COVID-19, ha ritenuto di consentire temporaneamente – per un periodo di ulteriori 6 mesi – la prosecuzione della terapia a domicilio, sulla base di determinate condizioni.

Pertanto, i dati di farmacovigilanza sulle eventuali reazioni avverse nel corso del trattamento domiciliare, potranno fornire indicazioni ai fini dell’aggiornamento e delle modifiche delle schede tecniche, attività peraltro già programmate da alcune delle Aziende farmaceutiche interessate.

L'AIFA sottolinea che la possibilità di proseguire o, eventualmente, di avviare una somministrazione domiciliare di terapie, è sempre legata alle caratteristiche sia delle patologie di volta in volta considerate sia dei relativi farmaci per il trattamento delle stesse, tenendo in dovuta considerazione anche le criticità che la somministrazione

di detti trattamenti possono di volta in volta determinare.

Concludo segnalando, che occorre sempre distinguere le diverse patologie e le relative terapie, al fine di garantire i più elevati *standard* di sicurezza ed efficacia dei trattamenti prescritti a beneficio dei pazienti.

ALLEGATO 4

5-08095 Carnevali: Sull'approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione in esame è stata trattata da poco anche in Aula Camera dal Ministro, pertanto, anche in questa sede ricordo quanto segue.

Con decreto del 27 aprile 2021, è stato istituito un Tavolo di lavoro interistituzionale con il compito di elaborare un Documento di pianificazione, finalizzato a migliorare il percorso complessivo di contrasto delle patologie neoplastiche (dalla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla presa in carico globale del malato oncologico), in coerenza con il Piano europeo di lotta contro il cancro.

In linea con le aree di intervento del menzionato Piano europeo, il lavoro per la predisposizione del Documento è stato condotto al fine di potenziare l'accesso a diagnosi e trattamenti innovativi del cancro, per valorizzare il ruolo della genomica per la salute pubblica, nonché per sostenere le nuove tecnologie, la ricerca e l'innovazione.

Posso, pertanto, confermare che il Documento in questione è stato elaborato perseguendo le finalità del Piano europeo di lotta contro il cancro del 2021 (*European Beating Cancer Plan*), e sono stati individuati per ciascun ambito obiettivi e linee strategiche da realizzare, corredati da alcuni indicatori di monitoraggio.

Peraltro, relativamente ai programmi di « *screening* » vi è completa comunione di intenti tra quanto proposto dal Piano europeo e quanto previsto nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025.

Il Piano Nazionale della Prevenzione pone, infatti, tra le altre strategie, come punto fondamentale, il rafforzamento, da parte delle Aziende sanitarie delle attività di I livello (prevenzione, medicina di base, attività distrettuale), legandole alle esigenze della comunità locale e garantendo i pro-

cessi d'integrazione tra area sociale e socio-sanitaria e tra Territorio e Ospedale.

Le ulteriori azioni da intraprendere dovranno essere raccordate con l'aggiornamento delle Raccomandazioni europee sugli *screening* del 2003 che, su proposta della Commissione europea, deve essere adottato nel 2022, sulla base dei più recenti dati scientifici.

Venendo ai contenuti, in sintesi, nel Documento sono state affrontate tematiche:

di epidemiologia (registri tumori e sistemi informativi sul cancro);

di ricerca e innovazione (relativamente alla diagnosi e caratterizzazione molecolare con finalità prognostica e terapeutica, alle terapie vaccinali, terapie cellulari e geniche, alle nuove tecnologie nella radioterapia di precisione, eccetera);

tematiche relative alla digitalizzazione in oncologia e al rinnovo tecnologico delle attrezzature;

prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Un'ampia parte del Documento è dedicata al percorso del malato oncologico, con particolare attenzione all'integrazione del percorso diagnostico-terapeutico, alla continuità assistenziale sul territorio, alle reti oncologiche e alla rete nazionale dei tumori rari, ai tumori pediatrici, alla riabilitazione per i malati oncologici, alle cure palliative, allo sviluppo e implementazione della psicooncologia, al ruolo del supporto nutrizionale, al « *follow up* », alla qualità della vita, al reinserimento sociale dei malati e dei guariti dal cancro.

Colgo l'occasione per comunicare che nella seduta del Tavolo di lavoro interistituzionale del 19 maggio 2022, il Documento

è stato sottoposto all'attenzione dei componenti del Tavolo, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro di sistematizzazione e di sintesi di quanto prodotto in precedenza dai Gruppi di lavoro.

Nel corso della seduta, è stata sottolineata la necessità di favorire la rapida prosecuzione dell'*iter* di adozione del Documento, culminante nell'Intesa in Conferenza Stato-regioni.

A tal riguardo, è stata manifestata l'opportunità di dettagliare in modo migliore, per alcuni obiettivi, le risorse e gli « attori » coinvolti nell'attuazione, nonché l'esigenza di definire, accanto agli indicatori già previsti, un sistema di monitoraggio centrale.

Pertanto, è stato concordato che le eventuali proposte di integrazione e modifica del testo del Documento dovranno essere inviate alla Direzione Generale della Prevenzione di questo Ministero, entro il prossimo 27 maggio, onde consentire la predisposizione del testo definitivo del Documento, da sottoporre al Ministro della salute, per il perfezionamento dell'*iter* di adozione.

In conclusione, considerata la complessità e la dimensione del lavoro, ormai in fase molto avanzata, auspico che in tempi rapidi si possa perfezionare l'adozione definitiva del Documento.

ALLEGATO 5

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 11.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono esenti con le seguenti: possono essere esentati dai rispettivi regolamenti comunali.

- * **11.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
- * **11.5.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.
- * **11.9.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fanno eccezione i trasporti presso obitori, depositi osservazione e camere mortuarie che possono essere svolte dai soggetti autorizzati.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: entro quarantotto ore dal decesso,.

12.50. Le Relatrici.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: all'abitazione del defunto o degli aventi titolo e, dopo le parole: all'obitorio o aggiungere le seguenti: su richiesta degli aventi titolo sul defunto, all'abitazione del defunto o degli aventi titolo o.

- 12.2.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: svolgimento dei riti funebri aggiungere le seguenti: , nei casi in cui il defunto abbia disposto la donazione di organi o nei casi in cui sia stato disposto sul defunto autopsia o riscontro diagnostico,.

- * **12.3.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
- * **12.13.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentita l'autorità sanitaria.

- 12.14.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o di pregressa sepoltura, sia per il cadavere che per i resti mortali.

- 12.15.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 5, sostituire le parole: riservato ai con le seguenti: svolto da.

- 12.4.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa fune-

bre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, anche per via telematica.

12.6. (Nuova formulazione) Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 9, sostituire le parole: attività funebre con le seguenti: esercente l'attività funebre.

12.7. (Nuova formulazione) Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 12, sopprimere le parole: dell'ufficiale di stato civile.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione fino alla fine del periodo con le seguenti: al comune di destinazione o, se all'estero, alla corrispondente autorità consolare in Italia.

12.20. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 13, sostituire le parole: dei familiari con le seguenti: degli aventi titolo.

12.21. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non può essere gravato di alcun diritto fisso con le seguenti: può essere gravato dal Comune di un diritto di segreteria nella misura massima di 10 euro

* **12.1.** (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **12.11.** (Nuova formulazione) Pella, Bagasco.

* **12.25.** (Nuova formulazione) Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

* **12.22.** (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

* **12.24.** (Nuova formulazione) Gemmato, Bellucci.

Al comma 15, sostituire le parole: esenti da bolli, la con le seguenti: esenti da bolli. La.

12.23. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 13.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive ed essere confezionati in conformità alle seguenti disposizioni con le seguenti: le caratteristiche tecnico-costruttive di cui alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014 e successive modificazioni ed essere confezionati in conformità alle disposizioni di cui alle norme UNI 15017:2019 e successive modificazioni ferma restando la possibilità che il Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

* **13.1.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

* **13.10.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arando.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: cofani aggiungere la seguente: funebri.

13.2. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Angelo Ferrari, Commissario straordinario per la peste suina africana (PSA), sulle problematiche del comparto agricolo connesse all'emergenza in corso 148

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), sulle problematiche del comparto agroalimentare connesse all'emergenza idrica 148

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 maggio 2022.

Audizione, in videoconferenza, di Angelo Ferrari, Commissario straordinario per la peste suina africana (PSA), sulle problematiche del comparto agricolo connesse all'emergenza in corso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 maggio 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), sulle problematiche del comparto agroalimentare connesse all'emergenza idrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	149
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 381.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo in attuazione della

delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

Evidenzia che, come rilevato dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto in questione, che *abroga* numerosi provvedimenti nazionali in materia, rappresenterà una sede normativa unitaria di riferimento per il sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, finalizzato ad una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale.

Anticipando le più significative novità, segnala che esse sono rappresentate dalla introduzione nella normativa nazionale di un obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie, soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali, nella garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale.

Riferisce in sintesi che lo schema di decreto in esame stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

Passando a descrivere nel dettaglio lo schema di decreto legislativo, rileva che esso si compone di 25 articoli, il primo dei quali individua i criteri di delega che si attuano con lo schema e i relativi ambiti di intervento e finalità. L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nello schema di decreto, aggiuntive rispetto a quelle utilizzate nel regolamento europeo che si ritengono necessarie alla gestione del sistema nazionale I&R.

L'articolo 3 individua nel Ministero della salute l'autorità veterinaria centrale – fatte salve le competenze del Ministero della

difesa per quanto concerne gli animali detenuti presso strutture militari e i contingenti impegnati nelle missioni internazionali –, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali. L'articolo 4 individua le categorie, pubbliche e private, dei soggetti responsabili del sistema I&R.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi di registrazione, e le relative esclusioni, riguardanti gli operatori, che devono provvedervi a proprie spese, registrando le proprie attività e gli stabilimenti, in ottemperanza al regolamento e secondo le procedure previste nel manuale operativo per le modalità di registrazione. L'articolo 6 descrive gli obblighi di specifici operatori (tra i quali gli stabilimenti che svolgono attività commerciale, con operatori ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea, di animali rientranti in determinate specie, o di relativi materiale germinale o uova da cova, e determinate fattispecie di stabilimenti di acquacoltura) per i quali il riconoscimento deve essere chiesto all'azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo le modalità previste dal citato manuale operativo.

L'articolo 7 concerne la banca dati nazionale (BDN) degli operatori e degli stabilimenti registrati nel sistema I&R, descrivendo le informazioni in essa contenute e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta ed aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R.

L'articolo 8 descrive gli obblighi di conservazione della documentazione da parte degli operatori degli stabilimenti e dei trasportatori, secondo le modalità indicate nel manuale operativo, mentre l'articolo 9 individua gli obblighi dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.

L'articolo 10 individua gli obblighi dell'operatore per garantire la tracciabilità

degli animali oggetto di scambi e importazioni con un altro Stato dell'Unione europea o con uno Stato terzo; l'articolo 11 descrive i criteri generali per l'autorizzazione, l'applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati; l'articolo 12 individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione.

L'articolo 13 individua gli obblighi dei responsabili dei macelli, anche con riferimento all'identificazione degli animali e alla verifica dell'idoneità di questi ultimi per la macellazione, al recupero e alla custodia dei mezzi di identificazione, alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione, alla registrazione nella suddetta banca dati delle informazioni per ogni animale oppure (a seconda della specie in cui rientrano gli esemplari macellati) per ogni partita di animali. L'articolo 14 descrive, con rinvio al manuale operativo, lo svolgimento dei controlli veterinari da parte delle autorità competenti, per verificare l'applicazione del sistema I&R da parte degli operatori, e disciplina le modalità di registrazione dei risultati di tali controlli nel sistema informativo veterinario « *Vetinfo.it* » del Ministero della salute.

L'articolo 15 descrive le misure da adottare, da parte delle autorità competenti, in caso si rilevino situazioni di non conformità alla disciplina del presente schema di decreto, tra cui i blocchi degli animali, il sequestro degli stessi, la sospensione delle movimentazioni da e verso l'operatore, la revoca della registrazione o del riconoscimento relativi al medesimo operatore.

L'articolo 16 prevede la costituzione di una sezione relativa agli animali da compagnia nell'ambito della suddetta banca dati, individuando le responsabilità del proprietario, dell'operatore di animali da compagnia e delle regioni e province autonome, prevedendo altresì la pubblicazione di un decreto del Ministro della salute per l'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.

Gli articoli da 17 a 21 comminano sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, per le violazioni di cui agli articoli 5,6,8 e 9,10,11,12 e 13, 16 del regolamento

europeo. Segnala che alcune delle disposizioni sanzionatorie in oggetto prevedono un limite minimo pari a 100 euro, inferiore rispetto al principio generale di delega (di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, richiamato dal citato articolo 1 della legge n. 53 del 2021), che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, peraltro riproducendo in larga misura norme sanzionatorie già vigenti e oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 22.

L'articolo 22 prevede l'abrogazione della normativa nazionale in materia di sistema I&R superate dal regolamento e dai suoi atti delegati. L'articolo 23 reca le disposizioni di attuazione transitorie e finali, anche di carattere tariffario, individuando i tempi per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&R nazionale.

L'articolo 24 dispone le modalità per la formazione degli operatori. Le attività formative devono essere organizzate dalle autorità locali competenti, con oneri a carico degli operatori.

L'articolo 25 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni svolgano le attività previste dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione e alla luce delle analisi che emergeranno anche dalle audizioni in corso, sul tema della tutela della salute animale, presso l'Intergruppo sulla tutela degli animali e della biodiversità, di cui è membro.

Matteo Luigi BIANCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine

di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Atto n. 383.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a), b), n), o), p)* e *q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), tra i cui principi e i criteri direttivi ricorda in particolare: l'adeguamento ed il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2016/429; l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e altre attività; la formazione periodica per gli operatori e i professionisti degli animali, inclusi quelli da compagnia, in materia sanitaria e di benessere animale; il principio della chiarezza e della semplicità applicativa; l'introduzione di un impianto sanzionatorio; la definizione di ulteriori misure restrittive al commercio di animali, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di

ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Passando a descrivere, nei termini di seguito riportati, il contenuto dello schema, rileva che quest'ultimo si compone di 18 articoli, il primo dei quali indica l'oggetto del provvedimento e ne reca le definizioni.

L'articolo 2 individua nel Ministero della salute l'autorità veterinaria centrale ed indica, in via generale, le pubbliche amministrazioni competenti per l'applicazione delle norme di cui al presente schema e per l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni amministrative.

L'articolo 3 reca il divieto di importare o detenere animali vivi di specie selvatiche ed esotiche, o loro ibridi, prelevati dal loro ambiente naturale, nonché il divieto di svolgere attività commerciale inerente agli stessi animali, prevedendo esclusioni concernenti i giardini zoologici, gli stabilimenti autorizzati per la protezione degli animali a fini scientifici, le specie selvatiche riconosciute come animali di compagnia dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo 5. Le norme transitorie, relative anche a situazioni già in essere, sono poste dai commi 1 e 4 dell'articolo 6 e dall'articolo 7.

L'articolo 4 reca il divieto, a tutela della salute, dell'incolumità pubblica e della biodiversità, di detenere animali vivi che rientrino nell'elenco di specie selvatiche pericolose per i predetti profili, definito con il decreto ministeriale previsto ai commi 2 e 7, nonché gli ibridi tra esemplari delle medesime specie e di altre specie (selvatiche o domestiche) e le loro successive generazioni. Sono fatti salvi i progetti autorizzati di reintroduzione o ripopolamento. Le norme transitorie sono poste dai commi da 2 a 4 e 6 del successivo articolo 6.

Come accennato, l'articolo 5 demanda a un decreto ministeriale (adottato secondo i criteri generali e la procedura ivi previsti) la definizione dell'elenco delle specie selvatiche ed esotiche inquadrate come animali da compagnia; nell'elenco possono rientrare soltanto specie comprese nell'allegato I del citato regolamento (UE) 2016/429. Si prevede che, in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di

trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'elenco sia costituito da tutte le specie indicate nel suddetto allegato I.

L'articolo 6 contiene la disciplina transitoria in caso di detenzione delle specie selvatiche ed esotiche non incluse nell'elenco formato ai sensi dell'articolo 5, consentendone la prosecuzione fino al termine della vita naturale degli animali acquisiti entro un anno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 5, a condizione che il detentore adotti misure idonee a tutelarne il benessere e a garantirne l'impossibilità di riproduzione e di fuga. In proposito, segnala l'opportunità di esplicitare che la norma transitoria non riguardi i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina finora vigente.

Sono inoltre definite le procedure amministrative transitorie per gli enti e i soggetti interessati dalle esclusioni dal divieto, procedure da cui sono esclusi i casi di detenzione riguardanti specie già considerate pericolose in base alla normativa vigente, nonché norme specifiche per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti. Queste ultime sono autorizzate a proseguire la detenzione di animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli animali stessi e purché siano adottate misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione. È infine posto, al comma 6, il divieto, per le suddette strutture, di acquisire animali delle specie in oggetto successivamente alla medesima data di pubblicazione.

L'articolo 7 contiene la normativa transitoria inerente alla commercializzazione, consentendone la prosecuzione con riferimento alle scorte di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in tal caso andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare che la norma transitoria non riguardi

i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina vigente.

L'articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali rientranti nelle categorie oggetto del provvedimento e reca le misure transitorie e a regime per l'adeguamento alle medesime caratteristiche. Sono esclusi dall'ambito in esame le fattispecie già oggetto di specifica disciplina dell'Unione europea o nazionale, nonché i giardini zoologici, le aree protette e i rifugi per animali sequestrati e confiscati.

L'articolo 9 demanda a un decreto ministeriale la definizione di un manuale operativo per le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, demandando alle autorità locali competenti idonea formazione degli operatori. L'articolo 10 fa riferimento ad alcuni principi generali in materia di vigilanza sanitaria. L'articolo 11 richiede che gli annunci relativi ad offerte di cessione di animali contengano l'identificativo dell'animale, ovvero della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di identificazione, e che la cessione sia accompagnata da una certificazione medico-veterinaria attestante le condizioni sanitarie.

Gli articoli 12 e 13 recano le norme procedurali ed i requisiti per le associazioni o gli altri enti, al fine della possibilità di affidamento di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, disciplinando le relative verifiche annue. L'articolo 14, al comma 1, disciplina le sanzioni applicabili per i casi di accertata insussistenza dell'idoneità delle modalità di detenzione o per i casi di avvenuta riproduzione degli animali con riferimento alle ipotesi di detenzione ammesse in base alla norma transitoria, comminando una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per i casi di accertata insussistenza dell'idoneità delle modalità di detenzione o per i casi di avvenuta riproduzione degli animali. Il comma 2 dell'articolo 14 commina inoltre la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro per

i casi di violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché di violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione. Il comma 3 dell'articolo 14 prevede altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per i casi di mancata attivazione delle procedure amministrative previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e comma 3. L'articolo 16 reca le norme di abrogazione esplicita, in relazione alle disposizioni di cui al presente schema, mentre l'articolo 17 reca alcune novelle aventi natura di coordinamento o di modifica tecnica. L'articolo 18, infine, reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Nel sottolineare l'importanza dell'atto in esame, che contiene disposizioni attese da tempo dalle associazioni animaliste, evidenzia altresì che esso potrebbe contenere a suo avviso ambiguità testuali suscettibili

di costituire un intralcio per l'attività degli operatori. Informa in proposito che sono attualmente in corso audizioni presso il citato Intergruppo parlamentare sulla tutela degli animali e della biodiversità, finalizzate a individuare e rendere manifeste eventuali criticità, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari di proporre le opportune correzioni. Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere in esito agli approfondimenti in corso e tenendo conto degli eventuali rilievi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Matteo Luigi BIANCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniera, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica: audizione del Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, dottor Ivano Gabrielli	155
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021	155

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniera, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica: audizione del Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, dottor Ivano Gabrielli.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, dottor Ivano GABRIELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori FAZZONE (FIBP-UDC) e CASTIELLO (M5S) e i deputati Raffaele VOLPI (Lega), VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Direttore GABRIELLI, ha quindi svolto l'intervento di replica.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.

Prende la parola per alcune osservazioni il PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AFFARI ASSEGNATI:

Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122) (Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento – Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV-bis, n. 1)	156
ALLEGATO 1 (Schema di risoluzione proposto dal relatore sull'affare assegnato n. 1122)	159
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	163

AFFARI ASSEGNATI

Mercoledì 25 maggio 2022. – Presidenza della presidente RONZULLI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 18.50.

Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento – Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV-bis, n. 1)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La PRESIDENTE sottolinea come la Commissione abbia svolto nell'ultimo mese una intensa attività conoscitiva in relazione all'affare assegnato n. 1122. Nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad

approvare, in esito alla procedura, una risoluzione, con la quale fornire – come Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza – al Governo alcune indicazioni sugli interventi e le misure da adottare per far fronte alle problematiche connesse all'arrivo nel nostro Paese di migliaia di profughi minori di età provenienti dall'Ucraina in seguito agli eventi bellici.

Il relatore LATTANZIO (PD) illustra uno schema di risoluzione (*pubblicato in allegato 1*), sottolineando come tale documento sia stato redatto tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni formulati dai componenti della Commissione appartenenti ai diversi gruppi parlamentari.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento allo schema di risoluzione all'esame della Commissione, si esprime favorevolmente sul preambolo chiedendo di apportare alcune modifiche alle lettere *j*), *k*) e *l*). Dopo essersi rimesso alla Commissione sul primo impegno, illustra alcune proposte di riformulazione degli impegni contrassegnati dai numeri 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Sui restanti impegni previsti nella pro-

posta di risoluzione esprime infine parere favorevole.

Il relatore LATTANZIO (PD) accoglie integralmente le proposte di modifica avanzate dal Governo, aggiornando, nel contempo, anche i dati statistici e le stime riportate nel Preambolo dello schema di risoluzione.

La PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI) esprime vivo apprezzamento per la proficua attività conoscitiva svolta dalla Commissione e per il fattivo lavoro svolto dal relatore nella predisposizione della proposta di risoluzione, nella quale sono stati recepiti anche alcuni dei rilievi prospettati dal proprio Gruppo. In particolare ritiene di estrema importanza l'impegno al Governo finalizzato ad assicurare nella fase di verifica della condizione di minore straniero non accompagnato, la piena e corretta applicazione della Convenzione dell'Aja del 1996. Tale Convenzione, ratificata sia dall'Italia che dall'Ucraina, prevede che anche in materia di misure di protezione dei minori trovi applicazione la legge dello Stato di residenza stabile del minore. Pertanto i minori provenienti dall'Ucraina e giunti nel nostro Paese insieme ad un tutore designato sulla base della legislazione ucraina, non potranno essere qualificati automaticamente come non accompagnati e quindi sottoposti alla disciplina di cui alla legge n. 47 del 2017. Apprezzabile è lo sforzo compiuto dalla Commissione per riuscire a giungere alla predisposizione di un atto di indirizzo unanimemente condiviso, in grado di fornire indicazioni chiare ed univoche al Governo. Auspica quindi che il Governo dia seguito agli impegni della Commissione assicurando così piena protezione e tutela ai tanti minori che sono giunti in Italia fuggendo dall'Ucraina. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo.

La deputata Maria SPENA (FI) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo

sottolineando l'importanza di una risoluzione su tale tematica. Con sconcerto e quasi incredulità, si è dovuto prendere atto di una guerra deflagrata in un'area prossima al territorio nazionale e che da mesi continua ad infiammare quella parte di Europa. Una porta che il nostro Paese ha voluto, con forza e determinazione, tenere spalancata al fine di accogliere nel miglior modo possibile le migliaia di profughi che si sono diretti verso l'Italia, vittime di un'aggressione militare che ha stravolto l'esistenza dei cittadini ucraini. Ai tanti minori arrivati in Italia la guerra sta impedendo di immaginare un futuro. Sottolinea quindi come la Commissione bicamerale si sia da subito, data la gravità della situazione, interessata del sistema dell'accoglienza affinché fosse adottata ogni possibile azione finalizzata a tutelare i diritti e a garantire la salute fisica e psicologica di queste bambine e bambini. Con il testo della risoluzione in esame, che è il risultato di una lunga ed approfondita attività conoscitiva, la Commissione intende richiedere al Governo l'adozione di specifiche misure finalizzate non solo ad assicurare protezione ai minori ucraini in fuga dalla violenza, ma anche e soprattutto a permettere loro di integrarsi, per quanto temporaneamente, nel nostro Paese. Occorre garantire a questi minori il pieno accesso a tutte quelle attività quotidiane che connotano la vita dei bambini e degli adolescenti italiani. Si tratta a ben vedere di una categoria di profughi che giungono in Italia con l'intenzione di far ritorno nel Paese di origine, e che per tale ragione presentano la forte determinazione di non voler perdere il contatto con la loro cultura, con la loro terra, con la loro identità. Non si può ignorare che la distribuzione sul territorio nazionale dei profughi ucraini sia disomogenea, premendo sul tessuto organizzativo e sociale italiano con differente intensità chiedendo sforzi diversi e risposte adeguate da parte degli enti locali. Si sofferma quindi sul sistema scolastico italiano che, già provato da due anni di pandemia, sta facendo ingenti sforzi per integrare e includere i bambini ucraini riconoscendo, allo stesso tempo, il loro bisogno di mantenere viva la

lingua e di non perdere il collegamento con il sistema scolastico ucraino. Il ritorno alla normalità del sistema scolastico ucraino richiederà tempi non brevi, per questo motivo è necessario che si passi da una fase emergenziale della gestione della presenza dei bambini ucraini nelle scuole a una fase più strutturale, che investa risorse materiali e umane. Con specifico riguardo agli impegni contenuti nella risoluzione, sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza dei percorsi di fuga attraverso i quali i minori arrivano nel nostro Paese, l'assistenza psicologica e sanitaria, la realizzazione di un sistema di accoglienza inclusivo sviluppato sul medio/lungo periodo, nonché il mantenimento di una costante interlocuzione con la Commissione bicamerale al fine di avere un quadro aggiornato degli interventi volti alla tutela dei minori profughi ucraini e delle loro famiglie.

L'onorevole Maria Carmela GRIPPA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, osservando come la proposta di risoluzione illustrata dall'onorevole Lattanzio fornisca importanti indicazioni per assicurare la tutela e il rispetto dei tanti minori giunti in Italia e in fuga dall'Ucraina, a causa di un conflitto che da oltre tre mesi sta segnando la vita di quel Paese. Esprime vivo apprezzamento per gli impegni relativi all'istruzione, allo sport e all'inclusione nella vita sociale delle città ospitanti. Condivisibile è il coinvolgimento degli stessi bambini in attività pedagogiche in

grado di allontanarli dal ricordo tragico del conflitto. In tale contesto appare fondamentale la reciproca informazione tra i Paesi per migliorare la loro permanenza sul territorio nazionale.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), l'onorevole Rosa Maria DI GIORGI (PD) e la senatrice Luisa ANGRISANI preannunciano, quindi, il voto favorevole dei propri rispettivi Gruppi.

Il relatore LATTANZIO (PD) ringrazia la Presidente per la sensibilità mostrata sulle tematiche oggetto dell'affare assegnato e per il fattivo impegno profuso nell'assicurare la rapida approvazione di un atto di indirizzo; tutti i componenti, e in particolare i capigruppo, per il contributo nella stesura dello schema di risoluzione e il rappresentante del Governo per l'apporto fornito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Presidente RONZULLI ringrazia il sottosegretario Molteni per aver garantito la propria presenza e per la collaborazione fornita nella predisposizione del testo finale della risoluzione. Pone quindi ai voti lo schema di risoluzione, come riformulato dal relatore anche alla luce dei rilievi governativi (*pubblicato in allegato 2*), che, previa verifica del prescritto numero legale, risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle 19.10.

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1122**

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza,

premessi che:

a. dopo quasi tre mesi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, che sta causando la fuga di moltissimi profughi la maggioranza dei quali sono donne e minori, soprattutto bambine e bambini, nella più ampia cornice degli interventi del Governo italiano volti al raggiungimento della pace, si ritiene imprescindibile e necessaria l'adozione di ogni possibile azione finalizzata a rendere concreta ed effettiva la tutela dei diritti e la salute psichica e fisica dei minori profughi. I danni causati dalla guerra a bambini e adolescenti lasciano conseguenze permanenti, destinate a segnare la loro esistenza anche a distanza di molti anni dalla fine degli eventi bellici, con ferite psichiche ed emotive, disturbi alimentari, carenze educative, disagi relazionali e mancanza di prospettive, aspetti questi, troppo spesso, sottostimate dai governi nazionali. Studi psichiatrici hanno evidenziato come i ricordi dei traumi subiti, soprattutto se hanno provocato un coinvolgimento personale, tendono a ricomparire negli adolescenti con *flash* visivi che riattivano ogni volta il terrore che si era provato al momento dell'evento. Infatti l'impatto dei traumi non si estingue mai, i vissuti soggettivi riemergono improvvisi con una carica emotiva travolgente;

b. secondo dati dell'Unicef, al 27 aprile, circa 5,2 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina e più di 7 milioni di persone sono sfollati all'interno del Paese; cifre destinate peraltro ad aumentare nelle prossime settimane, in considerazione del protrarsi delle operazioni belliche. Le donne e i bambini rappresentano il 90 per cento di tutti i rifugiati in fuga dall'Ucraina;

c. secondo i dati del Ministero dell'Interno aggiornati al 2 maggio 2022, sono 105.959 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, delle quali 100.912 in frontiera e 5.047 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Di questi, 54.909 sono donne, 13.738 uomini e 37.312 minori di età. Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna. L'incremento, rispetto al 1° maggio, è di 542 ingressi nel territorio nazionale;

d. secondo alcune stime, sono 4.311 i bambini nati in Ucraina tra il 24 febbraio e l'inizio del mese di marzo, mentre delle 265.000 donne in stato di gravidanza all'inizio del conflitto circa 80.000 dovrebbero partorire nei prossimi tre mesi;

e. nei paesi in guerra i bambini affrontano molte più difficoltà degli adulti, si fermano tutte le attività sociali, lo sport, la vita all'aria aperta, i divertimenti, i concerti, e soprattutto si ferma la scuola ed ogni attività pedagogica. Quasi sempre e per molti mesi, si interrompe la frequenza scolastica, perché le scuole chiudono, e poi mancano gli insegnanti. Inoltre gli edifici scolastici spesso vengono utilizzati come alloggi per le truppe o per i profughi interni. In Ucraina per esempio sono ben 378 gli istituti di istruzione secondaria e superiore distrutti dai bombardamenti russi. Le bambine in zone di guerra poi ancor di più soffrono e smettono presto di essere bambine, quasi sempre infatti smettono di andare a scuola, perché impegnate ad occuparsi dei fratelli e delle sorelle più piccoli;

f. per quanto riguarda, nello specifico, il percorso di istruzione è necessario considerare che una volta conclusa la guerra ci vorrà molto tempo prima che il sistema scolastico ucraino sia riportato alla normalità. Durante i conflitti inoltre scarseggiano

cibo, acqua pulita e medicine e per i bambini questi sono elementi imprescindibili per la loro crescita. Inoltre, l'esperienza della guerra porta i bambini a vivere il trauma della morte in misura rilevante: in molti restano orfani e in tanti perdono un parente o un amico nei conflitti. Questi bambini sono destinati a vivere per molti anni in un clima di dolore e di disperazione quando, invece, avrebbero bisogno di serenità e accoglienza per crescere bene e credere nel futuro;

g. le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono tuttora Milano, Roma, Napoli e Bologna, città nelle quali la comunità ucraina risultava già molto ben radicata, ma la distribuzione sul territorio nazionale è disomogeneo e preme sul tessuto organizzativo e sociale italiano con differente intensità chiedendo sforzi diversi e risposte adeguate da parte degli enti locali;

h. di fatto gli arrivi sul territorio italiano si registrano anche al centro e a sud Italia, in particolare nelle aree in cui esistono comunità ucraine preesistenti;

i. 3.143 sono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina censiti al 22 aprile 2022, che presentano caratteristiche del tutto nuove, sul piano dell'età, dei bisogni e del vissuto migratorio, rispetto a quelle dei profughi minori di età provenienti da altre aree di crisi, quali la Siria e l'Afghanistan;

j. si ritiene necessario che il Governo italiano sviluppi una serie di azioni per l'accoglienza dei profughi minorenni, con interventi in tema di gestione dei flussi, politiche educative, politiche sanitarie, tutela dei diritti che siano in grado di rafforzare e consolidare misure e iniziative già avviate. Il Governo italiano può infatti giocare un ruolo strategico a livello europeo, facendo in modo che anche le scelte dell'Unione possano avere nell'accoglienza e nella cura dei diritti dei profughi minorenni, uno dei propri punti cardine nella strategia complessiva per affrontare la crisi Ucraina;

k. occorre che gli Stati membri trattino ogni minorenne richiedente asilo in-

nanzitutto come un bambino e come tale, titolare di diritti a prescindere dalla propria origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo status di migrante, così come è necessario che per ogni bambino e bambina che arrivi in Italia siano garantiti tutti i diritti previsti dalla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia, indipendentemente dalla durata della permanenza, per ogni giorno trascorso sul territorio nazionale; nonché la piena applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

l. è necessario garantire il pieno accesso a tutti i servizi di base e ad un'assistenza adeguata in linea con le norme internazionali in materia di protezione dei minori;

m. con riguardo ai minori non accompagnati occorre assicurare la rapida nomina di un tutore già all'arrivo nel loro primo Paese, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro *status* di immigrazione, e garantire che tutte le informazioni fornite dal tutore siano trasmesse con modalità consone alla loro età, ferme le disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 101, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

n. con riguardo al nostro Paese è importante istituire spazi *child friendly* con mediazione linguistica e culturale negli *hub*, nelle questure, negli ospedali e in tutti i luoghi di prima accoglienza in cui transitano i minori. Occorre in questo contesto promuovere forme specifiche di formazione per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati ad occuparsi dell'accoglienza dei minori, in particolare le famiglie ospitanti, i *caregivers* e i docenti. È essenziale

fornire ai minori informazioni adatte alla loro età e maturità e in una lingua a loro comprensibile, sulla propria situazione, sui diritti e sul rischio che possano essere esposti alla tratta e ad altre forme di sfruttamento;

o. le scuole italiane sono già impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche. Occorre, al fine di limitare le forme di abbandono e di segregazione nell'istruzione che portano all'esclusione sociale e alla discriminazione, favorire l'integrazione nel sistema scolastico italiano dei bambini e delle bambine provenienti da questa area di conflitto, garantendo la presenza di mediatori culturali in grado di strutturare adeguati interventi pedagogici nelle scuole e incentivando nel contempo anche la continuità didattica, con le scuole ucraine di appartenenza attraverso la didattica a distanza da realizzarsi in collaborazione con il competente ministero ucraino. Altrettanto importante è può risultare la predisposizione e la fornitura di *kit* di benvenuto educativo, anche attraverso l'implementazione di progetti pilota progettati da realtà del terzo settore, quali ad esempio Unicef e *Save the Children*. Al fine di garantire un adeguato supporto in ragione delle concrete esigenze che possono variare in base al numero delle accoglienze appare necessario predisporre un monitoraggio bisettimanale dei minori accolti nelle nostre istituzioni scolastiche;

p. la guerra sta producendo un notevole impatto emotivo anche sui bambini e sugli adolescenti italiani tanto più dopo due anni di pandemia, che hanno determinato la crescita di stati di malessere, ansia e incertezza soprattutto nei minori;

q. tenuto conto degli esiti della attività conoscitiva svolta e della documentazione acquisita per l'approfondimento delle tematiche oggetto dell'affare,

impegna il Governo a:

1) istituire un garante straordinario per i minori ucraini in Italia oppure ad ampliare e potenziare, attraverso opportuni interventi normativi, le competenze del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e a promuovere l'istituzione di una *task force* europea per la gestione organica e coordinata dell'emergenza con specifico riferimento ai profughi minorenni; nonché ad attuare la registrazione biometrica in frontiera Ucraina e la presa in carico immediata tramite *check list* sociosanitaria per individuare precocemente i fattori di rischio;

2) rafforzare la condivisione delle informazioni e dei data base tra gli Stati membri, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

3) assicurare, nell'ambito del riconoscimento del tutore del minore non accompagnato, la piena e corretta applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

4) istituire un fondo straordinario attraverso il quale sostenere i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina da parte dei comuni;

5) garantire la definizione di passaggi sicuri e di corridoi umanitari per favorire il trasferimento in Italia e l'immediata accoglienza dei rifugiati minori ucraini, sia non accompagnati che con le loro famiglie o tutori legalmente riconosciuti, in fuga dalla madrepatria o dai Paesi limitrofi che li hanno temporaneamente accolti, favorendo, in particolar modo, i ricongiungimenti familiari e garantendo loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno, tanto più in fase di prima emergenza. Inoltre, ad attivarsi per assicurare l'assistenza urgente di cui hanno bisogno i minori, che sono sfollati interni oppure bloccati nelle zone accerchiate dalle quali non sono in grado di fuggire;

6) garantire, al fine di anticipare il riconoscimento di rischi e criticità e di indirizzare i profughi minorenni verso percorsi sicuri e garantiti, presso le frontiere la presenza e la disponibilità di responsabili della protezione dei minori in grado di individuare le vulnerabilità, di procedere alle operazioni di identificazione e registrazione della nazionalità e dello status del minore e di indicazione dei servizi assicurati, tra cui il sostegno psicosociale, il sostegno dei minori di età e alla salute materna, la protezione contro la violenza di genere, il rintracciamento della famiglia e il sostegno al ricongiungimento familiare, il diritto all'istruzione;

7) facilitare ed accelerare l'offerta attiva di ogni prestazione sanitaria ai profughi minori di età provenienti dall'Ucraina in particolare per i quelli con disabilità o patologie croniche e rare, con patologie complesse o gravi, con specifica attenzione per quelli che necessitano di terapie oncologiche o specialistiche e ad assicurare l'implementazione dei mediatori culturali negli ospedali e in particolare modo nei pronto soccorso e un adeguato supporto psicologico per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'esperienza traumatica della guerra;

8) sostenere anche attraverso la destinazione di congrue risorse, l'integrazione – a partire dagli interventi previsti dal « Piano estate 2022 » in via di definizione dal Ministero dell'Istruzione e per tutto il prossimo anno scolastico – specifici progetti di accoglienza, consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana, socializzazione, partecipazione ad attività culturali, artistiche e sportive a sostegno dei bambini profughi ucraini accompagnati da percorsi specifici di mediazione culturale e linguistica, che includano anche i minori stranieri non accompagnati;

9) destinare specifiche e congrue risorse per la formazione dei docenti coinvolti nelle diverse fasi dell'accoglienza e della formazione dei minori, nonché a prevedere anche procedure idonee a favorire il

coinvolgimento formale in particolare in questa fase di prima accoglienza scolastica che necessita di adeguata mediazione culturale degli adulti già presenti sul territorio nazionale, che già conoscono l'italiano, anche se esercitano professioni non inerenti alla loro formazione per difficoltà burocratiche nel riconoscimento del titolo conseguito in Ucraina;

10) promuovere l'istituzione di un *database* delle buone pratiche educative in un'ottica di pedagogia dell'emergenza nella didattica, nonché a considerare ai fini dell'integrazione scolastica, i libri quali beni di prima necessità, anche attraverso il coinvolgimento della filiera editoriale, altresì, a adottare, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, per i minori accolti, i testi scolastici in forma cartacea o digitale anche in lingua ucraina;

11) adottare iniziative per integrare rapidamente i minori accolti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e per fornire sostegno educativo e pedagogico specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, anche attraverso il sostegno di corsi di lingua specifici e altri programmi speciali per l'assunzione di insegnanti ucraini, nonché di insegnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti;

12) promuovere azioni di sostegno agli enti locali, in particolare a livello comunale, anche prevedendo la costituzione di tavoli dell'accoglienza locale, costituita dal comune, dalle Aziende sanitarie locali, dalle scuole, dalle associazioni del Terzo settore più attive nel campo dell'accoglienza e dalle parrocchie, in collaborazione con la Prefettura, la Questura, i servizi sociali del comune, e i garanti regionali competenti in materia di infanzia e adolescenza;

13) interloquire costantemente con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza al fine di avere un quadro aggiornato degli interventi volti alla tutela dei minori profughi ucraini e delle loro famiglie.

ALLEGATO 2

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza,

premessi che:

a. dopo oltre tre mesi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, che sta causando la fuga di moltissimi profughi la maggioranza dei quali sono donne e minori, soprattutto bambine e bambini, nella più ampia cornice degli interventi del Governo italiano volti al raggiungimento della pace, si ritiene imprescindibile e necessaria l'adozione di ogni possibile azione finalizzata a rendere concreta ed effettiva la tutela dei diritti e la salute psichica e fisica dei minori profughi. I danni causati dalla guerra a bambini e adolescenti lasciano conseguenze permanenti, destinate a segnare la loro esistenza anche a distanza di molti anni dalla fine degli eventi bellici, con ferite psichiche ed emotive, disturbi alimentari, carenze educative, disagi relazionali e mancanza di prospettive, aspetti questi, troppo spesso, sottostimate dai governi nazionali. Studi psichiatrici hanno evidenziato come i ricordi dei traumi subiti, soprattutto se hanno provocato un coinvolgimento personale, tendono a ricomparire negli adolescenti con *flash* visivi che riattivano ogni volta il terrore che si era provato al momento dell'evento. Infatti l'impatto dei traumi non si estingue mai, i vissuti soggettivi riemergono improvvisi con una carica emotiva travolgente;

b. secondo dati dell'Unicef oltre 14,5 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina e 8 milioni di persone sono sfollati all'interno del Paese; cifre destinate peraltro ad aumentare nelle prossime settimane, in considerazione del protrarsi delle operazioni belliche. Le donne e i bambini rappresentano il 90 per cento di tutti i rifugiati in fuga dall'Ucraina;

c. secondo i dati del Ministero dell'Interno aggiornati al 24 maggio 2022, sono

121.285 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, delle quali 115.30 in frontiera e 6.255 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Di questi, 63.909 sono donne, 17.648 uomini e 40.345 minori di età. Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna. L'incremento, rispetto al 23 maggio, è di 426 ingressi nel territorio nazionale;

d. secondo alcune stime, sono 4.311 i bambini nati in Ucraina tra il 24 febbraio e l'inizio del mese di marzo, mentre delle 265.000 donne in stato di gravidanza all'inizio del conflitto circa 80.000 dovrebbero partorire nei prossimi tre mesi;

e. nei paesi in guerra i bambini affrontano molte più difficoltà degli adulti, si fermano tutte le attività sociali, lo sport, la vita all'aria aperta, i divertimenti, i concerti, e soprattutto si ferma la scuola ed ogni attività pedagogica. Quasi sempre e per molti mesi, si interrompe la frequenza scolastica, perché le scuole chiudono, e poi mancano gli insegnanti. Inoltre gli edifici scolastici spesso vengono utilizzati come alloggi per le truppe o per i profughi interni. In Ucraina per esempio sono ben 378 gli istituti di istruzione secondaria e superiore distrutti dai bombardamenti russi. Le bambine in zone di guerra poi ancor di più soffrono e smettono presto di essere bambine, quasi sempre infatti smettono di andare a scuola, perché impegnate ad occuparsi dei fratelli e delle sorelle più piccoli;

f. per quanto riguarda, nello specifico, il percorso di istruzione è necessario considerare che una volta conclusa la guerra ci vorrà molto tempo prima che il sistema scolastico ucraino sia riportato alla normalità. Durante i conflitti inoltre scarseggiano cibo, acqua pulita e medicine e per i bambini questi sono elementi imprescindibili per la loro crescita. Inoltre, l'esperienza

della guerra porta i bambini a vivere il trauma della morte in misura rilevante: in molti restano orfani e in tanti perdono un parente o un amico nei conflitti. Questi bambini sono destinati a vivere per molti anni in un clima di dolore e di disperazione quando, invece, avrebbero bisogno di serenità e accoglienza per crescere bene e credere nel futuro;

g. le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono tuttora Milano, Roma, Napoli e Bologna, città nelle quali la comunità ucraina risultava già molto ben radicata, ma la distribuzione sul territorio nazionale è disomogeneo e preme sul tessuto organizzativo e sociale italiano con differente intensità chiedendo sforzi diversi e risposte adeguate da parte degli enti locali;

h. di fatto gli arrivi sul territorio italiano si registrano anche al centro e a sud Italia, in particolare nelle aree in cui esistono comunità ucraine preesistenti;

i. 4.181 sono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina censiti al 16 maggio 2022, che presentano caratteristiche del tutto nuove, sul piano dell'età, dei bisogni e del vissuto migratorio, rispetto a quelle dei profughi minori di età provenienti da altre aree di crisi, quali la Siria e l'Afghanistan;

j. si ritiene necessario che il Governo italiano continui a sviluppare una serie di azioni per l'accoglienza dei profughi minorenni, con interventi in tema di gestione dei flussi, politiche educative, politiche sanitarie, tutela dei diritti che siano in grado di rafforzare e consolidare misure e iniziative già avviate. Il Governo italiano può infatti giocare un ruolo strategico a livello europeo, facendo in modo che anche le scelte dell'Unione possano avere nell'accoglienza e nella cura dei diritti dei profughi minorenni, uno dei propri punti cardine nella strategia complessiva per affrontare la crisi Ucraina;

k. occorre che gli Stati membri continuino a trattare ogni minorenne innanzitutto come bambino e come tale, titolare di diritti a prescindere dalla propria origine

sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo *status* di migrante, così come è necessario che per ogni bambino e bambina che arrivi in Italia siano garantiti tutti i diritti previsti dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, indipendentemente dalla durata della permanenza, per ogni giorno trascorso sul territorio nazionale; nonché la piena applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

l. è necessario continuare a garantire il pieno accesso a tutti i servizi di base e ad un'assistenza adeguata in linea con le norme internazionali in materia di protezione dei minori;

m. con riguardo ai minori non accompagnati occorre assicurare la rapida nomina di un tutore già all'arrivo nel loro primo Paese, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro *status* di immigrazione, e garantire che tutte le informazioni fornite dal tutore siano trasmesse con modalità consone alla loro età, ferme le disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 101, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

n. con riguardo al nostro Paese è importante istituire spazi *child friendly* con mediazione linguistica e culturale negli *hub*, nelle questure, negli ospedali e in tutti i luoghi di prima accoglienza in cui transitano i minori. Occorre in questo contesto promuovere forme specifiche di formazione per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati ad occuparsi dell'accoglienza dei minori, in particolare le famiglie ospitanti, i *caregivers* e i docenti. È essenziale fornire ai minori informazioni adatte alla loro età e maturità e in una lingua a loro comprensibile, sulla propria situazione, sui

diritti e sul rischio che possano essere esposti alla tratta e ad altre forme di sfruttamento;

o. le scuole italiane sono già impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche. Occorre, al fine di limitare le forme di abbandono e di segregazione nell'istruzione che portano all'esclusione sociale e alla discriminazione, favorire l'integrazione nel sistema scolastico italiano dei bambini e delle bambine provenienti da questa area di conflitto, garantendo la presenza di mediatori culturali in grado di strutturare adeguati interventi pedagogici nelle scuole e incentivando nel contempo anche la continuità didattica, con le scuole ucraine di appartenenza attraverso la didattica a distanza da realizzarsi in collaborazione con il competente ministero ucraino. Altrettanto importante è può risultare la predisposizione e la fornitura di *kit* di benvenuto educativo, anche attraverso l'implementazione di progetti pilota progettati da realtà del terzo settore, quali ad esempio Unicef e *Save the Children*. Al fine di garantire un adeguato supporto in ragione delle concrete esigenze che possono variare in base al numero delle accoglienze appare necessario predisporre un monitoraggio bisettimanale dei minori accolti nelle nostre istituzioni scolastiche;

p. la guerra sta producendo un notevole impatto emotivo anche sui bambini e sugli adolescenti italiani tanto più dopo due anni di pandemia, che hanno determinato la crescita di stati di malessere, ansia e incertezza soprattutto nei minori;

q. tenuto conto degli esiti della attività conoscitiva svolta e della documentazione acquisita per l'approfondimento delle tematiche oggetto dell'affare,

impegna il Governo

1) ad istituire un garante straordinario per i minori ucraini in Italia oppure ad

ampliare e potenziare, attraverso opportuni interventi normativi, le competenze del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e a promuovere l'istituzione di una *task force* europea per la gestione organica e coordinata dell'emergenza con specifico riferimento ai profughi minorenni; nonché ad attuare la registrazione biometrica in frontiera Ucraina e la presa in carico immediata tramite *check list* sociosanitaria per individuare precocemente i fattori di rischio;

2) a rafforzare ove possibile la condivisione delle informazioni e dei *data base* tra gli Stati membri dell'Unione europea, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

3) ad assicurare, nella fase di verifica della condizione di minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, piena e corretta applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

4) ad istituire un fondo straordinario attraverso il quale sostenere i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina da parte dei comuni;

5) ad agevolare, in stretta collaborazione con le Autorità ucraine, la definizione di passaggi sicuri e di corridoi umanitari per il trasferimento in Italia e l'accoglienza dei rifugiati minori ucraini, sia non accompagnati che con le loro famiglie o tutori legalmente riconosciuti, in fuga dalla madrepatria o dai Paesi limitrofi che li hanno temporaneamente accolti, favorendo, in particolar modo, i ricongiungimenti familiari e offrendo loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno, tanto più in fase di prima emergenza. Inoltre, ad attivarsi per l'assistenza urgente di cui hanno bisogno i minori, che sono sfollati interni oppure bloccati nelle zone accerchiate dalle quali non sono in grado di fuggire;

6) a garantire, al fine di anticipare il riconoscimento di rischi e criticità e di indirizzare i profughi minorenni verso percorsi sicuri e garantiti, presso le frontiere la presenza e la disponibilità di professionalità in grado di individuare le vulnerabilità, di procedere alle operazioni di identificazione e registrazione della nazionalità e dello *status* del minore e di indicazione dei servizi assicurati, tra cui il sostegno psicosociale, il sostegno dei minori di età e alla salute materna, la protezione contro ogni forma di violenza, il rintracciamento della famiglia e il sostegno al ricongiungimento familiare, il diritto all'istruzione;

7) a facilitare ed accelerare l'offerta attiva di ogni prestazione sanitaria ai profughi minori di età provenienti dall'Ucraina in particolare per i quelli con disabilità o patologie croniche e rare, con patologie complesse o gravi, con specifica attenzione per quelli che necessitano di terapie oncologiche o specialistiche e ad assicurare l'implementazione dei mediatori culturali negli ospedali e in particolare modo nei pronto soccorso e un adeguato supporto psicologico per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'esperienza traumatica della guerra;

8) a sostenere anche attraverso la destinazione di congrue risorse, l'integrazione – a partire dagli interventi previsti dal « Piano estate 2022 » in via di definizione dal Ministero dell'Istruzione e per tutto il prossimo anno scolastico – specifici progetti di accoglienza, consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana, socializzazione, partecipazione ad attività culturali, artistiche e sportive a sostegno dei bambini profughi ucraini accompagnati da percorsi specifici di mediazione culturale e linguistica, che includano anche i minori stranieri non accompagnati;

9) a prevedere specifiche attività per la formazione dei docenti coinvolti nelle

diverse fasi dell'accoglienza e della formazione dei minori;

10) a valutare l'opportunità di realizzare una sezione del sito *web* istruzione dedicata alla condivisione di buone pratiche educative in un'ottica di pedagogia dell'emergenza nella didattica, nonché a considerare ai fini dell'integrazione scolastica, i libri quali beni di prima necessità, anche attraverso il coinvolgimento della filiera editoriale, altresì, a adottare, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, per i minori accolti, i testi scolastici in forma cartacea o digitale, o strumenti alternativi ai libri di testo anche in lingua ucraina;

11) ad adottare iniziative per integrare rapidamente i minori accolti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e per fornire sostegno educativo e pedagogico specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, anche attraverso il sostegno di corsi di lingua specifici e la collaborazione con insegnanti ucraini, nonché con insegnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

12) a promuovere azioni di sostegno agli enti locali, in particolare a livello comunale, anche prevedendo la costituzione di tavoli dell'accoglienza locale, costituita dal comune, dalle Aziende sanitarie locali, dalle scuole, dalle associazioni del Terzo settore più attive nel campo dell'accoglienza e dalle parrocchie, in collaborazione con la Prefettura, la Questura, i servizi sociali del comune, e i garanti regionali competenti in materia di infanzia e adolescenza;

13) a interloquire costantemente con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza al fine di avere un quadro aggiornato degli interventi volti alla tutela dei minori profughi ucraini e delle loro famiglie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di persone informate sui fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167
AVVERTENZA	167

AUDIZIONI

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Lisa NOJA.

La seduta comincia alle 14.

Audizione di persone informate sui fatti.
(Svolgimento e conclusione).

Lisa NOJA, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Lisa NOJA, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni della presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 168

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Alfred Komin, geologo (*Svolgimento e conclusione*) 168

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea ROMANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

Audizione del dottor Alfred Komin, geologo.
(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Alfred Komin, geologo.

Alfred KOMIN, *geologo*, svolge una relazione.

Intervengono i deputati Andrea ROMANO, *presidente* e Bernardo MARINO (IV), che pongono quesiti, ai quali risponde Alfred KOMIN, *geologo*.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico delle audizioni è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Audizione del Presidente Carlo Deodato, Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, su qualità della legislazione ed emergenza 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni*) 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria 9

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) 9

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curriculari (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili. COM(2021)557 final (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	11
Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (<i>carbon border adjustment mechanism</i>). COM(2021)564 final (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. C. 3532, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	26
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	27

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Vignali, Direttore generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto	18
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato elaborata dal relatore da adottare come base</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla

ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Aniasi, presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, di Mauro Proietti Mancini, professore di diritto europeo dell'immigrazione presso l'Università degli Studi di Siena, e di Alberto De Bernardi, già professore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano recanti norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti	36
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione, in videoconferenza, della difensora dei diritti umani Laila Soueif, in relazione alla vicenda di Alaa Abd-el Fattah, attivista e <i>blogger</i> egiziano in detenzione e in sciopero della fame (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente della Commissione Affari esteri del <i>Bundestag</i> , On. Michael Roth, sull'evoluzione del quadro geopolitico europeo e globale alla luce del conflitto russo-ucraino	48
IV Difesa	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	49
5-07367 Deidda: Sulle iniziative a favore delle scuole militari e sull'auspicabile graduale aumento dei posti disponibili	49
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	52
5-06331 Deidda: Sulle iniziative da assumere al fine di assicurare l'esercizio del paracadutismo di interesse militare	50
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	53
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 (<i>Esame e rinvio</i>)	50
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	56
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022,	

nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. C. 3151 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersecurity » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »). Atto n. 388 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	68
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	73

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final e allegato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	86
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato. COM(2021)552 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione. COM(2021)554/2 final e allegato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	89
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. COM(2021)555 final e allegato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	92
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima. COM(2021)568 final e allegato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	84
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	84

5-06898 Pezzopane: Misure per la messa in sicurezza dell'autostrada dei parchi ulteriori a quelle messe in campo dal Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per la tutela della biodiversità	84
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	96
5-07557 Villarosa: Iniziative per pervenire ad una classificazione delle ceneri vulcaniche che ne consenta il recupero e l'utilizzo nei settori produttivi	85
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	97
5-07567 Grippa: Iniziative per incentivare la cura del verde e più in generale i programmi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale da parte dei comuni italiani del Mezzogiorno	85
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	99

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	100
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00800 Rosso: Trasparenza e competitività nelle procedure di erogazione di incentivi pubblici destinati a vettori aerei, anche a tutela degli investimenti effettuati in Italia Trasporto Aereo spa (<i>Discussione e rinvio</i>)	101
7-00619 Silvestroni: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.	
7-00795 Fogliani: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T e per il sostegno dei settori portuale, cantieristico e croceristico (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	112

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione). COM(2021)802 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	105
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08159 Chiazzese: Sull'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti	109
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	113
5-08160 Squeri: Iniziative di competenza per consentire ai fornitori di gas di fronteggiare più equamente la volatilità dei prezzi di acquisto rispetto a quelli di vendita anche introducendo,	

in specie, una variabile legata alla volatilità dei prezzi nelle forniture del servizio energia alle Pubbliche Amministrazioni	109
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	114
5-08161 De Toma: Sull'estensione delle procedure autorizzative semplificate a tutti gli impianti di rigassificazione esistenti e sul rafforzamento della capacità estrattiva di gas sul territorio nazionale	109
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	116
5-08162 Vallasca: Ulteriori iniziative di competenza volte alla piena operatività della normativa UE in materia di fonti rinnovabili	110
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	118
5-08163 Benamati: Sul sostegno del MITE ai programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di nuova concezione e tecnologia	111
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	120

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta (Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 864 Rizzetto)	122
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. (COM(2021) 762 final) (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale)	123
ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)	125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	124
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	130
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	124
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	131

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-07556 Villarosa: Iniziative per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (Sma)	133
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	138
5-07740 Gemmato: Interventi volti alla ristrutturazione dell'ospedale « Sacro Cuore di Gesù » di Gallipoli	133
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	141
5-07782 Bologna: Iniziative per garantire la <i>home therapy</i> ai pazienti affetti da malattie rare	133
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	142
5-08095 Carnevali: Sull'approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale	133
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	144

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	146

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	136
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	136

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Angelo Ferrari, Commissario straordinario per la peste suina africana (PSA), sulle problematiche del comparto agricolo connesse all'emergenza in corso	148
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), sulle problematiche del comparto agroalimentare connesse all'emergenza idrica	148
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	149
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniera, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica: audizione del Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, dottor Ivano Gabrielli	155
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021	155

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**AFFARI ASSEGNATI:**

Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122) <i>(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento – Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV-bis, n. 1)</i>	156
ALLEGATO 1 (Schema di risoluzione proposto dal relatore sull'affare assegnato n. 1122)	159
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	163

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**AUDIZIONI:**

Audizione di persone informate sui fatti <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	167
AVVERTENZA	167

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	168
-----------------------------------	-----

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Alfred Komin, geologo <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	168
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC0186980